

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO



NUCLEO DI ANALISI E MASSIMAZIONE DELLA
GIURISPRUDENZA DEL T.A.R. DEL LAZIO - ROMA

Rassegna di giurisprudenza

n. 1

(gennaio – aprile 2025)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO



NUCLEO DI ANALISI E MASSIMAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DEL T.A.R. DEL LAZIO - ROMA

Rassegna di giurisprudenza a cura di

PRIMA SEZIONE

Referendario Dott.ssa Silvia SIMONE Dott.ssa Marta GIRALDI

SECONDA SEZIONE

Primo Referendario Dott.ssa Giovanna VIGLIOTTI Dott. Leonardo ANGELINI

TERZA SEZIONE

Referendario Dott. Marco SAVI Dott.ssa Giusy BIVONA
--

QUARTA SEZIONE

Referendario Dott.ssa Monica GALLO Dott.ssa Elisa COSPITO
--

QUINTA SEZIONE

Referendario Dott.ssa Virginia ARATA Dott.ssa Annalisa NAPPI

SOMMARIO

AGRICOLTURA.....	17
AGRICOLTURA - Controlli - Manuale - Competenza - Ag.e.a. - Sussiste	17
AGRICOLTURA - Riconoscimento IGP - Comunicazione alla Commissione Europea - Natura provvedimentale.....	17
AMBIENTE.....	18
AMBIENTE - Associazioni di protezione ambientale - Requisiti di cui all'art. 13 legge n. 349/1986 - Natura - Permanenza - Verifica triennale - Sussiste	18
AMBIENTE - Principio di precauzione - Divieto di impianti 5G - Limiti	19
AMBIENTE - Principio di precauzione - Tutela del diritto alla salute - Possibili rischi -Misure di protezione - Applicazione	19
AMBIENTE - Principio di precauzione -Valutazione ex ante dei rischi - Situazione di pericolo potenziale o latente - Necessità	19
AMBIENTE - Principio di precauzione - Misure di protezione - Adozione - Discrezionalità	20
AMBIENTE - V.I.A. - Presupposti processuali - Criterio della vicinitas - Sufficienza	20
AMBIENTE - V.I.A. - Discrezionalità - Sindacato del giudice amministrativo - Limiti	21
ATTO AMMINISTRATIVO.....	21
ATTO AMMINISTRATIVO - Accesso ai documenti - Accesso cd. Difensivo ex art 24, comma 7, legge n. 241 del 1990 - Ammissibilità - Valutazione in astratto - Legittimità.....	21
ATTO AMMINISTRATIVO - Accesso ai documenti - Accesso cd. Difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241 del 1990 - Presupposti - Valutazione ex ante - Legittimità	22
ATTO AMMINISTRATIVO - Accesso ai documenti - Atti di gara - Reciproca messa a disposizione delle offerte tra i primi cinque classificati - Insussistenza di segreti tecnici o commerciali - È dovuta.....	22
ATTO AMMINISTRATIVO - Accesso ai documenti - Atti di gara - Termine di impugnazione abbreviato ex art. 36 d.lgs. n. 36/2023 - Mancata pubblicazione delle decisioni sull'oscuramento delle offerte - Decorre dalla data di conoscenza di tali decisioni.....	23
ATTO AMMINISTRATIVO - Accesso ai documenti- Fascicolo personale del dipendente - Limiti oggettivi all'ostensione	24
ATTO AMMINISTRATIVO - Accesso ai documenti- Procedura concorsuale - Incarichi dirigenziali ad interim.....	25
ATTO AMMINISTRATIVO - Mancata impugnazione - Carenze di interesse - Improcedibilità	25
ATTO AMMINISTRATIVO - Atto meramente confermativo e atto di conferma - Presupposti - Differenze	26

ATTO AMMINISTRATIVO - Convalida - Sanatoria dell'atto viziato.....	26
ATTO AMMINISTRATIVO - Procedimento in genere - Preavviso di rigetto - Procedimenti di riesame - Non è previsto	27
ATTO AMMINISTRATIVO - Rettifica - Natura - Interesse a ricorrere - Inammissibilità del ricorso contro atti meramente confermativi o privi di lesività autonoma	28
ATTO AMMINISTRATIVO - Silenzio assenso - Permesso di costruire - Provvedimento espresso tardivo - Inefficacia - Possibili profili di illegittimità edilizia - Rilevanza solo in autotutela.....	28
ATTO AMMINISTRATIVO - Soccorso istruttorio - Procedure concorsuali - Limiti	29
AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI.....	29
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Pratiche commerciali scorrette - Recensioni on line - Diligenza professionale.....	29
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento sanzionatorio - Pratiche commerciali scorrette - Indicazione del prezzo.....	30
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento sanzionatorio - Pratiche commerciali scorrette - Quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria	30
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento sanzionatorio - Pratiche commerciali scorrette - Recensioni on line - Istruttoria.....	30
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Pratiche commerciali scorrette - Responsabilità solidale dell'amministratore e socio unico delle società sanzionate	31
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante per la concorrenza e il mercato - Pratiche commerciali scorrette - Segnalazione - Archiviazione - Limiti del sindacato giurisdizionale	31
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante per la concorrenza e il mercato - Pratiche commerciali scorrette - Segnalazione - Poteri istruttori dell'Autorità - Discrezionalità	31
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante per la concorrenza e il mercato - Provvedimento sanzionatorio - Abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TFUE - Attività agonistiche e non agonistiche - Sanzioni - Federazione Italiana Giuoco Calcio	32
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento sanzionatorio - Colpa - Presunzione.....	32
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento sanzionatorio - Pratiche commerciali scorrette - Configurabilità - Abuso posizione	32
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento sanzionatorio - Pratiche commerciali scorrette - Configurabilità - Consegna incompleta - Oneri consumatore	33

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento sanzionatorio - Pratiche commerciali scorrette - Configurabilità - Post vendita - Esercizio diritto consumatori - Inibizione	33
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento sanzionatorio - Pratiche commerciali scorrette - Configurabilità - Standard diligenza - Correttezza complessiva	33
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità nazionale anticorruzione - Contratti pubblici - Termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di contratti pubblici - Rito applicabile	34
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità nazionale anticorruzione - Provvedimento sanzionatorio - Natura perentoria dei termini procedurali	34
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità nazionale anticorruzione - Sanzioni - Falsa dichiarazione - Dichiarazioni omesse e/o reticenti - Applicabilità art. 213, co. 13, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50	35
BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI.....	35
BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Attestato di libera circolazione - Diniego - Criteri di qualità, rarità e rilevanza - Applicazione degli Indirizzi ministeriali - Legittimità - Sussiste	36
BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Attestato di libera circolazione - Supplemento istruttorio - Apporto tecnico della Direzione generale - Legittimità - Sussiste.	36
BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Attestato di libera circolazione - Termine procedimentale - Natura ordinatoria - Sussiste	36
BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Attestato di libera circolazione - Diniego - Successiva dichiarazione di interesse culturale - Nesso di presupposizione e consequenzialità - Invalidità derivata - Sussiste.....	37
BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI- Attestato di libera circolazione - Natura giuridica - Distinzione tra attestato ex art. 68 d.lgs. n. 42/2004 e attestato "a scarico" ex art. 5, comma 2, d. m. n. 246/2018.....	37
BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Attestato di libera circolazione "a scarico" - Validità temporale - Illegittimità delle circolari ministeriali che fissano un termine triennale.....	38
BENI CULTURALL, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Parere della Soprintendenza - Silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni - Inapplicabilità - Sussiste	38
BENI CULTURALL, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Parere tardivo della Soprintendenza - Natura non vincolante - Onere motivazionale della P.A. - Sussiste	39
BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica semplificata - Soprintendenza - Parere tardivo- Effetti - Provvedimento di autotutela - Necessità di autonoma motivazione.	39
BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Soprintendenza- Natura vincolante - Impugnabilità autonoma - Sussiste.....	40

CARABINIERI E CORPO FORESTALE	40
CARABINIERI E CORPO FORESTALE - Trattamento economico - Riconoscimento del beneficio economico ex art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 - Equiparazione - Necessità ..	40
CARABINIERI E CORPO FORESTALE - Trattamento economico - Riconoscimento del beneficio economico ex art. 6 bis del decreto-legge n. 387/1987 - Finanziamento differenziato - Obbligo.....	40
COMMERCIO.....	41
COMMERCIO - Commercio su aree pubbliche - Piani di massima occupabilità (PMO) - Istanza di revisione - Diniego illegittimo	41
CITTADINANZA.....	41
CITTADINANZA - Concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 - Atto di alta amministrazione - È legittima.....	41
CITTADINANZA - Concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 - Atto di alta amministrazione - Possesso dei requisiti - Assenza di precedenti penali - Valutazione - È legittima.....	42
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE	42
COMUNICAZIONI elettroniche - Concorrenza - Estensione diritto d'uso - Sanzioni - Revoca - Configurabilità - Indennizzo - Diritto - Insussistenza.....	42
COMUNICAZIONI elettroniche - Contributi e diritti amministrativi - Restituzione - Principio di non contestazione - Non si applica.....	43
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE.....	43
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE - Concessioni di beni e servizi - Inadempimento - Precedente contratto - Esclusione - Inadempimento nel corso del rapporto - Risoluzione - Parallelismo - Differenze	44
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE - Concessioni di beni e servizi - Inadempimento nel corso del rapporto - Risoluzione - Discrezionalità - Comparazione interessi	44
CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO	44
CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Graduatoria - Impugnazione - Dilazione temporale	45
CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Graduatoria - Mancata previsione di candidati idonei - È legittima	46
CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Graduatoria - Rimozione del titolo di riservatario - Giurisdizione ordinaria - Diritto soggettivo all'assunzione	46
CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Portatore di handicap - Ausili - Necessaria indicazione nella domanda.....	47
CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Prova in basket - Rilevanza scientifica del metodo - Sindacabilità dell'attività di progettazione - Limiti.....	47
CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Prove concorsuali a quiz - Criterio di valutazione della risposta esatta - Congruità con il diritto positivo vigente	48

CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Requisiti fisici, psicofisici e attitudinali - Esclusione del candidato dal concorso - È legittima.....	49
CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Requisiti fisici, psicofisici e attitudinali - Valutazione al tempo del concorso - È legittima	49
CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Superamento delle prove selettive - Spendita del titolo in altra selezione pubblica - Conclusione della procedura concorsuale - È necessaria .	49
CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Tempus regit actum - Immodificabilità della lex specialis - Deroghe - Legge-provvedimento - Irretroattività.....	50
CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Titoli di riserva e di preferenza - Irregolarità dichiarativa - Soccorso istruttorio - Ammissibilità	50
CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Vincolo di parentela entro il quarto grado all'interno dell'istituzione scolastica - Esclusione dalla procedura - È legittima	51
CONTRATTI PUBBLICI	51
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Appalto - Elenco dei soggetti aderenti alle convenzioni Consip - Non vi rientra Asmel Consortile S.c.a.r.l. - Ragioni	51
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Appalto di servizi - Lex specialis - Previsione a pena di esclusione - Sopralluogo - Nullità - Esclusione	52
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Appalto di servizi - Proroga tecnica - Proroga contrattuale - Nozioni.....	52
CONTRATTI PUBBLICI - Avvalimento - Avvalimento di garanzia - Art. 104 d.lgs. n. 36/2023 - Ambito di applicazione - Non estensibilità - Messa a disposizione di risorse - Non necessaria - Idoneità professionale dell'ausiliaria - Irrilevanza.....	53
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Collegi consultivi tecnici - Avvocati del libero foro - Nomina in qualità di presidenti.....	53
CONTRATTI PUBBLICI - Concessione - Piano Economico-Finanziario (PEF) - Natura - Funzione - Effetto escludente - Legittimità.....	54
CONTRATTI PUBBLICI - Consorzi di cooperative sociali - Requisiti generali - Regolarità fiscale della consorziata esecutrice - Necessità - Sussiste.....	54
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Costi della manodopera e oneri di sicurezza	55
CONTRATTI PUBBLICI - Escussione della cauzione provvisoria - Esclusione dalla gara - Automatismo sanzionatorio - Illegittimità - Necessità di valutazione individualizzata - Principi di proporzionalità e trasparenza (dir. 2004/18/CE, art. 2).....	55
CONTRATTI PUBBLICI - Gara di appalto - Cause di esclusione automatiche - Art. 94, comma 1, d.lgs. 36/2023 - Sentenza di patteggiamento - Esclusione - Illegittimità	56
CONTRATTI PUBBLICI - Gare d'appalto - Requisiti di capacità tecnica - Servizi analoghi - Nozione - Estensione a prestazioni affini nel medesimo settore imprenditoriale - Favor participationis - Fattispecie	56
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Interdittiva e informativa antimafia - Misure di prevenzione - Rapporti di parentela - Rilevanza - Limiti .	57

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Misura cautelativa - Sospensione albo fornitori - Obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e contraddittorio - Non sussiste	57
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Valutazione offerte - RUP - Competenza - Non sussiste	58
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Offerta economica - Costo offerto per le migliori pari a zero - Esclusione automatica - È illegittima	58
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Offerte anomale - Verifica anomalia - Sindacato giurisdizionale - Limiti	59
CONTRATTI PUBBLICI - Offerta tecnica - Ambiguità - Obbligo della stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio - Portata e limiti	60
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Offerta tecnica - Erronea indicazione delle quote di esecuzione dei partecipanti al RTI - Non è emendabile con il soccorso istruttorio.....	60
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Obblighi assunzionali - Richiesta nulla osta - Requisito di partecipazione - Non sussiste	61
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Offerta economica - Indicazione dei costi della struttura tecnica-Direttiva all'interno della voce "Spese generali".....	61
CONTRATTI PUBBLICI - Procedura di gara - Termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione - Decorrenza - Regime applicabile alle gare bandite sotto il vigore del d.lgs. n. 50/2016 - Istanza di accesso agli atti - Dilazione temporale di quindici giorni - Termine massimo pari a quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione - Fattispecie	62
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Raggruppamento temporaneo di imprese - Violazione fiscale - Self - cleaning - Rinvio pregiudiziale CGUE..	62
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione - Revisione prezzi - Fondo adeguamento prezzi ex d.l. n. 50/2022 - Appalti misti o integrati - Non si applica	63
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Requisiti di partecipazione - Duplice corrispondenza tra requisito di qualificazione e quota di esecuzione - Mancata previsione negli atti di gara - Si applica in via di eterointegrazione.....	64
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Requisiti di partecipazione - Possesso da parte dell'esecutore dei requisiti prescritti per la prestazione che si è impegnato a eseguire - È un requisito di partecipazione	65
CONTRATTI PUBBLICI - Requisiti generali - Irregolarità fiscale - Violazione grave e definitivamente accertata - Configurabilità - Sussiste.....	65
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Settori speciali - Individuazione preventiva dei gravi illeciti professionali.....	66
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Settori speciali - Servizi strumentali - Suddivisione in lotti - Onere di motivazione - Limiti	67
CONTRATTI PUBBLICI - Verifica dell'anomalia dell'offerta - Oneri per la sicurezza pari a zero - Ammissibilità - Obbligo di esclusione - Insussistenza.....	67
CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Verifica dell'anomalia ex post - Rettifica errore di calcolo - Ammissibilità	68

CORTE DEI CONTI	68
Tar Lazio, sez. I, sentenza 7 febbraio 2025, n. 2877 (Pres. Petrucciani - Est. Viggiano).....	68
CORTE DEI CONTI - Elezioni - Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti - nomina magistrato delegato - scrutinio segreto - deliberazione su proposta del relatore - onere di motivazione - non sussiste	68
DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - Concessioni amministrative - Aggiornamento dei canoni demaniali - Natura discrezionale - Decisioni Istat - Irrilevanza.....	69
DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - Concessioni amministrative - Aggiornamento dei canoni demaniali - Natura discrezionale - È Legittima	69
DIRITTI D'AUTORE.....	69
DIRITTI D'AUTORE - Compenso per copia privata - Esenzione e rimborso - Illegittimità della disciplina secondaria fondata su criteri indeterminati e oneri sproporzionati	69
EDILIZIA E URBANISTICA	70
EDILIZIA E URBANISTICA - Accertamento di conformità - Istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001 - Riconoscimento dell'abusività - Rigetto - Effetti preclusivi sull'impugnazione dell'ordinanza di demolizione	70
EDILIZIA E URBANISTICA - Accertamento di conformità - Silenzio dell'amministrazione - Natura di rigetto implicito - Provvedimento espresso tardivo - Effetti sull'interesse a ricorrere	71
EDILIZIA E URBANISTICA - Accertamento di conformità - Permesso di costruire in sanatoria - Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 - Silenzio-rigetto - Provvedimento espresso sopravvenuto - Natura e impugnabilità.....	71
EDILIZIA E URBANISTICA - Assegnazioni alloggi di edilizia residenziale pubblica - Termine per provvedere - Natura ordinatoria.....	72
EDILIZIA E URBANISTICA - Attività commerciale - Regolarità urbanistica - Necessità di conformità edilizia dell'intero manufatto.....	72
EDILIZIA E URBANISTICA - Condonò - Ordine di demolizione - Domanda pendente - Interventi successivi - Inammissibilità - Effetti	73
EDILIZIA E URBANISTICA- Contributo di costruzione - Esenzione per calamità pubblica - Requisiti - Inapplicabilità per scelte edificatorie volontarie non fondate su norme o provvedimenti di emergenza	73
EDILIZIA E URBANISTICA - Giustizia amministrativa - Legittimazione al ricorso - Verifica interesse attuale e certo - Necessità	74
EDILIZIA E URBANISTICA - Giustizia amministrativa - Presupposti processuali - Criterio della vicinitas - Sussistenza legittimazione al ricorso - Verifica interesse al ricorso - Necessità	74
EDILIZIA E URBANISTICA - Ordine di demolizione - Autotutela esecutiva - Silenzio della P.A. - Obbligo di provvedere - Condanna al facere pubblicistico	74
EDILIZIA E URBANISTICA - Permesso di costruire - Procedimento - Tempus regit actum - Effetti	75

EDILIZIA E URBANISTICA - Permesso di costruire - Localizzazione in aree preferenziali, ex art. 3 Regolamento antenne - Verificazione ex ante - Sussistenza.....	75
EDILIZIA E URBANISTICA - Permesso di costruire - Silenzio assenso - Istruttoria ex ante - Necessità.....	75
EDILIZIA E URBANISTICA - Permesso di costruire - Rifiuto - Motivazione - Necessità	75
EDILIZIA E URBANISTICA - Permesso di costruire - Intervento diretto nei tessuti della “Città da ristrutturare” - Necessità del Programma integrato - Presupposti - Interpretazione coordinata degli artt. 52 e 53 NTA PRG Roma.....	76
EDILIZIA E URBANISTICA - Permesso di costruire - Procedimento semplificato ex artt. 87 e 87 bis, d.lgs. n. 259/2003 - Documentazione necessaria, allegato 13, modello B, d.lgs. n. 259/2003 - Richiesta di ulteriore documentazione - Aggravamento del procedimento - Conseguenza.	76
EDILIZIA E URBANISTICA - Permesso di costruire - “Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili, ai sensi dell’art. 8, comma 6, legge n. 36 del 22 febbraio 2001” - Prescrizioni - Localizzazione - Facoltà	77
EDILIZIA E URBANISTICA - Permesso di costruire - Rinnovo ex art. 131, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 - Termine perentorio - Legittimità.....	78
EDILIZIA E URBANISTICA - Permesso di costruire - Rinnovo ex art. 131, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 - Accertamento doveroso - Sussistenza requisiti specifici e generali	78
EDILIZIA E URBANISTICA - Permesso di costruire - Rinnovo ex art. 131, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 - Accertamento doveroso - Sussistenza requisiti specifici e generali - Continuità soggettiva - Irrilevanza	78
EDILIZIA E URBANISTICA - Sanatoria straordinaria - Oblazione - Compensazione crediti Iva - Diniego condono - Legittimità.....	79
EDILIZIA E URBANISTICA - SCIA - Decadenza - Difformità edilizie e urbanistiche - Mutamento di destinazione d’uso - Legittimità del provvedimento anche in assenza di accertamento definitivo - Irrilevanza dell’assenza di attività di autotutela - Inapplicabilità dell’art. 19, co. 3, l. n. 241/1990	79
ELEZIONI	80
ELEZIONI - Parlamento europeo - Liste delle minoranze linguistiche - Clausola di salvaguardia - Sistema elettorale - Parità di genere - Riparto dei seggi tra circoscrizioni - Applicabilità dell’art. 83 d.P.R. n. 361/1957.....	80
ELEZIONI - Suddivisione delle circoscrizioni - Questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità - Irreperibilità di parametri normativi idonei a sorreggere la pronuncia additiva richiesta	81
ENERGIA	81
ENERGIA elettrica ed energia in genere - Energia rinnovabile - Determinazione dei criteri per l’individuazione delle aree idonee non idonee all’installazione di impianti FER.....	81
ENERGIA elettrica ed energia in genere - Energia rinnovabile - D.M. n. 436/2023 - Incentivi per la realizzazione di sistemi agrivoltaici di tipo sperimentale - Requisiti - Provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale - Non comprende la valutazione di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (c.d. screening).....	82

ENERGIA elettrica ed energia in genere - Energia rinnovabile - Divieto di realizzazione di impianti FER su parte del territorio regionale - È illegittimo	83
ENERGIA elettrica ed energia in genere - Energia rinnovabile - Impianti in area agricola....	84
ENERGIA elettrica ed energia in genere - Energia rinnovabile - Legge regionale - Divieto di impianti FER in aree non idonee - Retroattività del divieto.....	84
ENERGIA elettrica ed energia in genere - Energia rinnovabile - Potenziamento impianto a biogas - Incentivi - Ritardo nell'entrata in esercizio dell'impianto - Procedimento di accertamento del nesso causale con evento sismico - Si applica.....	85
ENTI	85
ENTI - Vigilanza - Obbligo di finanziamento per ripianamento debiti - Sussiste	85
GIOCHI, SCOMMESSE, CONCORSI, LOTTERIE.....	86
GIOCHI, SCOMMESSE, CONCORSI, LOTTERIE- Albo Punti Vendita Ricariche - Regime transitorio - Concessionari in proroga - Inapplicabilità della nuova disciplina - Sussiste	86
GIOCHI, SCOMMESSE, CONCORSI, LOTTERIE- Concessioni - Regime transitorio - Nuova disciplina regolatoria - Applicabilità ai rapporti in corso - Limiti - Sussistono.....	86
GIUDICATO	87
GIUDICATO - Giudicato esterno - Connessioni tra giudizi - Presupposti	87
GIUDICATO - Motivi di ricorso - Limiti	87
GIURISDIZIONE.....	87
GIURISDIZIONE - Decreto ministeriale in materia tributaria - Natura regolamentare - Impugnabilità dinanzi al giudice amministrativo - Sussiste	88
GIURISDIZIONE - Riparto di giurisdizione - Cittadinanza - Acquisto della cittadinanza per matrimonio ex art. 5 Legge n. 91 del 1992 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza	88
GIURISDIZIONE - Riparto di giurisdizione - Cittadinanza - Giuramento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza	89
GIURISDIZIONE - Riparto di giurisdizione - Cittadinanza - Valutazione dei requisiti - Procedimento a formazione progressiva - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza	89
GIURISDIZIONE - Riparto di giurisdizione - Concorso a pubblico impiego - Ente pubblico - Natura economica - Ater - Sussistenza.....	90
GIURISDIZIONE - Riparto di giurisdizione - Concorso a pubblico impiego - Procedura concorsuale di ente pubblico economico - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza.....	90
GIURISDIZIONE - Riparto di giurisdizione - Invalidi civili - Assunzione mediante liste di collocamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.....	90
GIURISDIZIONE - Riparto di giurisdizione - Invalidi civili - Diritto all'assunzione obbligatoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza	90
GIURISDIZIONE - Riparto di giurisdizione - Presupposti processuali - Valutazione - Necessità.....	91

GIURISDIZIONE - Riparto di giurisdizione - Somme indebitamente erogate - Natura di diritto soggettivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.....	91
GIURISDIZIONE - Transazione e pagamento del corrispettivo - Atti ricognitivi - Natura privatistica - Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo - Sussiste.....	92
GIURISDIZIONE - Violazione dell'affidamento legittimo - Risarcimento del danno per illegittimità dell'atto - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.....	92
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	93
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Impugnazioni in genere - Atto plurimotivato.....	93
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Accesso - Istanza proposta nel corpo del ricorso principale - Domanda autonoma - Rito applicabile - Termine dimidiato - Irricevibilità	93
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Autotutela - Diniego in assenza di riesame - Impugnazione - Ammissibilità - Non sussiste	93
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Giudizio di ottemperanza - Intervento ad adiuvandum - Inammissibilità - Richiesta di chiarimenti - Profili estranei al giudicato - Inammissibilità..	94
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Interesse ad agire - Impugnazione di atti endoprocedimentali - Inammissibilità	95
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Interesse ad agire - Presupposti - Componenti positiva e negativa - Atti endoprocedimentali - Comunicazione di avvio e preavviso di rigetto	95
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Interesse ad agire - Impugnazione di atti generali - Assenza di immediata lesività	96
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Opposizione a decreto di liquidazione - Giurisdizione G.O.	96
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Processo amministrativo - Azione di nullità per violazione del giudicato proposta con il rito ordinario - Riqualficazione in azione di ottemperanza - È possibile	97
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Processo amministrativo - Competenza funzionale del Tar Lombardia, sede di Milano	97
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Processo amministrativo - Definizione del giudizio all'esito dell'udienza cautelare - Presupposti.....	98
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Processo amministrativo - Diniego al rimborso di spese sanitarie per cure transfrontaliere - Giurisdizione del giudice amministrativo.....	98
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Processo amministrativo - Giurisdizione esclusiva - Controversie in materia di diritti soggettivi - Effetti del giudicato - Copre il dedotto e il deducibile - Limite del sindacato sui poteri non esercitati.....	99
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Processo amministrativo - Provvedimenti recanti l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e l'attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa - Giurisdizione del Giudice Ordinario	99
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Progetto individuale per disabile - Legittimazione passiva dell'ASL - Diritti fondamentali - Limiti economici non opponibili	100
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Responsabile del procedimento - Difetto di legittimazione passiva - Inammissibilità dell'istanza di estromissione - Mancata ricorrenza delle ipotesi tipiche di cui agli artt. 108, 109 e 111 c.p.c.	101

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Ricorso giurisdizionale - Ricorso collettivo - Ammissibilità - Condizioni	102
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Ricorso collettivo - Ammissibilità - Condizioni - Identità delle posizioni - Conflitto di interessi	102
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Ricorso per motivi aggiunti - Integrazione del contraddittorio - Termine perentorio assegnato dal giudice - Notificazione non andata a buon fine - Obbligo della parte di provvedere autonomamente alla rinnovazione - Termine dimidiato ex art. 325 c.p.c.	102
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Ricorso per motivi aggiunti - Termine decadenziale - Validità della notifica ex artt. 139 e 140 c.p.c. - Notificazione effettuata a soggetto qualificatosi come "persona di fiducia" - Presunzione iuris tantum di legittimità della notifica - Inammissibilità in difetto di prova contraria.....	103
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Alternatività - Rapporto di presupposizione e derivazione - Sussiste	103
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Risarcimento del danno - Annullamento giurisdizionale per vizi formali - Spettanza del bene della vita - Necessità - Sussiste	104
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Risarcimento del danno - Giurisdizione del giudice amministrativo - Onere della prova - Difetto di prova e rigetto della domanda - Sussiste ..	105
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Silenzio dell'amministrazione - Ricorso ex art. 117, c.p.a. - Termine di decadenza processuale - Decorrenza - Irrilevanza di solleciti e diffide successive	105
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Sopravvenienza giudicata su questione pregiudiziale - Improcedibilità	106
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Termini processuali - Rimessione in termini per errore scusabile	106
IMPOSTE e TASSE.....	107
IMPOSTE e TASSE - Imposta sul consumo - Sugar tax - Natura - Compatibilità con il diritto dell'Unione europea - Sussiste.....	107
INDEBITO	107
INDEBITO - Azione di recupero - Emolumenti versati a dipendenti - Termine di prescrizione	107
INDEBITO - Azione di recupero - Tariffe incentivanti - Incentivi erogati e non dovuti - Termine di prescrizione	108
ISTRUZIONE PUBBLICA.....	108
ISTRUZIONE PUBBLICA - Alunno disabile - Omessa tempestiva adozione del PEI - Non ammissione alla classe successiva - Illegittimità	108
ISTRUZIONE PUBBLICA - Concorsi in genere - Università - Abilitazione scientifica nazionale - Diniego - Illegittimità - Danno in <i>re ipsa</i> - Non sussiste	109
ISTRUZIONE PUBBLICA - Insegnanti - Graduatorie provinciali per il sostegno - Idoneità titolo - Onere della prova	109

ISTRUZIONE PUBBLICA - Università - Abilitazione scientifica nazionale - Valutazione titoli - Motivazione - Sinteticità	110
ISTRUZIONE PUBBLICA - Università - Valutazione titoli ai fini dell'abilitazione scientifica - Contenuto minimo della motivazione - Contenuto minimo - Integrazione in giudizio - Inammissibile.....	110
LAVORO E PREVIDENZA.....	111
LAVORO E PREVIDENZA, controversia in materia di trattamento di fine servizio - Differimento e rateazione dell'indennità di fine servizio - Non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78	111
MILITARE	112
MILITARE - Accertamenti attitudinali	112
MILITARE - Diritto sindacale all'interno delle Forze Armate	113
MILITARE - Reclutamento - Concorso interno - Condanna per delitti non colposi - Sentenza di patteggiamento e riforma Cartabia.....	113
MILITARE - Riconoscimento dipendenza dell'infermità sofferta dal militare da causa di servizio - Tempestività dell'istanza.....	113
MILITARE - Sospensione dal servizio - Vaccinazione anticovid.....	114
MISURE DI PREVENZIONE	114
MISURE DI PREVENZIONE - Interdittiva e informativa antimafia - Ammissione al controllo giudiziario - Retroattività degli effetti - Limite del fatto compiuto	114
MISURE DI PREVENZIONE - Interdittiva e informativa antimafia - Risoluzione delle convenzioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti, lo scambio sul posto e il ritiro dedicato	115
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO	115
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - Magistrati onorari e giudici di pace - Reclutamento - Titoli preferenziali - Limitazione a un decennio	116
PERSONA FISICA E DIRITTI DELLA PERSONALITA'	116
PERSONA FISICA E DIRITTI DELLA PERSONALITÀ - Privacy - Istanza di oscuramento dei dati personali contenuti in provvedimenti giurisdizionali - Onere di specifica motivazione	116
PERSONA FISICA E DIRITTI DELLA PERSONALITÀ - Privacy - Oscuramento generalizzate delle sentenze civili pubblicate nella banca dati pubblica del Ministero della Giustizia.....	117
PESCA.....	117
PESCA - Autorizzazione - Attrezzatura rapido-sfogliara - Divieto - Non sussiste	117
POLIZIA DI STATO.....	118
CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Concorso allievi vice ispettori Polizia di Stato - Requisito di anzianità di servizio per personale interno - Irragionevolezza - Disparità di	

trattamento - Questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale dell'art. 27-bis, co. 2, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.....	118
PUBBLICA SICUREZZA	118
PUBBLICA SICUREZZA - Sicurezza nazionale - servizi di sicurezza - Collaboratori di giustizia - Adozione del programma "definitivo" di protezione da parte della Commissione Centrale - Proposta della Procura della Repubblica competente - Condizione di procedibilità	119
PUBBLICA SICUREZZA - Sicurezza nazionale - servizi di sicurezza - Collaboratori di giustizia - Garanzie partecipative - Esclusione.....	119
SANITÀ PUBBLICA E SANITARI	119
SANITÀ PUBBLICA E SANITARI - Covid e vaccino - Inosservanza del trattamento sanitario obbligatorio - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione ex art. 4-ter d.l. n. 44/2021 (conv. in l. n. 76/2021) - È legittima	119
SANITÀ PUBBLICA E SANITARI - Tetti di spesa - Payback dei dispositivi sanitari - Fissazione dei detti di spesa successiva all'espletamento delle gare - È legittima.....	120
SCIOPERO.....	121
SPESE DI GIUSTIZIA.....	121
SPESE DI GIUSTIZIA - Dipendenti pubblici - Rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico ai sensi dell'art. 18 D.L. n. 67/1997 - Parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato	121
SPORT	122
SPORT - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Federazione Italiana Giuoco Calcio - Giustizia sportiva - Riparto di giurisdizione.....	122
SPORT - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Federazione Italiana Giuoco Calcio - Giustizia sportiva - Riparto di giurisdizione - Tutela risarcitoria - Compatibilità costituzionale e sovranazionale.....	123
SPORT - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Federazione Italiana Giuoco Calcio - Riparto di giurisdizione - Giustizia sportiva - Risarcimento del danno.....	123
SPORT - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Giustizia sportiva - associazioni dilettantistiche domanda risarcitoria -giurisdizione G.A.....	123
SPORT - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Giustizia sportiva - Termini Processuali - Dimezzamento	124
SPORT - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Giustizia sportiva - Termini Processuali - Dimezzamento - Ricorso misto	124
SPORT - Sanzioni disciplinari - Antidoping -- Richiesta di risarcimento danni - Responsabilità della P.A.	124
STRANIERO	125
STRANIERO - Ingresso e soggiorno - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati - Natura giuridica - Atto amministrativo - Accordi fra pubbliche amministrazioni Giurisdizione amministrativa - Giurisdizione esclusiva.....	125

STRANIERO - Rifugiato politico - Titoli di viaggio - Diniego - Limitazione - Casi eccezionali	126
TRASPORTO	126
TRASPORTO - Servizi Gran Turismo - Contingentamento - Legittimità - Obbligo di disciplina transitoria - Libertà di impresa e concorrenza.....	126
UNIVERSITA'	127
UNIVERSITA' - Corsi di laurea a numero programmato - Concorso per l'ammissione ai corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria - Riserva di posti per i c.d. quartini - È legittima.....	127
UNIVERSITA' - Professori - Passaggio di carriera - Assegno ad personam - Natura	127
UNIVERSITA' - Professori - Procedure concorsuali - Rapporti accademici o d'ufficio tra commissario e candidato - Incompatibilità - Non sussiste.....	128

AGRICOLTURA

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV quater, sentenza 28 marzo 2025, n. 6324 \(Pres. Caminiti, Est. Martone\)](#)

AGRICOLTURA - Controlli - Manuale - Competenza - Ag.e.a. - Sussiste

Sussiste la competenza dell'Ag.E.A. in relazione all'adozione delle disposizioni contenute nel Manuale dei controlli, predisposto dalla stessa Agenzia ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.M. n. 0331843 del 26 giugno 2023 e volte a disciplinare l'attività di rendicontazione e controllo per la successiva campagna OCM vino per l'anno 2024 -2025. Ed invero, le disposizioni impugnate risultano perfettamente coerenti, sotto il profilo della competenza dell'organo emanante, con le indicazioni contenute nell'art. 14, comma 2, del D.M. 331843 del 26 giugno 2023, proprio perché esse costituiscono i "controlli" imposti dal Ministero per questo tipo di attività promozionali, salvo ovviamente il sindacato sulla loro ragionevolezza, proporzionalità e logicità.

In motivazione, la sezione ha precisato che l'art. 14, comma 2, del D.M. 331843 del 26 giugno 2023, nel prevedere che "Ag.E.A. d'intesa con il Ministero, redige e pubblica, sul proprio portale, un manuale dei controlli, elaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, dal presente decreto e dalle linee guida emanate dalla Commissione europea e lo aggiorna in base agli eventuali sviluppi normativa", consente, per l'appunto - con formula assai ampia - che Ag.E.A. possa redigere un manuale contenente controlli *tout court*, senza alcuna specifica limitazione per le verifiche delle operazioni relative ai livelli successivi al primo, ciò non potendosi desumere dal dato letterale.

Conformi: non si rinvergono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvergono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV quater, sentenza 14 marzo 2025 n. 5358 \(Pres. Caminiti, Est. Martone\)](#)

AGRICOLTURA - Riconoscimento IGP - Comunicazione alla Commissione Europea - Natura provvedimento

*Il provvedimento con il quale viene disposta la trasmissione del fascicolo presso la Commissione Europea, ai fini della registrazione dell'I.G.P., ai sensi del Reg. U.E. n. 1151/2012 - oggi abrogato dal Reg. U.E. n. 2024/1143, ma applicabile *ratione temporis* al caso di specie - costituisce a tutti gli effetti un provvedimento amministrativo autonomamente impugnabile. Se è vero che la registrazione di un prodotto come I.G.P. o D.O.P. è demandato alla positiva valutazione della Commissione Europea, è altrettanto vero che non si può degradare la fase nazionale a mero incombenza istruttorio endo - procedimentale, privo di qualsivoglia effetto lesivo, considerato che il provvedimento di chiusura dell'eventuale fase di opposizione e successiva trasmissione del fascicolo alla Commissione Europea implica inevitabilmente che sia stato valutato positivamente il disciplinare, per come presentato dai soggetti proponenti, ex D.M. 14.10.2013, sicché può certamente sussistere un interesse (oppositivo),*

da parte di eventuali imprese terze, alla reiterazione dell'istruttoria finalizzata alla (ri)elaborazione di un disciplinare avente caratteristiche diverse."

In motivazione, la sezione ha precisato che la procedura di registrazione di un prodotto come D.O.P. o I.G.P. è suddivisa in una prima fase, di livello nazionale, regolata dal D.M. 14.10.2013, e da una seconda fase, successiva ed eventuale, di livello comunitario, regolata dal Regolamento U.E. n. 1151/2012 (oggi abrogato e sostituito dal Reg. U.E. n. 2024/1143) di cui il citato D.M. è atto di esecuzione. Con riferimento alla fase nazionale, secondo l'art. 9 del D.M. 14.10.2013, una volta approvato il disciplinare di produzione da parte del Ministero, entro 30 giorni dalla pubblicazione del disciplinare nella G.U. è concesso "ad ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale" la possibilità di presentare un'opposizione avverso le previsioni in esso contenute. La normativa subordina la ricevibilità dell'opposizione, oltreché alla sua tempestività, alla proposizione di eccezioni relative alla possibile confusione con un marchio già esistente ovvero alla effettiva insussistenza del legame tra territorio e prodotto tutelato, presupposto dell'approvazione del disciplinare. Una volta che il procedimento per il riconoscimento delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette si sposta, esaurita l'istruttoria presso l'autorità nazionale competente, dinanzi la Commissione europea, quest'ultima deve provvedere ad esaminare la domanda di registrazione per stabilire la rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal citato Regolamento U.E. n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. In questa prospettiva, la Commissione procede non solo a verificare, formalmente, la presenza della documentazione necessaria per la registrazione, ma si occupa principalmente di valutare l'effettiva sussistenza degli elementi che giustificano la richiesta di registrazione.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: Tar del Lazio, Roma, sez. V, sentenza 5 gennaio 2025, n. 149.

AMBIENTE

[Tar Lazio, Roma, sez. II ter, sentenza 19 febbraio 2025, n. 3681 \(Pres. Scala, Est. Cicchese\)](#)

AMBIENTE - Associazioni di protezione ambientale - Requisiti di cui all'art. 13 legge n. 349/1986 - Natura - Permanenza - Verifica triennale - Sussiste

I requisiti previsti dall'art. 13 della legge n. 349 del 1986 per l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale devono intendersi come concorrenti in via cumulativa e non alternativa. La loro assenza, anche solo parziale, determina l'impossibilità del mantenimento dell'individuazione, legittimandone la revoca. La verifica triennale ha natura dinamica e impone una rinnovata valutazione della sussistenza dei presupposti, potendo condurre anche alla rivalutazione di elementi già positivamente esaminati in precedenti tornate di controllo, incluso lo statuto.

In motivazione, il Collegio ha osservato che la ratio della verifica triennale richiede una valutazione attuale e completa dei requisiti, che devono essere mantenuti nel tempo. L'amministrazione può richiedere modifiche statutarie anche se l'atto era stato positivamente valutato in passato.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[TAR del Lazio, Roma, sez. V quater, sentenza 26 marzo 2025, n. 6151 \(Pres. Cavallo, Est. Gaglioti\)](#)

AMBIENTE - Principio di precauzione - Divieto di impianti 5G - Limiti

In materia di tutela del diritto alla salute, l'applicazione del principio di precauzione deve rispettare le condizioni seguenti: a) la sussistenza di indicazioni ricavate da una valutazione scientifica oggettiva, che consentano di dedurre ragionevolmente l'esistenza di un rischio per l'ambiente o la salute umana; b) una situazione di incertezza scientifica oggettiva che riguardi l'entità o la gestione del rischio, tale per cui non possano determinarsene con esattezza la portata e gli effetti. Pertanto, l'azione precauzionale è giustificata solo quando vi è l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi (rischio) sulla base di dati scientifici, seri, oggettivi e disponibili, nonché di un "ragionamento rigorosamente logico" e, tuttavia, permanga un'ampia incertezza scientifica sulla portata del suddetto rischio. Di conseguenza, sono illegittimi, per difetto istruttorio, i provvedimenti che, in applicazione del principio di precauzione, vietano a chiunque la sperimentazione o installazione del 5G sul territorio comunale senza aver compiuto alcuna verifica, di alcun tipo, dalla quale inferirsi la portata astrattamente pericolosa dell'installazione dell'impianto".

Conformi: Tar Puglia, Lecce, sez. I, n. 1134/2023.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi

AMBIENTE - Principio di precauzione - Tutela del diritto alla salute - Possibili rischi - Misure di protezione - Applicazione

In materia di tutela del diritto alla salute, il c.d. principio di precauzione, di derivazione comunitaria, impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi; l'attuazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche".

Conformi: Cons. Stato, sez. III, n. 6655/2019.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi

AMBIENTE - Principio di precauzione - Valutazione ex ante dei rischi - Situazione di pericolo potenziale o latente - Necessità

In materia di tutela del diritto alla salute, l'adozione di misure fondate sul principio di precauzione è condizionata al preventivo svolgimento di una valutazione quanto più possibile completa dei rischi calata nella concretezza del contesto spazio temporale di riferimento, ma non può legittimare una interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli dell'area interessata; la situazione di pericolo deve essere potenziale o latente ma non meramente ipotizzata e deve incidere significativamente sull'ambiente e la salute dell'uomo.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, n. 6250/2013.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

AMBIENTE - Principio di precauzione - Misure di protezione - Adozione - Discrezionalità

In materia di tutela del diritto alla salute, il principio di precauzione non consente ex se di attribuire ad un organo pubblico un potere di interdizione di un certo progetto o misura; in ogni caso il principio di precauzione affida alle autorità competenti il compito di prevenire il verificarsi o il ripetersi di danni ambientali, ma lascia alle stesse ampi margini di discrezionalità in ordine all'individuazione delle misure ritenute più efficaci, economiche ed efficienti in relazione a tutte le circostanze del caso concreto.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, n. 6250/2013.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[TAR del Lazio, Roma, sez. V, sentenza 26 marzo 2025, n. 6135\(Pres. Cavallo, Est. Gaglioti\)](#)

AMBIENTE - V.I.A. - Presupposti processuali - Criterio della vicinitas - Sufficienza

In tema di legittimazione a ricorrere, il provvedimento di VIA (o di esclusione di assoggettamento a VIA) è impugnabile dai soggetti legittimati dalla sola prossimità ai luoghi interessati dall'intervento (c.d. vicinitas) anche senza la dimostrazione di una lesione puntuale e, quindi, a maggior ragione da quelli che lamentano un pregiudizio diretto alla proprietà, senza che sia richiesta la dimostrazione anche di un danno certo all'ambiente giacché la tutela dell'ambiente si connota per una peculiare ampiezza del riconoscimento della legittimazione e del coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati, come è dimostrato dalle scelte legislative (di recepimento delle norme europee e della Convenzione di Aarhus) in tema di partecipazione alle procedure di VAS e di VIA, di legittimazione all'accesso alla documentazione in materia ambientale, di valorizzazione degli interessi diffusi anche quanto al profilo della legittimazione processuale. In tale ottica, pretendere la dimostrazione di un sicuro pregiudizio all'ambiente o alla salute, ai fini della legittimazione e dell'interesse a ricorrere, costituirebbe una probatio diabolica, tale da incidere sul diritto costituzionale di tutela in giudizio delle posizioni giuridiche soggettive. Ai fini della sussistenza delle condizioni dell'azione avverso provvedimenti lesivi dal punto di vista ambientale, il criterio della vicinitas - ovvero il fatto che i ricorrenti vivano abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell'intervento e comunque abbiano uno stabile e significativo collegamento con esso, tenuto conto della portata delle possibili esternalità negative - rappresenta quindi un elemento di per sé qualificante dell'interesse a ricorrere".

Conformi: Tar Lombardia, Brescia, sez. II, n. 312/2022.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

AMBIENTE - V.I.A. - Discrezionalità - Sindacato del giudice amministrativo - Limiti

In materia ambientale, la funzione tipica della V.I.A. è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, esercitata sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma anche di scelte amministrative discrezionali, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del Giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto.

Conformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 7987/2024.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

ATTO AMMINISTRATIVO

[TAR del Lazio, Roma, sez. V, sentenza 27 gennaio 2025, n. 1718 \(Pres. Spagnoletti, Est. Tascone\)](#)

ATTO AMMINISTRATIVO - Accesso ai documenti - Accesso cd. Difensivo ex art 24, comma 7, legge n. 241 del 1990 - Ammissibilità - Valutazione in astratto - Legittimità

In tema di accesso c.d. "difensivo", la pubblica amministrazione detentrica del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990.

Conformi: Cons. Stato, Ad. Plen., n. 19/2020; Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2021.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

ATTO AMMINISTRATIVO - Accesso ai documenti - Accesso cd. Difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241 del 1990 - Presupposti - Esigenze probatorie - Specificazione - Necessità

In tema di accesso c.d. "difensivo", l'istanza di accesso non è adeguatamente motivata attraverso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, dovendo invece essere dedotte in modo puntuale e specifico le finalità dell'accesso, al fine di consentire all'amministrazione detentrica del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta, sub specie di astratta pertinenza, con la situazione finale controversa.

Conformi: Cons. Stato, Ad. Plen., n. 19/2020; Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2021.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

ATTO AMMINISTRATIVO - Accesso ai documenti - Accesso cd. Difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241 del 1990 - Presupposti - Valutazione ex ante - Legittimità

In tema di accesso c.d. "difensivo", la necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento determina il nesso di strumentalità tra il diritto all'accesso e la situazione giuridica 'finale', nel senso che l'ostensione del documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, come il tramite per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica 'finale' controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio. La delibazione è condotta sull'astratta pertinenza della documentazione rispetto all'oggetto della res controversa.

Conformi: Cons. Stato, Ad. Plen., n. 19/2020; Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2021.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III ter, sentenza 30 gennaio 2025, n. 2051 \(Pres. Tuccillo, Est. Rossi\)](#)

ATTO AMMINISTRATIVO - Accesso ai documenti - Atti di gara - Reciproca messa a disposizione delle offerte tra i primi cinque classificati - Insussistenza di segreti tecnici o commerciali - È dovuta

In materia di accesso agli atti di gara, ove non siano configurabili ragioni di tutela dei segreti tecnici o commerciali, deve necessariamente operare la regola della reciproca messa a disposizione delle offerte fra i primi cinque classificati, senza che assuma, a tal fine, alcuna rilevanza che non vi siano altrui interessi difensivi da tutelare.

In motivazione, la Sezione ha precisato che per quanto concerne gli operatori economici collocati nei primi cinque posti della graduatoria, il codice dei contratti pubblici contempla: a) una "regola"; b) una "eccezione"; c) una "eccezione all'eccezione" (che fa dunque riespandere la "regola"). La "regola" è che a tali operatori sono resi reciprocamente disponibili i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione, nonché le offerte dagli stessi presentate; la "eccezione" è che la stazione appaltante o l'ente concedente proceda, su richiesta degli operatori interessati, all'oscuramento delle informazioni riservate; la "eccezione all'eccezione" è che, anche in presenza di segreti tecnici o commerciali, dev'essere comunque consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara. È solo in quest'ultima ipotesi che ha ragione di porsi il dubbio di compatibilità euro-unitaria manifestato dal Cons. Stato con l'ordinanza n. 8278/2024, dovendo in ogni altra ipotesi prevalere la regola dell'accessibilità.

Conformi: Tar Toscana, sentenza 25 settembre 2024, n. 1035.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi

ATTO AMMINISTRATIVO - Accesso ai documenti - Atti di gara - Termine di impugnazione abbreviato ex art. 36 d.lgs. n. 36/2023 - Decadenza dall'impugnazione delle decisioni sull'oscuramento - Possibilità di ottenere l'accesso dimostrando la stretta indispensabilità delle informazioni riservate - Sussiste

Anche allorquando sia preclusa la contestazione circa la sussistenza o meno dei presupposti dell'oscuramento, per essere decorso il termine di 10 giorni di cui all'art. 36, co. 4, del codice dei contratti, il concorrente può sempre sollecitare la stazione appaltante, mediante istanza di accesso, a valutare l'esistenza dei presupposti di ostensibilità delle informazioni riservate sulla base del giudizio di stretta indispensabilità. La determinazione della stazione appaltante sul punto potrà, poi, essere oggetto di impugnativa negli ordinari termini previsti dal rito in materia di accesso.

In motivazione, la Sezione ha precisato che l'accesso alle informazioni contenute nelle offerte può essere conseguito dai partecipanti alla gara o contestando la natura di informazioni riservate dei dati cui vorrebbero accedere ovvero dimostrando, senza porre in dubbio detta natura, che l'accesso all'informazione è indispensabile ai fini della difesa in giudizio. Quest'ultimo accertamento non può essere effettuato per la prima volta in giudizio, in quanto una diversa interpretazione implicherebbe che, a fronte della decisione della stazione appaltante sull'oscuramento, il concorrente che intendesse accedere all'informazione in quanto ritenuta strettamente indispensabile per la difesa in giudizio, ma senza contestarne la natura riservata, sarebbe costretto a impugnare un provvedimento che in realtà non intende censurare, ma che costituirebbe la mera occasione per l'instaurazione di un processo in cui il giudice sarebbe chiamato non già a decidere circa la legittimità del bilanciamento di interessi effettuato dall'Amministrazione, bensì a operare direttamente detto bilanciamento. Ne deriverebbe una radicale trasformazione del giudizio in materia di accesso, di cui non vi è traccia nella normativa, nonché un'indubbia commistione tra funzioni giurisdizionali e amministrative.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

ATTO AMMINISTRATIVO - Accesso ai documenti - Atti di gara - Termine di impugnazione abbreviato ex art. 36 d.lgs. n. 36/2023 - Mancata pubblicazione delle decisioni sull'oscuramento delle offerte - Decorre dalla data di conoscenza di tali decisioni

Anche in mancanza della messa a disposizione degli atti di gara secondo quanto previsto dall'art. 36 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, una volta che il richiedente sia venuto a conoscenza delle ragioni dell'oscuramento per avergli l'Amministrazione comunicato la propria decisione (a prescindere dalla legittimità della relativa manifestazione), egli ha l'onere di impugnare tale determinazione entro il termine di 10 giorni, decorrenti, ovviamente, dalla comunicazione della decisione.

In motivazione, la Sezione ha ricordato che, come si ricava dalla giurisprudenza unionale (Corte di giustizia dell'Unione europea, sez. IV, 14 febbraio 2019, C-54/18, *Cooperativa Animazione Valdocco Soc. coop. soc. Impresa Sociale Onlus*), ricorsi efficaci contro le violazioni

delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici possono essere unicamente garantiti qualora i termini imposti per proporre tali ricorsi inizino a decorrere solo dalla data in cui il ricorrente abbia avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza della presunta violazione di dette disposizioni. Pertanto, dal momento in cui il richiedente viene a conoscenza della determinazione dell'Amministrazione e delle ragioni poste a suo fondamento, decorre il termine perentorio di cui all'art. 36, co. 4, del codice dei contratti, a prescindere dall'intervenuta messa a disposizione degli atti di gara ai sensi dell'art. 36, co. 1, del medesimo codice.

Conformi: non risultano precedenti esattamente in termini. Successivamente, in termini, Cons. Stato, sez. V, sentenza 24 marzo 2025, n. 2384.

Difformi: Tar Lombardia, Milano, sez. IV, sentenza 30 settembre 2024, n. 2520, secondo cui in caso di mancata messa a disposizione degli atti di gara ai sensi dell'art. 36, co. 1, del codice dei contratti si applica il rito ordinario sull'accesso; Tar Abruzzo, L'Aquila, sentenza 11 novembre 2024, n. 470, secondo cui dall'articolo 36, commi 3 e 4, si evince che tutte le decisioni sulle eventuali richieste di oscuramento, implicite od esplicite, devono essere impugnate entro il termine decadenziale di dieci giorni decorrente dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 2 gennaio 2025, n. 55 \(Pres. Morabito, Est. Corbi\)](#)

ATTO AMMINISTRATIVO - Accesso ai documenti- Detenzione del documento - Dichiarazione responsabile di mancato possesso - Efficacia - Sussiste

Ai fini dell'accesso ai sensi degli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990, spetta all'istante dimostrare che l'amministrazione interpellata detenga il documento richiesto, avendolo formato o ricevuto. L'esercizio del diritto di accesso presuppone che l'amministrazione abbia la materiale disponibilità dell'atto, non potendosi fondare su mere ipotesi o presunzioni.

In motivazione, il Collegio ha ribadito che, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa ostensiva, la prova della detenzione grava sull'istante, non potendo gravare sull'amministrazione un onere probatorio di tipo negativo. È pertanto legittimo il diniego fondato su una dichiarazione di mancato possesso del documento in questione, in mancanza di elementi certi che dimostrino il contrario.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, nn. 7787/2023, 2142/2020.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 19 maggio 2025, n. 9513 \(Pres. Riccio, Est. Vigliotti\)](#)

ATTO AMMINISTRATIVO - Accesso ai documenti- Fascicolo personale del dipendente - Limiti oggettivi all'ostensione

In materia di accesso agli atti avente ad oggetto il fascicolo personale del dipendente pubblico, l'Amministrazione è tenuta a consentire l'ostensione dell'intera documentazione effettivamente esistente e nella propria disponibilità, anche in assenza di una analitica elencazione da parte

dell'interessato. Tale obbligo non si estende agli atti non detenuti dall'Amministrazione, né a quelli già nella disponibilità dell'istante o agevolmente acquisibili tramite accesso ai sistemi informatici istituzionali, né implica un dovere di formazione documentale o di attivazione presso altre strutture amministrative in mancanza di obblighi giuridici di trasmissione.

Il Collegio ha ribadito che il diritto di accesso ex artt. 22 ss. L. 241/1990 assume, nei confronti del fascicolo personale del dipendente, la forma di diritto soggettivo pieno, che si estende a tutti gli atti che lo riguardano, anche ove non specificamente elencati. Tuttavia, l'obbligo di ostensione è circoscritto alla documentazione esistente e nella disponibilità dell'Ente, restando esclusa ogni attività istruttoria volta alla creazione, ricostruzione o ricerca presso terzi di documenti non nella materiale disponibilità dell'Amministrazione destinataria dell'istanza.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 26 febbraio 2025, n. 4268 \(Pres. Riccio, Est. Vigliotti\)](#)

ATTO AMMINISTRATIVO - Accesso ai documenti- Procedura concorsuale - Incarichi dirigenziali ad interim

Sussiste l'interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli artt. 22 ss. L. n. 241/1990, in capo ai candidati idonei non vincitori inseriti in graduatorie concorsuali vigenti, con riferimento alla documentazione relativa al conferimento di incarichi dirigenziali ad interim, qualora l'ostensione sia strumentale alla verifica del rispetto del principio di priorità dello scorrimento rispetto a forme temporanee di copertura. In tal caso, non può ritenersi l'istanza generica o esplorativa, ove riferita ad atti specificamente indicati e connessi alla posizione giuridica dei richiedenti.

Il Collegio ha rilevato che l'istanza era finalizzata ad accedere a determinazioni, verbali e atti di motivazione relativi al conferimento di incarichi ad interim, richiesti dai ricorrenti per verificare la legittimità della scelta amministrativa in luogo dello scorrimento della graduatoria. Ha ritenuto illegittimo il diniego opposto da ADM, evidenziando che la richiesta era specifica, riferita ad atti individuati e rilevanti rispetto alla posizione degli istanti. La documentazione richiesta era dunque funzionale alla tutela di una posizione giuridicamente rilevante, trattandosi di candidati idonei in graduatoria vigente all'epoca dei fatti.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[TAR del Lazio, Roma, sez. V, sentenza 31 gennaio 2025, n. 2288 \(Pres. Di Nezza, Est. Verlengia\)](#)

ATTO AMMINISTRATIVO - Mancata impugnazione - Carenze di interesse - Improcedibilità

In tema di interesse a ricorrere, l'adozione di un nuovo atto, quando non sia meramente confermativo di un provvedimento precedente, ma rappresenti invece una rinnovata espressione della funzione amministrativa, comporta la pronuncia d'improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto originariamente impugnato a quello che lo sostituisce.

Conformi: Cons. Stato, sez. VI, n. 3352/2023; Cons. Stato, sez. VI, n. 9147/2023; Tar del Lazio, Roma, sez. V ter, n. 15421/2024.

Difformi: non si segnalano specifici precedenti difformi.

ATTO AMMINISTRATIVO - Atto meramente confermativo e atto di conferma - Presupposti - Differenze

In materia di atto amministrativo, la figura dell'atto meramente confermativo ricorre qualora l'amministrazione si limiti a prospettare che non vi sono motivi per riaprire il procedimento e per procedere a una nuova valutazione; in tale evenienza, essa non fa che ripetere la precedente determinazione, senza alcuna nuova valutazione dei fatti e degli elementi istruttori offerti dal privato. Nel caso del provvedimento di conferma, invece, l'amministrazione adotta un atto del medesimo contenuto di quello previamente emesso, ma dopo una nuova considerazione della fattispecie concreta e, soprattutto, dopo una nuova istruttoria.

Conformi: Cons. Stato, sez. II, n. 10814/2023.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

ATTO AMMINISTRATIVO - Convalida - Sanatoria dell'atto viziato

In materia di convalida, la pubblica amministrazione ha la facoltà di convalidare i propri atti affetti da illegittimità attraverso una manifestazione di volontà intesa ad eliminare il vizio da cui l'atto stesso è inficiato. Ed invero, il comma 2 dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 fa espressamente "salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole".

Conformi: Cons. Stato, sez. VI, n. 9147/2023.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II ter, sentenza 19 febbraio 2025, n. 3681 \(Pres. Scala, Est. Cicchese\)](#)

ATTO AMMINISTRATIVO - Motivazione - Integrazione postuma negli scritti difensivi - Inammissibilità - Sussiste

Il provvedimento amministrativo deve contenere una motivazione chiara, puntuale e intellegibile. La sua insufficienza non può essere sanata attraverso l'esposizione argomentativa contenuta nei successivi scritti difensivi dell'amministrazione. Non è pertanto consentito integrare post factum la motivazione dell'atto con allegazioni difensive, le quali non possono sopperire a carenze sostanziali presenti nel testo originario.

In motivazione, il Collegio ha evidenziato che la motivazione del provvedimento impugnato risulta eccessivamente stringata e non chiaramente intellegibile, specie nei profili relativi alla carenza dell'ordinamento interno democratico e della rilevanza nazionale delle attività svolte. Le precisazioni contenute nella memoria dell'amministrazione non sono idonee a colmare tali lacune, trattandosi di elementi sopravvenuti privi di valore motivazionale.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III ter, sentenza 10 febbraio 2025, n. 2958 \(Pres. Tuccillo, Est. Gallucci\)](#)

ATTO AMMINISTRATIVO - Procedimento in genere - Preavviso di rigetto - Procedimenti di riesame - Non è previsto

Nel procedimento di riesame di cui all'art. 56, comma 8, del D.L. 76/2020, convertito (con modificazioni) dalla L. 120/2020, non è necessaria la trasmissione del preavviso di rigetto, essendo già chiari i contorni della vicenda, caratterizzata dall'accertamento da parte del GSE di una violazione rilevante e grave, ossia preclusiva dell'accesso agli incentivi. Le garanzie procedurali sono poste a protezione di interessi concreti, hanno carattere sostanziale e non devono risolversi in inutili aggravii procedurali, in contraddizione con i fondamentali canoni di efficienza e speditezza del procedimento amministrativo.

In motivazione, la Sezione ha precisato che laddove vengano in rilievo procedimenti di riesame di valutazioni già effettuate rispetto alle quali non emergono sopravvenienze idonee a modificare il quadro fattuale di riferimento, non può affermarsi alcun obbligo di instaurare una ulteriore interlocuzione procedimentale prima dell'adozione della decisione finale, che potrebbe portare all'attenzione dell'Amministrazione procedente solo questioni già rese note con l'istanza di riesame. Il che rende irrilevanti le modifiche apportate al comma 2 dell'art. 21-octies della L. 241/1990 dall'art. 12, comma 1, lett. i), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020.

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. III ter, n. 21696/2024.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 20 maggio 2025, n. 9702 \(Pres. Licheri, Est. Corbi\)](#)

ATTO AMMINISTRATIVO - Rettifica - Natura - Interesse a ricorrere - Inammissibilità del ricorso contro atti meramente confermativi o privi di lesività autonoma

È inammissibile il ricorso proposto avverso un atto di rettifica di un precedente ordine di demolizione, qualora quest'ultimo non sia stato impugnato, trattandosi di atto di secondo grado privo di autonoma lesività, volto esclusivamente alla correzione di un errore materiale e non costituente espressione del potere di riesame. In tal caso, l'eventuale nuova assegnazione del termine per la demolizione si configura come mera conseguenza automatica della rinnovata notificazione e non come espressione di una nuova valutazione discrezionale dell'Amministrazione.

Il Collegio ha qualificato i provvedimenti impugnati come meri atti di rettifica degli originari ordini di demolizione, in quanto volti esclusivamente a correggere una svista nella qualificazione soggettiva della destinataria (da "comproprietaria responsabile" a "comproprietaria non responsabile" e viceversa), senza alcuna modifica nella descrizione degli abusi o nell'esercizio del potere sanzionatorio. È stato evidenziato che l'Amministrazione, nel procedere alla rettifica, non ha svolto nuova istruttoria, ma si è limitata a riportare correttamente dati già acquisiti. La successiva assegnazione di un termine per adempiere è stata ritenuta conseguenza necessitata della nuova notificazione e non indice di autonoma lesività dell'atto rettificativo, escludendosi così la sussistenza dell'interesse a ricorrere.

Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2306; Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2014, n. 1036; Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 22 marzo 2021, n. 213.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza 24 marzo 2025, n. 5971 \(Pres. Mangia, Est. Fiorani\)](#)

ATTO AMMINISTRATIVO - Silenzio assenso - Permesso di costruire - Provvedimento espresso tardivo - Inefficacia - Possibili profili di illegittimità edilizia - Rilevanza solo in autotutela

Il silenzio assenso sul permesso di costruire si perfeziona sul piano procedimentale, anche in presenza di possibili profili di illegittimità edilizia, che rilevano solo ai fini dell'eventuale esercizio dell'autotutela. Ne consegue l'inefficacia del provvedimento espresso tardivamente adottato, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990.

In motivazione, il Collegio ha chiarito che la legittimità dell'intervento edilizio non costituisce condizione per il perfezionarsi del silenzio assenso, la cui formazione opera sul piano procedimentale e non sostanziale. Eventuali vizi dell'intervento possono essere valutati successivamente in sede di autotutela, ma non impediscono l'acquisto del titolo per *silentium* né legittimano un intervento espresso tardivo.

Conformi: Cons. Stato, sez. VI, n. 5746 del 2022; Cons. Stato, sez. IV, n. 8156 del 2023; Cons. Stato, sez. VI, n. 2459 del 2024; Tar Campania, Napoli, sez. VI, n. 1388 del 2024; Tar Campania, Salerno, sez. II, n. 1195 del 2024.

Difformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 1629 del 2021.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III ter, sentenza 17 marzo 2025, n. 5470 \(Pres. Tuccillo, Est. Rossi\)](#)

ATTO AMMINISTRATIVO - Soccorso istruttorio - Procedure concorsuali - Limiti

Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.

In motivazione, la Sezione ha precisato che il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché consentire a un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della *par condicio*.

Conformi: Cons. Stato, sez. VII, sentenza 8 agosto 2022, n. 7000.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

[Tar del Lazio, Roma, sez. I, sentenza 27 gennaio 2025, n. 1586 \(Pres. Petrucciani - Est. Viggiano\)](#)

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Pratiche commerciali scorrette - Recensioni on line - Diligenza professionale

Costituisce pratica commerciale scorretta la diffusione, tramite piattaforme on-line, di recensioni non autentiche (nella specie, evidenziando una percentuale fuorviante di clienti soddisfatti). La delega ad una piattaforma terza del compito di raccogliere le recensioni sul proprio operato non esonera il professionista da responsabilità per culpa in vigilando.

In motivazione la sezione ha precisato che la diffusione delle recensioni non corrette è idonea a sviare la scelta consumeristica e la predisposizione di sistemi incentivanti di

remunerazione imperniati sui positivi giudizi pubblicati on-line induce il dipendente a comportamenti opportunistici che possono trarre in inganno il consumatore.

Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2023, n. 6177; Tar del Lazio, Roma, sez. I, 14 novembre 2023, n. 16970.

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento sanzionatorio - Pratiche commerciali scorrette - Indicazione del prezzo

La prospettazione di un determinato prezzo composto in maniera differente da quanto poi effettivamente praticato al consumatore costituisce un'incompletezza informativa che rende inesatta la percezione della convenienza economica dell'offerta.

Precedenti: Cons. Stato, sez. VI, 12 dicembre 2014, n. 6050.

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento sanzionatorio - Pratiche commerciali scorrette - Quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria

Va esclusa la necessità di un contraddittorio preventivo sull'importo della sanzione: invero, la comminazione della stessa presuppone l'avvenuto accertamento dell'illecito, circostanza rimessa al collegio dell'Autorità e non anche all'ufficio istruttorio. Pertanto, imporre un contraddittorio sul quantum economico determinerebbe una sorta di vincolo sul collegio, circoscrivendone di fatto la libertà nell'apprezzamento o meno della sussistenza della pratica scorretta. Sotto un profilo speculare, onerare il professionista di evidenziare le proprie difese anche sulla somma da comminare, imporrebbe, nella sostanza, una sorta di (inammissibile) ammissione di responsabilità.

La dosimetria della sanzione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del collegio dell'Autorità che è tenuto ad esercitare il proprio potere sanzionatorio sulla base degli elementi portati dall'ufficio istruttorio e dal privato, nel rispetto dei limiti posti dalle disposizioni di legge applicabili (in primo luogo l'art. 11 l. 24 novembre 1981, n. 689).

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento sanzionatorio - Pratiche commerciali scorrette - Recensioni on line - Istruttoria

Le pratiche commerciali scorrette costituiscono illeciti di pericolo, relativamente ai quali non è necessaria l'effettiva lesione del bene giuridico protetto dalla norma, essendo sufficiente l'esposizione al rischio di un pregiudizio, secondo una valutazione di prognosi postuma.

Precedenti: Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2022, n. 203; Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2022, n. 161.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I, sentenza 10 marzo 2025, n. 4971 \(Pres. Petrucciani - Est. Viggiano\)](#)

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Pratiche commerciali scorrette – Responsabilità solidale dell'amministratore e socio unico delle società sanzionate

La pratica commerciale scorretta (vietata dall'art. 20 cod. cons.) configura una fattispecie soggettivamente imputabile ad un professionista, ossia «qualsiasi persona fisica o giuridica che [...] agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale», (così art. 18, comma 1, lett. b) cod. cons.): è manifesto, quindi, che già la norma primaria considera anche la persona giuridica quale soggetto attivo dell'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 27 cod. cons. Sulla base della teoria della c.d. parent company liability, nel caso di unitarietà dell'impresa, debbono essere sanzionati (in solido) tutti i varî soggetti giuridici coinvolti nell'illecito. Nondimeno, tale estensione della responsabilità non consegue ipso iure dall'esistenza di un qualche collegamento tra le società o tra queste e i loro soci, ma deve esser provata dall'Autorità chiamata ad irrogare la sanzione allegando gli elementi che dimostrino come la società madre (o il socio dominante) abbia la capacità di esercitare un'influenza determinante sulla figlia e come questo potere sia in concreto stato esercitato.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I, sentenza 17 febbraio 2025, n. 3410 \(Pres. Est. Petrucciani\)](#)

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI – Autorità garante per la concorrenza e il mercato – Pratiche commerciali scorrette – Segnalazione – Archiviazione – Limiti del sindacato giurisdizionale

Il sindacato sul provvedimento con cui l'Autorità archivia una determinata denuncia o comunque rifiuta di intervenire segue le regole generali del processo di legittimità, ossia si concretizza in un controllo sulla ragionevolezza, la logicità e la coerenza della motivazione e sull'adeguatezza e proporzionalità dell'attività istruttoria svolta, dovendosi evitare nel contempo attività manifestamente insufficienti ed all'opposto non dovendosi dare corso ad ulteriori attività meramente defatigatorie in presenza di approfondimenti adeguati.

Precedenti: Tar del Lazio, Roma, sez. I, 15 marzo 2022, n. 2940; Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2022, n. 538; Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2022, n. 538.

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI – Autorità garante per la concorrenza e il mercato – Pratiche commerciali scorrette – Segnalazione – Poteri istruttori dell'Autorità – Discrezionalità

L'avvio di un procedimento istruttorio rientra nei poteri discrezionali dell'Autorità garante, che deve valutare se gli elementi prodotti configurino la sussistenza di condotte che possono avere un rilievo nell'ambito del sistema della concorrenza.

Nell'esercizio di tale discrezionalità l'Autorità non è tenuta ad approfondire ogni punto della segnalazione di illecito, essendo sufficiente che esamini complessivamente i temi posti alla sua attenzione, cogliendone le linee essenziali; l'Autorità, infatti, si muove in un ambito diverso da quello dell'indagine penale, retta dal principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione, per cui ad ogni segnalazione non deve necessariamente conseguire l'avvio di una approfondita attività istruttoria, ma un vaglio preliminare - condotto anche in modo sintetico - da cui scaturirà l'archiviazione o l'avvio di un'indagine più complessa.

Precedenti: Tar del Lazio, Roma, sez. I, 17 giugno 2014, n. 9193.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I, sentenza del 17 febbraio 2025, n. 3409 \(Pres. Politi – Rel. Fanizza\)](#)

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI – Autorità garante per la concorrenza e il mercato – Provvedimento sanzionatorio – Abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 TFUE – Attività agonistiche e non agonistiche – Sanzioni – Federazione Italiana Giuoco Calcio

Ai fini della definizione di attività sportiva agonistica assume importanza il legame tra l’agonismo e l’obbligo di possedere apposite certificazioni sanitarie perché, diversamente, si potrebbe propugnare una visione dell’attività agonistica come esasperazione incontrollata dello sforzo fisico, quindi in aperto contrasto con la visione dello sport promossa dalla Costituzione, la quale all’art. 33, comma 7 prevede che “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

Lo sport è, quindi, concepito come elemento di promozione del benessere psicofisico, in piena sintonia con la tutela della salute, cioè di un diritto fondamentale dell’individuo.

È, pertanto, illegittima la sanzione irrogata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio sull’assunta contestazione di una dilatazione illegittima, da parte della stessa FIGC, dell’ambito dell’attività agonistica, la cui regolazione anche in chiave limitativa è ascritta ai poteri federali mediante la previsione dell’età di 12 anni quale criterio informatore e definitorio.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I, 3 aprile 2025, n. 6720 \(Pres. Petrucciani - Est. Viggiano\)](#)

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Provvedimento sanzionatorio – Colpa – Presunzione

Nel caso di sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato la colpa è presunta, spettando all’impresa dimostrare di aver operato con la dovuta diligenza.

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. I, 14 giugno 2024, n. 12069; Cass. civ, sez. II, 9 marzo 2020, n. 6625.

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Provvedimento sanzionatorio – Pratiche commerciali scorrette – Configurabilità – Abuso posizione

L’aggressività della pratica commerciale idonea all’adozione di un provvedimento sanzionatorio da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato non deve essere necessariamente collegata a condotte minacciose o estorsive, risultando sufficiente uno sfruttamento della posizione di forza del professionista che possa (astrattamente) incidere sulla scelta del consumatore.

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto da una società operante nel settore della vendita al dettaglio e all'ingrosso di mobili, elettrodomestici e altri complementi per l'arredo avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) a seguito dell'accertamento di una complessa pratica commerciale scorretta, vietata ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons.). Nel dettaglio, l'Autorità censurava una serie di condotte del professionista - riunite in un'unica complessiva pratica commerciale scorretta e aggressiva - consistenti nella consegna di prodotti difettosi o viziati, tali non essere idonei all'uso per il quale erano stati acquistati, nonché nella gestione negligente dell'assistenza post vendita, escludendo il riconoscimento della garanzia sia legale sia convenzionale, ostacolando così l'esercizio, da parte dei consumatori, dei diritti nascenti dal contratto.

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. I, 12 maggio 2023, n. 8209.

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento sanzionatorio - Pratiche commerciali scorrette - Configurabilità - Consegna incompleta - Oneri consumatore

In tema di pratiche commerciali scorrette, deve ritenersi manifestamente negligente l'operato di un professionista che consegna regolarmente in maniera incompleta la merce ordinata, non essendo sufficiente a garantire la correttezza dell'operato la cautela circa il ritorno in magazzino in giornata laddove detta misura risultai adottata solo per consegne in un limitato raggio di azione (30 km) e comunque nelle sole ipotesi di immediata (ossia al momento della consegna) scoperta della carenza del prodotto, con conseguente onere del consumatore di controllare nell'immediato la completezza dei prodotti acquistati anche in presenza di ordini complessi come le cucine, costituendo detta pratica un serio ostacolo per l'esercizio dei diritti del consumatore.

Conformi: non si rinvergono precedenti conformi.

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento sanzionatorio - Pratiche commerciali scorrette - Configurabilità - Post vendita - Esercizio diritto consumatori - Inibizione

Una pratica commerciale può essere considerata aggressiva anche se incide sulla fase successiva all'operazione commerciale (art. 19, comma 1 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo), quando tocca l'effettiva possibilità di esercizio dei diritti dei consumatori (es. il recesso o il rimborso o l'assistenza post vendita).

Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 25 ottobre 2024, n. 8520.

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Provvedimento sanzionatorio - Pratiche commerciali scorrette - Configurabilità - Standard diligenza - Correttezza complessiva

In materia di pratiche commerciali aggressive, ai fini dell'individuazione dello standard di diligenza esigibile da un professionista, è necessario rifarsi alla correttezza dell'operato del professionista in senso complessivo, ossia anche oltre il singolo rapporto negoziale.

Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 2018, n. 4110.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I quater, sentenza 27 marzo 2025, n. 6216 \(Pres. Ciliberti - Rel. Lauro\)](#)

**AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità nazionale anticorruzione
- Contratti pubblici - Termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di contratti pubblici - Rito applicabile**

Con la novella introdotta dal d.lgs. n. 36/2023, i provvedimenti dell'Anac in materia di contratti pubblici, anche se impugnati autonomamente e non in connessione con atti di gara sono soggetti al rito ex art. 120 c.p.a. e non a quello ex art. 119 c.p.a., con tutte le relative implicazioni, a partire dal termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso di primo grado (non più di 60 giorni), ai sensi del novellato art. 120 c.p.a. Il termine si applica indistintamente a tutti i provvedimenti dell'Anac che riguardano la competenza in materia di appalti pubblici, comprese, quindi, le sanzioni applicate ai sensi dell'art. 222, d.lgs. n. 36/23.

**AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità nazionale anticorruzione
- Provvedimento sanzionatorio - Natura perentoria dei termini procedurali**

Nell'ambito dei procedimenti sanzionatori, i termini procedurali - reputati generalmente ordinatori - sono perentori, per ragioni che risiedono nella potenziale afflittività dell'esito del procedimento e nella correlata esigenza di contenere la risposta repressiva in un ambito di stretta legalità.

Nell'ambito dei procedimenti sanzionatori trova applicazione il principio di "stretta tipicità legale", tale per cui "per una ragione anche di interesse pubblico superiore, il potere sanzionatorio va esercitato a non eccessiva distanza dai fatti che ne costituiscono il fondamento: ciò anche per la particolare afflittività della potestà sanzionatoria, essendo i procedimenti sanzionatori "micromodelli" di processi penali laddove l'ordinamento ritiene sufficiente restare all'interno dell'ordinamento amministrativo (così Cons. Stato, VI, 19 gennaio 2021, n. 584)".

La peculiarità del procedimento sanzionatorio giustifica la deroga rispetto al generale paradigma del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990, in cui è pacifico, invece, che lo spirare del termine per provvedere non determina conseguenze invalidanti sul provvedimento tardivamente adottato. È evidente, infatti, che il carattere effettivo e dissuasivo della sanzione è fortemente condizionato dal rispetto della tempistica procedimentale, poiché se l'irrogazione della sanzione avvenisse a distanza di tempo sia dalla sua commissione che dal suo accertamento potrebbe fallire il suo obiettivo.

Tale orientamento, formatosi nel vigore della precedente disciplina, trova conferma anche in quella attuale, adottata in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/23, con Delibera n. 271 del 20 giugno 2023 (Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36), trattandosi di principi dall'evidente carattere generale che devono informare tutti i procedimenti che conducono all'applicazione di una sanzione ai sensi della l. n. 689/81.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I quater, sentenza 18 aprile 2025, n. 7790 \(Pres. Ciliberti - Est. Aragno\)](#)

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI - Autorità nazionale anticorruzione - Sanzioni - Falsa dichiarazione - Dichiarazioni omesse e/o reticenti – Applicabilità art. 213, co. 13, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Può accadere che il procedimento sanzionatorio, pur innescato dalla segnalazione da parte della stazione appaltante di una presunta «falsa dichiarazione o falsa documentazione», ai sensi dell'art. 80, co. 12, del d.lgs. 50/2016, non approdi poi alla sanzione interdittiva prevista da quest'ultima norma, perché l'Autorità accerta il difetto dell'elemento soggettivo («dolo o colpa grave») oppure di quello oggettivo («la falsa dichiarazione»). In tali casi residua, tuttavia, la possibilità, se la dichiarazione falsa è stata resa con colpa lieve oppure se la dichiarazione non è falsa ma «omessa» o «reticente», di irrogare la sola sanzione pecuniaria, a norma dell'art. 213, co. 13, del d.lgs. 50/2016, che, in conformità al principio di proporzionalità, consente di intercettare violazioni meno gravi all'obbligo di diligenza e trasparenza comunque gravante sull'operatore economico. Questa differenziazione si ritrova anche nel d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che riproduce il contenuto degli artt. 80, co. 12, e 213, co. 13, del d.lgs. 50/2016, rispettivamente, negli artt. 96, co. 15, e 222, co. 13. Dalle superiori considerazioni deriva che non esiste una corrispondenza fissa tra la dichiarazione non veritiera sanzionata dall'art. 213, co. 13, del d.lgs. 50/2016 e una specifica figura di illecito professionale ex art. 80, co. 5, del d.lgs. 50/2016. Il confine che separa le varie fattispecie contemplate da quest'ultima norma è, pertanto, talvolta sottile – se non addirittura mobile – sicché, dinanzi alla frequente coesistenza, all'interno di un medesimo fatto concreto, di più condotte dell'operatore economico, ciascuna suscumbibile in una diversa categoria di illecito professionale, è possibile che la stazione appaltante ritenga prevalenti, nel giudizio sull'inaffidabilità dell'impresa, le carenze esecutive sulle omissioni dichiarative ed escluda così il concorrente in forza della lett. c) o c-quater) del co. 5, senza che questo equivalga ad una «assoluzione piena» dalle seconde. Anche secondo il giudice d'appello, non «si può ritenere che i poteri afflittivi intestati alla Anac dagli artt. 80 comma 12 e 213 comma 13 del d. lgs. n. 50 del 2016 si sovrappongano e mutuino il relativo perimetro dalle cause escludenti di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016. Le cause di esclusione, infatti, sono accertate dalla stazione appaltante sulla base del solo presupposto oggettivo previsto dalle singole fattispecie escludenti e al fine di escludere un operatore “indegno” di risultare affidatario della specifica commessa in gara, mirando pertanto a garantire il perseguimento dell'interesse pubblico alla cui soddisfazione è preordinata la specifica procedura in corso. Inoltre esse sono spesso accompagnate, specie in relazione alle cause di esclusione facoltative, da valutazioni di affidabilità che attengono alla specifica procedura di gara e richiedono di valutare la complessiva condotta dell'operatore economico nell'ambito della stessa, con uno scrutinio che risulterebbe difficilmente demandabile a un soggetto che non è coinvolto nella procedura come l'Anac» (Cons. Stato, V, 21 novembre 2023, n. 9964).

BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

[Tar del Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza 3 febbraio 2025, n. 2409 \(Pres. Mangia, Est. Giorgini\)](#)

**BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI – Attestato di libera circolazione
- Diniego – Criteri di qualità, rarità e rilevanza – Applicazione degli Indirizzi ministeriali
- Legittimità – Sussiste**

Il diniego dell'attestato di libera circolazione può essere legittimamente fondato sulla ricorrenza, anche congiunta, dei criteri di qualità esecutiva, rarità e rilevanza documentaria della rappresentazione, indicati nel d.m. 6 dicembre 2017, n. 537, quando la motivazione dell'Amministrazione risulti congrua e tecnicamente attendibile.

Nella fattispecie, il Collegio ha ritenuto corretta l'applicazione degli Indirizzi ministeriali in materia, evidenziando come l'Amministrazione avesse riscontrato: i) la qualità esecutiva dell'opera, confermata da valutazioni tecniche convergenti; ii) la rarità, per l'unicità dell'esemplare in Italia rispetto alle versioni all'estero; iii) la rilevanza documentaria della composizione, utile alla comprensione del lavoro nelle botteghe fiorentine rinascimentali. Le diverse opinioni espresse dalla ricorrente non hanno superato il livello dell'alternativa valutativa e non sono idonee a smentire la legittimità dell'apprezzamento amministrativo.

Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 13 ottobre 2023, n. 8983; Cons. Stato, sez. VI, 19 novembre 2024, n. 9285.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

**BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI – Attestato di libera circolazione
- Supplemento istruttorio – Apporto tecnico della Direzione generale – Legittimità – Sussiste.**

È legittima, nel procedimento previsto dall'art. 68 del d.lgs. n. 42/2004, l'acquisizione da parte della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio di ulteriori pareri specialistici esterni anche successivamente al parere dell'Ufficio esportazione, in quanto rientrante nei poteri di direzione e coordinamento previsti dall'art. 16, comma 1, del d.P.C.M. n. 169/2019.

In motivazione, il Collegio ha rilevato che l'intervento istruttorio successivo, richiesto alle Gallerie degli Uffizi, ha rafforzato la completezza della valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione, senza incidere sul corretto svolgimento procedimentale.

Conformi: Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 19 febbraio 2024, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, 13 ottobre 2023, n. 8983.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

**BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI – Attestato di libera circolazione
- Termine procedimentale – Natura ordinatoria – Sussiste**

Nel procedimento per il rilascio dell'attestato di libera circolazione, il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 68, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 ha natura ordinatoria, non essendo prevista alcuna sanzione per la sua inosservanza né potendo operare il silenzio assenso, espressamente escluso dall'art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990 per i procedimenti in materia di beni culturali.

In motivazione, la Sezione ha richiamato la funzione acceleratoria del termine e l'assenza di effetti decadenziali, ribadendo l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza della medesima Sezione.

Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 20 luglio 2021, n. 5640; Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2019, n. 1643; Tar Veneto, sez. II, 2 luglio 2024, n. 1692; Tar del Lazio, Roma, sez. II quater, 14 ottobre 2016, n. 10272.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza 9 gennaio 2025, n. 430 \(Pres. Mangia, Est. Giorgini\)](#)

BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Attestato di libera circolazione - Diniego - Successiva dichiarazione di interesse culturale - Nesso di presupposizione e consequenzialità - Invalidità derivata - Sussiste

Sussiste invalidità derivata del provvedimento con cui è dichiarato l'interesse culturale ex art. 13 del d.lgs. n. 42/2004, qualora esso sia consequenziale al precedente diniego dell'attestato di libera circolazione e si fondi, senza rinnovata istruttoria, sulle stesse valutazioni ritenute illegittime in sede giurisdizionale con riferimento al primo provvedimento. In presenza di un nesso di presupposizione e consequenzialità tra i due atti, il vizio del primo si trasmette al secondo.

In motivazione, la Sezione ha precisato che la procedura di dichiarazione dell'interesse culturale si è sviluppata come mero sviluppo consequenziale dell'istruttoria già svolta in sede di diniego dell'attestato ex art. 68 del d.lgs. n. 42/2004, senza nuova e autonoma valutazione, determinando così un effetto viziante per invalidità derivata.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza 7 aprile 2025, n. 6903 \(Pres. Mangia, Est. Fiorani\)](#)

BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI- Attestato di libera circolazione - Natura giuridica - Distinzione tra attestato ex art. 68 d.lgs. n. 42/2004 e attestato "a scarico" ex art. 5, comma 2, d. m. n. 246/2018

L'attestato di libera circolazione "a scarico", rilasciato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.m. n. 246/2018, si distingue dall'attestato previsto dall'art. 68 del d.lgs. n. 42/2004 per la diversa funzione giuridica: il primo ha natura meramente dichiarativa e vincolata, limitandosi ad attestare l'assenza dei presupposti per un interesse culturale, mentre il secondo costituisce un provvedimento autorizzatorio discrezionale.

In motivazione, il Collegio ha chiarito che l'attestato "a scarico" è riferito a beni già oggetto di dichiarazione negativa di interesse culturale o comunque esclusi in via presuntiva dall'ambito di tutela. Esso non presuppone un'attività istruttoria tecnica discrezionale, né

l'attualità del vincolo culturale. Al contrario, l'attestato ex art. 68 rappresenta l'esito di una valutazione sostanziale sui parametri di qualità, rarità e rilevanza. Da ciò discende una differente natura giuridica e un distinto regime impugnatorio e regolatorio.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza 7 aprile 2025, n. 6903 \(Pres. Mangia, Est. Fiorani\)](#)

BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Attestato di libera circolazione "a scarico" - Validità temporale - Illegittimità delle circolari ministeriali che fissano un termine triennale

È illegittima la previsione di un termine triennale di validità per l'attestato "a scarico" contenuta nelle circolari ministeriali n. 28/2020 e n. 25/2022, poiché la durata di efficacia degli atti abilitanti alla libera circolazione dei beni culturali può essere disciplinata solo mediante regolamento adottato ex art. 72 del d.lgs. n. 42/2004 e art. 1, comma 176, l. n. 124/2017.

In motivazione il Collegio ha rilevato che l'introduzione di un limite temporale tramite circolari prive di valore normativo contrasta con i principi di legalità e di riserva di legge in materia di circolazione dei beni culturali, non potendo tali atti innovare l'ordinamento né incidere sull'efficacia di provvedimenti vincolati.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza 28 gennaio 2025, n. 1875 \(Pres. Mangia, Est. Giorgini\)](#)

BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Parere della Soprintendenza - Silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni - Inapplicabilità - Sussiste

L'istituto del silenzio assenso orizzontale tra pubbliche amministrazioni, previsto dall'art. 17-bis della legge n. 241/1990, non si applica al parere della Soprintendenza reso nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Trattandosi di un parere tecnico-espressivo di interessi culturali costituzionalmente protetti, la sua mancanza o tardività non può considerarsi tacitamente sostituita dal decorso del termine.

In motivazione, la Sezione ha richiamato l'orientamento del Consiglio di Stato che esclude l'operatività del silenzio assenso tra amministrazioni quando è coinvolto un interesse pubblico qualificato, come quello alla tutela paesaggistica, affidato a un'autorità dotata di specializzazione tecnica.

Conformi: Cons. Stato, sez. IV, nn. 2584/2022, 2640/2021, 2836/2023; sez. VI, n. 4098/2022.

Difformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 8610/2023; Tar Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 2506/2024.

BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Parere tardivo della Soprintendenza - Natura non vincolante - Onere motivazionale della P.A. - Sussiste

Il parere tardivo reso dalla Soprintendenza, pur privo di efficacia vincolante, impone all'amministrazione procedente un onere motivazionale rafforzato, dovendo quest'ultima dare conto delle valutazioni espresse dall'autorità tutoria e delle circostanze concrete, senza potersi limitare a una mera adesione.

In motivazione, il Collegio ha affermato che la mancata valutazione autonoma del contenuto del parere tecnico tardivo configura una motivazione apparente, in contrasto con i principi di buona amministrazione e con la funzione istruttoria propria del procedimento autorizzativo in materia paesaggistica.

Conformi: Cons. Stato, sez. IV, nn. 2584/2022, 2640/2021; sez. VI, n. 4098/2022.

Difformi: Tar Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 2506/2024.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 19 maggio 2025, n. 9585 \(Pres. Licheri, Est. Corbi\)](#)

BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica semplificata - Soprintendenza - Parere tardivo- Effetti - Provvedimento di autotutela - Necessità di autonoma motivazione.

Nel caso in cui la Soprintendenza adotti un parere espresso tardivamente, decorso il termine previsto dall'art. 11, comma 5, del d.P.R. n. 31/2017, il parere perde efficacia vincolante, sicché il Comune, se intende conformarsi ad esso adottando un provvedimento di autotutela (revoca o annullamento dell'autorizzazione paesaggistica semplificata già rilasciata), ha l'onere di motivare espressamente sia sull'adesione al contenuto del parere, sia sulla sussistenza dei presupposti legittimanti l'esercizio del potere di secondo grado.

Il Collegio ha chiarito che, in caso di parere tardivo della Soprintendenza, il Comune mantiene la facoltà di riesaminare la precedente autorizzazione paesaggistica, ma non può limitarsi a recepire in modo acritico il contenuto del parere sfavorevole. È necessario che la nuova determinazione amministrativa sia sorretta da una motivazione autonoma, che espliciti le ragioni dell'adesione al parere sopravvenuto e verifichi i presupposti dell'autotutela (interesse pubblico, comparazione con l'affidamento del privato). In mancanza, il provvedimento risulta affetto da illegittimità per difetto di motivazione.

Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 8757/2024; Cons. Stato, 9798/2022; Tar Campania, Salerno, 12/2023.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 2 gennaio 2025, n. 47 \(Pres. Morabito, Est. Corbi\)](#)

BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - Soprintendenza- Natura vincolante - Impugnabilità autonoma - Sussiste

Il parere reso dalla Soprintendenza capitolina ai sensi dell'art. 16 delle N.T.A. del P.R.G. di Roma, in relazione agli immobili ricadenti nella c.d. Carta della qualità, è vincolante e direttamente lesivo per il privato, anche quando l'intervento ricada in edilizia libera, e pertanto è autonomamente impugnabile.

In motivazione, il Collegio ha chiarito che l'art. 16, comma 10, della Carta della qualità subordina ogni intervento esterno - anche non soggetto a tutela ex lege - al parere favorevole della Soprintendenza. Tale parere, in quanto condizione necessaria e vincolante per l'assenso finale del Comune, ha immediata efficacia lesiva, e non può essere qualificato come atto meramente endoprocedimentale.

Conformi: Cons. Stato, sez. VI, n. 5346/2021.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

CARABINIERI E CORPO FORESTALE

[TAR del Lazio, Roma, sez. V, sentenza 21 marzo 2025, n. 5832 \(Pres. Elefante, Est. Tascone\)](#)

CARABINIERI E CORPO FORESTALE - Trattamento economico - Riconoscimento del beneficio economico ex art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 - Equiparazione - Necessità

In materia di pubblico impiego, l'articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 deve trovare applicazione, oltre che nei confronti del personale della Polizia di Stato, anche nei confronti del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, quale certamente è l'Arma dei Carabinieri.

Conformi: Cons. Stato, sez. II, n. 2831/2023; Cons. Stato, sez. II, n. 2762/2023.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

CARABINIERI E CORPO FORESTALE - Trattamento economico - Riconoscimento del beneficio economico ex art. 6 bis del decreto-legge n. 387/1987 - Finanziamento differenziato - Obbligo

In materia di pubblico impiego, con il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 è stato stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, a tutto il personale destinatario del beneficio, all'atto della cessazione dal servizio per qualunque causa determinata, venga applicato un sistema di finanziamento differenziato in funzione del regime di liquidazione della prestazione pensionistica. Dalla predetta data, pertanto, l'assoggettamento del beneficio all'obbligo contributivo previdenziale è previsto solo ai fini del trattamento di quiescenza mentre l'indennità di buonuscita rimane a carico della fiscalità generale.

Conformi: Cons. Stato, Adunanza di Sezione del 5/06/2019, parere n. 01906/2019.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

COMMERCIO

[Tar del Lazio, Roma, sez. II ter, sentenza 4 aprile 2025, n. 6847 \(Pres. Scala, Est. Mariani\)](#)

COMMERCIO - Commercio su aree pubbliche - Piani di massima occupabilità (PMO) - Istanza di revisione - Diniego illegittimo

È illegittimo il diniego di revisione di un piano di massima occupabilità (PMO) “a zero” fondato sulla sola sospensione generalizzata delle attività istruttorie disposta da Roma Capitale in pendenza del regime derogatorio post-Covid, ove il diniego non consideri che il PMO stesso non contempla la nuova attività commerciale insediatasi successivamente alla sua adozione. In tali casi, l'Amministrazione è tenuta a valutare l'istanza istruttoria di revisione, attivando il relativo procedimento ai sensi del regolamento vigente.

Il Collegio ha rilevato che i PMO, ancorché configurabili come atti di pianificazione, costituiscono una “fotografia” dello stato dei luoghi e delle attività commerciali esistenti alla data della loro adozione. Ne consegue che il sopravvenire di un nuovo esercizio legittima l'interessato a sollecitare una revisione del piano. È stata ritenuta illegittima la determinazione con cui Roma Capitale ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, omettendo l'avvio di qualsiasi attività istruttoria e facendo applicazione di norme (DAC 43/2022 e 142/2023) non pertinenti alla fattispecie, in quanto riferite alla sola disciplina emergenziale transitoria (OSP Covid).

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. II ter, n. 4573/2024; n. 6391/2024; n. 22242/2024.

Difformi: non si rinengono specifici precedenti difformi.

CITTADINANZA

[TAR del Lazio, Roma, sez. V bis, sentenza 3 gennaio 2025, n. 142 \(Pres. Rizzetto, Est. Giudice\)](#)

CITTADINANZA - Concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 - Atto di alta amministrazione - È legittima

In materia di cittadinanza, il riconoscimento dello status di cittadino si configura come un'espressione del potere sovrano dello Stato e incide sulla composizione della comunità nazionale, implicando valutazioni che riguardano la sicurezza, la stabilità economica e sociale, l'identità nazionale e i valori di convivenza civile.

Conformi: Tar Lazio, sez. II quater, n. 621/2016; Tar Lazio, Roma, sez. I ter, n. 3227/2021; Tar Lazio, Roma, sez. I ter, n. 12006/2021; Tar Lazio, Roma, sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. Stato, sez. III, n. 7036/2020; Consiglio di Stato, sez. III, n. 8233/2020; Cons. Stato, sez. III, n. 1930/2019; Cons. Stato, sez. III, n. 7122/2019.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

CITTADINANZA - Concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 - Atto di alta amministrazione - Possesso dei requisiti - Assenza di precedenti penali - Valutazione - È legittima

In tema di cittadinanza, la congiunzione tra l'interesse dell'istante ad acquisire la cittadinanza e l'interesse pubblico all'inserimento nella comunità nazionale risulta da un approfondito esame della personalità e delle caratteristiche del richiedente, che deve dimostrare di possedere le qualità necessarie all'integrazione, come ad esempio l'assenza di precedenti penali, la sufficienza dei redditi per il sostentamento e un comportamento conforme ai principi della convivenza civile.

Conformi: Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022; Cons. Stato, Adunanza Generale, n. 9/1999; Cons. Stato, sez. IV, n. 798/1999; Cons. Stato, sez. IV, n. 4460/2000; Cons. Stato, sez. IV, n. 195/2005; Cons. Stato, sez. I, n. 1796/2008; Cons. Stato, sez. VI, n. 3006/2011; Cons. Stato, sez. III, n. 6374/2018; Cons. Stato, sez. III, n. 1390/2019; Cons. Stato, sez. III, n. 4121/2021; Tar del Lazio, Roma, sez. II quater, n. 10588/2012 ; Tar del Lazio, Roma, sez. II quater, n. 10590/2012; Tar del Lazio, Roma, sez. II quater, n. 3920/2013; Tar del Lazio, Roma, sez. II quater, 4199/2013.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV ter, 14 aprile 2025, n. 7217 \(Pres. Tricarico, Est. Bello\)](#)

COMUNICAZIONI elettroniche - Concorrenza - Estensione diritto d'uso - Sanzioni - Revoca - Configurabilità - Indennizzo - Diritto - Insussistenza

L'esercizio del diritto oltre i limiti previsti dalla concessione dei diritti d'uso delle frequenze per l'utilizzo di porzioni dello spettro radio rappresenta un'attività non autorizzata, che giustifica l'intervento repressivo dell'autorità competente, non essendo ammissibile un utilizzo in estensione. Il potere al riguardo esercitato dall'amministrazione va pertanto qualificato come sanzionatorio del mancato rispetto dei vincoli di cui all'articolo 5 della c.d. direttiva autorizzazioni 2002/20/CE, a norma degli artt. 30, d.lgs. 1 agosto 2023, n. 259 e 68 d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, con la conseguenza che lo stesso risulta estraneo agli istituti della revoca e dell'annullamento d'ufficio di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, con conseguente insussistenza del diritto all'indennizzo ex art. 21-quinquies di tale legge.

Nell'ipotesi di specie il Tar ha ritenuto il provvedimento di revoca parziale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che aveva rilevato come la configurazione tecnica

dell'impianto messo in funzione dalla ricorrente avesse realizzato un'indebita estensione del diritto d'uso, per sua natura limitato nell'oggetto alla propagazione o irradiazione del segnale nella provincia (bacino d'utenza) di riferimento. Ha al riguardo precisato che la circostanza che il diritto d'uso sia intrinsecamente limitato nell'oggetto si desume (oltre che dalla connotazione territoriale dei bandi per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione, adottati in coerenza con il PNAF), dal contenuto tipico dello stesso provvedimento ampliativo ove era espressamente previsto che "l'operatore aggiudicatario della frequenza dovrà garantire la copertura della popolazione dichiarata nella propria domanda di partecipazione alla gara".

Conformi: non si rivengono precedenti conformi.

Difformi: non si rivengono precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV ter, sentenza 12 febbraio 2025 n. 3108 \(Pres. Tricarico-Est. Bello\)](#)

COMUNICAZIONI elettroniche - Contributi e diritti amministrativi - Restituzione - Principio di non contestazione - Non si applica

Con riguardo alla domanda restitutoria di contributi e diritti amministrativi versati alla P.A. ai fini del suo accoglimento non è invocabile il principio di non contestazione, posto che tale peculiare ipotesi di relevatio ab onere probandi, oltre a presupporre un'allegazione puntuale dei fatti costitutivi della pretesa e congruente con il thema decidendum che nella specie manca, non opera allorché l'ordinamento preveda l'osservanza di un onere formale per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, costituito, in questo caso, da un pagamento nei confronti della pubblica amministrazione, in tesi rilevante a norma dell'art. 2033 c.c., il quale non potrebbe che essere avvenuto mediante mezzi di pagamento (rigidamente predeterminati nella forma e indicati nelle intimazioni di pagamento, come un bonifico bancario) diversi dalla datio di una somma di denaro in contanti.

In motivazione la sezione ha precisato che nella fattispecie al suo esame non solo la somma richiesta in restituzione non coincidesse con quella portata dalle cartelle esattoriali e che non risultasse perimetrata l'imputazione di pagamento ex art. 1193 c.c., elemento essenziale dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, ma anche che mancasse, agli atti, la prova dell'avvenuto pagamento della ridetta somma mediante i mezzi di pagamento predeterminati.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2024, n. 5767, Cass. civ., sez. I, 17 ottobre 2018, n. 25999.

Difformi: non si rivengono precedenti difformi.

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV, sentenza 31 marzo 2025, n. 6464 \(Pres. Mele, Est. La Malfa\)](#)

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE - Concessioni di beni e servizi - Inadempimento - Precedente contratto - Esclusione - Inadempimento nel corso del rapporto - Risoluzione - Parallelismo - Differenze

La causa di esclusione prevista dal comma 5, lettera c-ter dell'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si salda con la risoluzione per inadempimento, disciplinata dall'art. 176, comma 7, del medesimo codice dei contratti pubblici, con la differenza che una volta istaurato il rapporto negoziale paritario tra l'amministrazione e il concessionario, la risposta del concedente all'inadempimento deve confrontarsi non solo con l'interesse del privato alla prosecuzione del rapporto, ma anche con gli interessi della stessa amministrazione a garantire la continuità del servizio e a evitare i costi connessi alla cessazione anticipata della concessione.

Conformi: quanto alla necessità della continuità del possesso dei requisiti di partecipazione anche nella fase di esecuzione, Cons. Stato, Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8; cfr. anche Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10.

Difformi: non si rivengono precedenti difformi.

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE - Concessioni di beni e servizi - Inadempimento nel corso del rapporto - Risoluzione - Discrezionalità - Comparazione interessi

La risoluzione del contratto può costituire la legittima reazione dell'ordinamento al grave inadempimento del concessionario, che abbia leso il rapporto di fiducia nella capacità professionale dell'impresa, ferma restando la discrezionalità della scelta, conservando l'amministrazione il potere discrezionale di individuare lo strumento più opportuno per rispondere all'inadempimento.

In motivazione il Collegio ha precisato che l'art. 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede infatti la mera facoltà - e non l'obbligo - della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto, rimettendo all'amministrazione l'individuazione della soluzione preferibile, sulla base di una ponderata analisi di costi e benefici, in coerenza peraltro con la generale configurazione del potere di autotutela dell'amministrazione, che è sempre discrezionale e richiede, tanto per i vizi genetici dell'atto, quanto per il difetto sopravvenuto del sinallagma, l'ulteriore requisito di un interesse pubblico concreto e attuale che giustifichi la rimozione dell'atto o lo scioglimento del rapporto.

CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO

[Tar del Lazio, Roma, sez. III quater, sentenza 20 marzo 2025, n. 5811 \(Pres. ed Est. Quiligotti\)](#)

CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Commissione - È un collegio perfetto

Le commissioni giudicatrici di un pubblico concorso sono collegium perfectum e devono quindi operare nella totalità dei propri componenti allorché compiano attività valutativa discrezionale che può dispiegarsi nelle seguenti direzioni: a) valutazione degli elaborati e o dei titoli presentati dai

candidati; b) valutazione delle tracce ovvero della bontà dei quesiti sottoposti, specie laddove taluni di essi siano stati oggetto di contestazioni; c) predisposizione dei criteri e delle griglie di valutazione.

In motivazione, la Sezione ha precisato che la previsione di cui all'art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 220/2001, per il quale *“Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a 1.000, possono essere nominate, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, unico restante il presidente, una o più sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione del concorso, per l'espletamento delle ulteriori fasi, escluse la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, la determinazione delle prove di esame, dei criteri di valutazione delle stesse e la formulazione della graduatoria finale”*, non esclude la necessità di assicurare che la valutazione delle prove, compresa quella orale, venga svolta dalla Commissione nella sua totalità. La possibilità di nominare un solo Presidente non può comportare che la Commissione possa essere validamente composta solo con la presenza di due membri, ma è comunque necessaria la nomina un supplente che faccia comunque parte della Commissione, in mancanza del Presidente, e ciò al fine di determinare un collegio perfetto.

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 14 novembre 2018, n. 10964.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV ter, sentenza 31 gennaio 2025 n. 2105 \(Pres. Tricarico, Est. Bello\)](#)

CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Graduatoria - Impugnazione - Dilazione temporale

Dai principi di pienezza ed effettività della tutela, discende, quale corollario indefettibile, la dilazione del termine per l'impugnazione della graduatoria di un concorso fino al momento della percezione effettiva, da parte del candidato, della (asserita) lesione, coincidente con la conoscenza della graduatoria comprensiva dei nominativi degli idonei non vincitori (con indicazione di eventuali riserve, fermo restando l'obbligo di oscuramento di dati e informazioni sensibili a tutela dei controinteressati), nonché di ogni ulteriore, eventuale, atto necessario e sufficiente a ricostruire la propria posizione, ovvero, in caso di mancata, incompleta od omessa ostensione, fino alla scadenza del termine per impugnare la determinazione dell'amministrazione (o il silenzio diniego) sull'accesso documentale.

In motivazione, la sezione ha precisato che in tema di tempestiva impugnazione della graduatoria di un concorso, un'equilibrata composizione degli interessi in gioco, dettata dalla lettura costituzionalmente orientata del combinato disposto dell'art. 19, d.lgs. n. 33/13 e delle norme generali in tema di impugnazione dell'atto amministrativo lesivo, coerente il principio di effettività della tutela degli interessi legittimi (artt. 24 e 113 Cost.), può essere rinvenuta nell'obbligo per l'amministrazione di rendere immediatamente accessibile (il che presuppone la sua formazione già al momento della chiusura delle operazioni concorsuali, riferendosi l'art. 19, d.lgs. n. 33/13 alla sola pubblicazione) al candidato, che intenda agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi, la graduatoria comprensiva dei nominativi degli idonei non vincitori (con indicazione di eventuali riserve, fermo restando l'obbligo di

oscuramento di dati e informazioni sensibili a tutela dei controinteressati), nonché ogni ulteriore, eventuale, atto necessario e sufficiente a ricostruire la propria posizione, con le modalità previste dalla l. n. 241/90, a condizione che il soggetto si attivi tempestivamente secondo canoni di ordinaria diligenza (vale a dire, in tempi ragionevoli, tali da consentire all'amministrazione di evadere la richiesta), mediante proposizione di formale istanza di ostensione degli atti.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2024, n. 5319.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

Tar del Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza 29 aprile 2025, n. 8361 (Pres. Tomassetti, Est. Caputi)

CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Graduatoria - Mancata previsione di candidati idonei - È legittima

È legittimo e non viola alcuna fonte normativa costituzionale o sovranazionale escludere con norma primaria che debbano essere pubblicate graduatorie comprensive degli idonei, specificamente in caso di situazioni eccezionali che possono essere ravvisate nella peculiarità dei procedimenti PNRR.

In motivazione, la Sezione ha precisato che la previsione legislativa di non obbligatoria pubblicazione di una graduatoria degli idonei, o che comprenda vincitori ed idonei, risulta essere ragionevole, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a seguito di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori ovvero di altre sopravvenienze, senza che venga meno il principio enunciato dal Cons. Stato, in Adunanza Plenaria, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14.

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza 2 agosto 2024, n. 15647, confermata da Cons. Stato con sentenza 1° aprile 2025, n. 2737.

Difformi: non si rinengono specifici precedenti difformi.

Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 13 marzo 2025, n. 5297 (Pres. Riccio, Est. Vigliotti)

CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Graduatoria - Rimozione del titolo di riservatario - Giurisdizione ordinaria - Diritto soggettivo all'assunzione

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con cui si contesta l'esclusione da una graduatoria dei vincitori di un concorso pubblico per effetto della rimozione del titolo di riservatario, successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva. In tale fase, la pretesa del candidato integra un diritto soggettivo all'assunzione e non rientra più nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, essendosi esaurita la procedura concorsuale in senso stretto.

Il Collegio ha ribadito il consolidato principio per cui la giurisdizione del giudice amministrativo si estende fino alla conclusione della procedura selettiva, ossia sino all'approvazione della graduatoria di merito. Gli atti successivi, riconducibili alla fase

esecutiva del rapporto e all'attività negoziale dell'amministrazione in veste di datore di lavoro pubblico, ricadono invece nella giurisdizione del giudice ordinario ex art. 63 del d.lgs. 165/2001.

Nel caso di specie, la controversia ha ad oggetto l'eliminazione postuma del titolo di riserva per motivi attinenti al possesso dei requisiti soggettivi, con effetti diretti sull'assunzione. Trattandosi di una determinazione incidente su una posizione di diritto soggettivo già consolidata, la giurisdizione spetta al giudice del lavoro, anche in applicazione dei principi enunciati da Cass. civ., SS.UU., n. 27197/2017 e n. 22569/2022, nonché da Cons. Stato, sez. V, n. 8556/2022.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[TAR del Lazio, Roma, sez. IV quater, sentenza 27 gennaio 2025, n. 1595 \(Pres. Caminiti, Est. Raganella\)](#)

CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Portatore di handicap - Ausili - Necessaria indicazione nella domanda

Con riguardo alle procedure d'esame per l'abilitazione alle professioni la predisposizione degli ausili necessari per sostenere le prove attiene alla fase successiva alla predisposizione del bando, allorquando, con la domanda di partecipazione, la candidata interessata rappresenta il proprio handicap e indica gli ausili di cui necessita, senza che nel bando stesso debbano essere già previsti i ridetti ausili in favore dei soggetti affetti da invalidità.

In motivazione la sezione ha precisato che l'art. 20 della Legge n. 104/1992 ha previsto che la persona portatrice di handicap sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. III ter, 3 settembre 2020 n. 9318.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV ter, sentenza 29 aprile 2025 n. 8360 \(Pres. Tricarico, Est. Gallo\)](#)

CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Prova in basket - Rilevanza scientifica del metodo -Sindacabilità dell'attività di progettazione - Limiti

La formulazione e la individuazione delle risposte relative a quesiti del tipo situazionale, del cui più ampio genus fa comunque parte la prova "in basket", è riservata alla sfera di discrezionalità tecnica della Commissione di concorso e rispetto ad esse questo giudice ha un sindacato limitato a profili di macroscopica illogicità ed irragionevolezza. Tale specifica prova "in basket" rappresenta uno strumento di valutazione proprio della metodologia scientifica di Assessment center, per l'utilizzo

della quale sono richieste documentate certificazioni. Sicchè in tali fattispecie, a fronte del limitato sindacato del Giudice amministrativo, la parte ricorrente è onerata per lo meno ad allegare, la sussistenza di elementi di contraddizione ed incoerenza fra la struttura della prova, come generata dalla società autrice, e la metodologia di Assessment center ovvero la violazione della norma "Psychological Assessment - UNI/ISO 10667 - Assessment service delivery. Procedures and methods to assess people in work and organizational settings", come redatta dal comitato tecnico internazionale ISO ed integrante la linea guida internazionale per la specifica attività svolta dalla citata società.

In motivazione, la sezione ha precisato che la norma "Psychological Assessment - UNI/ISO 10667 - Assessment service delivery. Procedures and methods to assess people in work and organizational settings", redatta dal comitato tecnico internazionale ISO, è un documento che stabilisce i requisiti e le linee guida per i clienti che lavorano con uno o più fornitori di servizi per effettuare la valutazione di un individuo, di un gruppo o di un'organizzazione per scopi lavorativi, rispetto al quale le società alle quali è affidata la progettazione della prova devono essere in possesso di documentata certificazione.

Conformi: non si rivengono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV ter, sentenza 4 febbraio 2025 n. 2628 \(Pres. Tricarico, Est. Bello\)](#)

CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Prove concorsuali a quiz - Criterio di valutazione della risposta esatta - Congruità con il diritto positivo vigente

Per le prove concorsuali scritte a risposta multipla o "a quiz" in materie giuridiche, allorché lo sviluppo del quesito sia preceduto da formule quali "a norma di", "secondo l'articolo", "dispone l'articolo" e simili, la risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente.

In motivazione la sezione, richiamando il proprio precedente n. 16212/24, ha precisato che le prove a risposta multipla in materie giuridiche, caratterizzate da un taglio maggiormente nozionistico, si distinguono radicalmente da quelle definite generalmente "critiche" - quali, ad esempio, la redazione di un parere ovvero di una dissertazione problematica su di una questione giuridica - non soltanto perché è la stessa formulazione dei quesiti a fare riferimento, di regola, al testo di una particolare disposizione normativa, ma anche perché la scelta del legislatore o dell'amministrazione, nell'ambito di una particolare procedura di reclutamento del personale, di prevedere siffatte modalità di svolgimento risponde ad una precisa volontà di soddisfare fondamentali esigenze riconducibili al principio di buon andamento dell'amministrazione tutelato dall'art. 97, secondo comma della Costituzione. Infatti, esse favoriscono una particolare celerità nei tempi di correzione e di instaurazione del rapporto di servizio con i vincitori, assicurata anche da una limitazione della discrezionalità in sede di valutazione, per mezzo della quale viene garantita anche una maggiore *par condicio* tra i concorrenti, essendo preclusa tanto al candidato, quanto all'amministrazione, qualsivoglia operazione di tipo interpretativo/manipolativo, con l'ulteriore effetto (auspicato) di deflazionare il contenzioso.

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. IV Ter, 6 settembre 2024 n. 16212.

Difformi: Non si rivengono specifici precedenti difformi.

TAR del Lazio, Roma, sez. V, sentenza 3 aprile 2025, n. 6780 (Pres. Savoia, Est. Arata)

CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Requisiti fisici, psicofisici e attitudinali - Esclusione del candidato dal concorso - È legittima

In tema di concorsi pubblici, spetta alle competenti strutture specialistiche dell'Amministrazione che indice la selezione ed a cui il bando attribuisce le relative funzioni pubblicistiche di riscontro e verifica, l'accertamento della sussistenza, in capo al candidato, dei requisiti psico-fisici normativamente previsti per l'assunzione ai pubblici impieghi. In particolare, per quei parametri, quale il visus, che sono suscettibili di modificazione nel corso del tempo in virtù della loro natura oppure per un successivo intervento dell'uomo.

Conformi: Cons. Stato, sez. II, n. 6975/2022.

Difformi: non si segnalano specifici precedenti difformi.

CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Requisiti fisici, psicofisici e attitudinali - Valutazione al tempo del concorso - È legittima

In tema di concorsi pubblici, i requisiti psicofisici e attitudinali devono essere posseduti dal candidato esclusivamente all'atto degli accertamenti espletati dalla Commissione medica concorsuale, atteso che il termine previsto per il possesso dei requisiti e per la presentazione della relativa documentazione ha carattere perentorio, in quanto posto a tutela della par condicio e del principio della certezza delle posizioni giuridiche di tutti i candidati.

Conformi: Tar Lazio, Roma, sez. I bis, n. 6718/2014.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

Tar del Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza 27 marzo 2025, n. 6189 (Pres. Tomassetti, Est. Dello Sbarba)

CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Superamento delle prove selettive - Spendita del titolo in altra selezione pubblica - Conclusione della procedura concorsuale - È necessaria

Il superamento delle prove di una selezione pubblica, in mancanza della conclusione della procedura concorsuale, non consente la spendita del relativo titolo ai fini di una distinta procedura selettiva.

In motivazione, la Sezione ha precisato che l'abilitazione è un effetto che la norma ricollega al superamento delle prove, ma la sua esistenza come fatto giuridico è collegata alla conclusione della procedura concorsuale, non essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione della commissione di concorso. Non è possibile invocare, in senso contrario, la disparità di

trattamento rispetto a coloro che, avendo partecipato alla medesima selezione in altra Regione, abbiano conseguito l'abilitazione in ragione del più celere svolgimento della procedura, potendo semmai l'eventuale ritardo imputabile all'Amministrazione essere posto a fondamento di un'azione risarcitoria in presenza delle ulteriori condizioni richieste.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I quater, sentenza 7 marzo 2025, n. 4908 \(Pres. Lanzafame - Est. Aragno\)](#)

CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Tempus regit actum - Immodificabilità della lex specialis - Deroghe - Legge-provvedimento - Irretroattività

Corollario del principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile è il principio tempus regit actum, in ragione del quale i provvedimenti amministrativi devono essere formati nel rispetto della normativa vigente al momento della loro adozione (sicché in linea di massima, il sopravvenire di una nuova legge durante lo svolgimento di un procedimento impone che ciascuna delle fasi del procedimento sia sottoposta alla disciplina vigente al momento in cui essa viene compiuta).

Tale principio subisce alcuni temperamenti nelle procedure concorsuali, che devono svolgersi in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, che costituisce lex specialis del procedimento e, in quanto tale, cristallizza le norme vigenti al momento iniziale del procedimento, sicché le norme sopravvenienti di regola non modificano i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 124; II, 20 novembre 2020, n. 7216; VII, 1 giugno 2022, n. 4441).

Se tra le eccezioni al principio di immodificabilità della lex specialis si colloca il caso della «legge-provvedimento», che può effettivamente intervenire a novare le regole di una selezione in corso, ciò non significa che la disposizione spieghi solo per questo effetti retroattivi o retrospettivi (ovvero consenta di considerare ai fini della sua applicazione fatti antecedenti alla sua entrata in vigore), né esplicitamente enunciati né implicitamente ricavabili dal suo tenore letterale.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV ter, sentenza 14 febbraio 2025 n. 3301 \(Pres. Tricarico, Est. Bello\)](#)

CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Titoli di riserva e di preferenza - Irregolarità dichiarativa - Soccorso istruttorio - Ammissibilità

L'istituto del soccorso istruttorio non trova applicazione nelle procedure concorsuali soltanto allorché esso conduca ad una integrazione postuma della domanda di partecipazione. Ove il titolo di riserva e quello di preferenza risultino, ancorché con modalità irregolari e non negli "appositi spazi", comunque indicati nella domanda di partecipazione, tale circostanza rende anche ultronea la necessità di integrazione della stessa, costituendo il mancato, pedissequo, rispetto del format nulla più che una mera irregolarità, nello specifico caso nemmeno incidente sulla completezza e intellegibilità della dichiarazione.

In motivazione la sezione ha precisato che l'omessa considerazione sia della posizione di riservataria della ricorrente, ex art. 1 del bando di concorso, per avere effettuato e concluso, in epoca antecedente alla pubblicazione di quest'ultimo, il servizio civile, sia del suo diritto di preferenza, ex art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, per avere una figlia minore, doveva intendersi illegittima essendo le ridette circostanze tutte dichiarate in domanda benché irregolarmente.

Conformi: Tar Campania, Napoli, sez. V, 02 ottobre 2024, n. 5172.

Difformi: Tar del Lazio, Roma, sez. III, 18 ottobre 2024, n. 18060.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza 2 maggio 2025, n. 8534 \(Pres. Tomassetti, Est. Caputi\)](#)

CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Vincolo di parentela entro il quarto grado all'interno dell'istituzione scolastica - Esclusione dalla procedura - È legittima

È legittima la previsione del bando della procedura per il reperimento dello psicologo scolastico che preveda, quale requisito di partecipazione, l'assenza di vincoli di parentela entro il quarto grado all'interno dell'istituzione scolastica.

In motivazione, la Sezione ha precisato che la scelta dell'Amministrazione non è manifestamente irragionevole, considerando la reciproca interazione che inevitabilmente sussiste tra gli alunni di una scuola e, dunque, anche tra i figli della ricorrente e gli altri studenti. In tale scenario, la concentrazione nella medesima persona della funzione genitoriale e di quella terapeutica può generare una perdita di autonomia ed indipendenza della seconda funzione e comunque un servizio non genuino e non efficace. Inoltre, si è comunque in presenza di un conflitto di interessi strutturale, anche perché si dovrebbe ricorrere ad altro professionista in caso richiedessero il servizio i figli della ricorrente, senza considerare che quest'ultima verrebbe facilmente a conoscenza della circostanza.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

CONTRATTI PUBBLICI

[Tar del Lazio, sez. I quater, sentenza 7 febbraio 2025, n. 2878 \(Pres. Anastasi - Est. Lanzafame\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Appalto - Elenco dei soggetti aderenti alle convenzioni Consip - Non vi rientra Asmel Consortile S.c.a.r.l. - Ragioni

L'impossibilità di qualificare ASMEL Consortile S.c.a.r.l. come centrale di committenza, discende dall'assenza di elementi che consentano di affermare con certezza che la stessa non

agisca secondo una logica economico-commerciale, dal fatto che la stessa non può essere qualificata come società *in house* e che la normativa primaria vigente non consente la delega delle funzioni pubblicistiche di committenza da parte di enti locali a una generica società di diritto privato non sottoposta al controllo analogo degli stessi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV ter, 14 aprile 2025, n. 7218 \(Pres. Tricarico, Est. Bello\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Appalto di servizi - Lex specialis - Previsione a pena di esclusione - Sopralluogo - Nullità - Esclusione

La previsione della lex specialis, la quale imponga, a pena di esclusione, l'essenzialità del sopralluogo, non si pone in contrasto con il principio di tassatività di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 36 del 2023 poiché trattasi di attività necessaria ai fini della formulazione dell'offerta, come sua componente essenziale, e non già della partecipazione alla gara.

In motivazione la sezione precisa che spetta alla parte, che deduca la nullità della previsione, la dimostrazione che il sopralluogo non è essenziale ai fini della formulazione dell'offerta perché i relativi elementi di fatto sono presenti nel progetto definitivo posto dalla stazione appaltante a base di gara. Il termine per l'effettuazione del sopralluogo ben può essere qualificato dall'ente aggiudicatore come perentorio, laddove ciò sia dettato da obiettive ragioni organizzative della procedura selettiva.

Conformi: Tar Veneto, sez. II, 5 novembre 2021, n. 1322; Tar Calabria, sez. I, 10 novembre 2020, n. 1772; Tar Campania, Napoli, sez. I, 18 marzo 2020, n. 1176.

Difformi: Tar del Lazio, Roma, sez. II, 3 gennaio 2024, n. 140

[Tar del Lazio, sez. I ter, sentenza 24 marzo 2025, n. 5947 \(Pres. Francavilla - Est. Mercone\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Appalto di servizi - Proroga tecnica - Proroga contrattuale - Nozioni

L'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 distingue fra proroga tecnica e proroga commerciale, consacrando il precedente orientamento giurisprudenziale formatosi sull'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016. La proroga contrattuale trova la sua fonte nella lex specialis di gara e/o nel contratto, si tratta quindi di una circostanza negoziale preventivamente considerata sia dalla stazione appaltante che dall'operatore economico. La proroga tecnica, invece, non è prevista nei documenti di gara e consiste nella modifica della durata del contratto da parte dell'amministrazione, per cause ad essa non imputabile, finalizzata a garantire la continuità di un servizio essenziale nelle more della procedura per scegliere il nuovo contraente. La proroga "tecnica" è considerata ammissibile soltanto in limitati ed eccezionali casi, poiché costituisce una violazione dei principi euro unitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 10 marzo 2025, n. 4997 \(Pres. Morabito, Est. Corbi\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI - Avvalimento - Avvalimento di garanzia - Art. 104 d.lgs. n. 36/2023 - Ambito di applicazione - Non estensibilità - Messa a disposizione di risorse - Non necessaria - Idoneità professionale dell'ausiliaria - Irrilevanza

L'art. 104 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, disciplina esclusivamente l'avvalimento tecnico-operativo e non si applica all'avvalimento di garanzia, volto a colmare i requisiti di capacità economico-finanziaria dell'operatore economico. In tale ipotesi, non è richiesta né la messa a disposizione di risorse materiali da parte dell'impresa ausiliaria, né il possesso di requisiti speciali come l'idoneità professionale, i quali attengono all'esecuzione dell'appalto e non alla funzione meramente fideiussoria dell'ausiliaria.

In motivazione, il Collegio ha precisato che l'impresa ausiliaria, nell'avvalimento di garanzia, assolve unicamente a una funzione di sostegno economico e non concorre all'esecuzione delle prestazioni. Pertanto, non deve possedere né dichiarare requisiti tecnici o professionali, che risultano invece indispensabili nell'avvalimento tecnico-operativo. Tale conclusione è coerente con la normativa eurounitaria e con la giurisprudenza consolidata formatasi sotto il vigore del d.lgs. n. 50/2016.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 1° marzo 2023, n. 1647; Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2021, n. 3822; Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 2018, n. 2527; Tar Campania, Napoli, sez. I, 5 febbraio 2024, n. 3016; Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2021, n. 6711.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 19 maggio 2025, n. 9437 \(Pres. Stanizzi, Est. Biffaro\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Collegi consultivi tecnici - Avvocati del libero foro - Nomina in qualità di presidenti

È illegittimo il punto 2.4.2., lett. c), dell'Allegato A del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 12 del 17 gennaio 2022, nella parte in cui esclude gli avvocati del libero foro dalla possibilità di ricoprire l'incarico di presidente dei collegi consultivi tecnici.

In motivazione, la Sezione ha precisato che l'esclusione degli avvocati del libero foro dalla possibilità di essere nominati presidenti di CCT, nel regime anteriore a quello introdotto dall'Allegato V.2 del d.lgs. n. 36/2023, si mostra ingiustificata a fronte del contrapposto riconoscimento di tale possibilità a soggetti, quali i dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici, che agiscono ordinariamente *iure privatorum*. Inoltre, la predetta esclusione risulta incoerente in considerazione della circostanza che tra i compiti demandati *ex lege* al collegio consultivo tecnico fosse espressamente menzionato quello della "rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso", come previsto dall'articolo 6, comma 1, del d.-l. n. 76/2020.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 17 giugno 2025, n. 11824 \(Pres. Morabito, Est. Gigli\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI - Concessione - Piano Economico-Finanziario (PEF) - Natura - Funzione - Effetto escludente - Legittimità

Nelle procedure di affidamento in concessione di servizi, il Piano Economico-Finanziario (PEF) costituisce elemento essenziale dell'offerta economica, finalizzato a dimostrarne la sostenibilità e a garantire l'equilibrio economico e finanziario dell'intervento, mediante una corretta allocazione del rischio operativo. È pertanto legittima la previsione della lex specialis che attribuisce valore escludente al PEF qualora risulti, all'esito della valutazione tecnica, inaffidabile o incoerente, non essendo in tal caso applicabile il soccorso istruttorio.

Il Collegio ha chiarito che il PEF, pur non concorrendo all'attribuzione del punteggio, è richiesto a pena di esclusione quale componente dell'offerta economica, con funzione di verifica della congruità e sostenibilità dell'intervento. È stato rilevato che la ricorrente ha presentato un PEF affetto da gravi vizi strutturali (tra cui il calcolo dell'utile mediante somma, anziché detrazione, delle imposte, e incongruenze tra costi e ricavi), tali da rendere inattendibile l'intera offerta.

Il Tar ha quindi ritenuto legittima la previsione del disciplinare che consente l'esclusione delle offerte ritenute complessivamente inaffidabili sulla base dell'esame del PEF e della relativa relazione illustrativa, respingendo altresì le doglianze sulla mancata attivazione del soccorso istruttorio, atteso che i vizi rilevati erano sostanziali e non emendabili.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 795; Tar del Lazio, Roma, sez. II, 14 luglio 2025, n. 13617.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II ter, sentenza 3 febbraio 2025, n. 2546 \(Pres. Scala, Est. Sinatra\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI - Consorzi di cooperative sociali - Requisiti generali - Regolarità fiscale della consorziata esecutrice - Necessità - Sussiste

Nel caso di consorzio di cooperative sociali ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, che abbia indicato una consorziata per l'esecuzione delle prestazioni, la regolarità fiscale deve essere posseduta anche da quest'ultima, in quanto soggetto rilevante ai fini del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 95 del Codice. L'eventuale estromissione o sostituzione della consorziata è ammissibile solo se tempestiva e formalizzata nei termini previsti dalla legge di gara, ove questa richiami l'art. 97 del Codice.

In motivazione, il Collegio ha ritenuto infondata la tesi della ricorrente secondo cui ai consorzi di cooperative sociali non sarebbe applicabile la disciplina sulla sostituzione della consorziata, osservando che, ove la legge di gara richiami l'art. 97 del d.lgs. n. 36/2023, tale facoltà può essere esercitata anche dai consorzi ex art. 65, comma 2, lett. b), purché nei limiti previsti. Ha inoltre precisato che la differenza strutturale tra consorzi di cooperative e consorzi stabili non esclude l'obbligo di verifica dei requisiti generali in capo alla

consorzziata indicata per l'esecuzione, la cui posizione resta rilevante anche in assenza di piena autonomia funzionale.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, sez. I, sentenza 3 aprile 2025, n. 6710 \(Pres. Petrucciani – Est. Viggiano\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione – Costi della manodopera e oneri di sicurezza

L'art. 41, comma 14 del d.lgs. n. 36/2023 non ha determinato la totale equiparazione tra i «costi della manodopera» e gli «oneri di sicurezza da interferenze» (c.d. *oneri fissi*): difatti, solo questi ultimi sono integralmente predeterminati dall'amministrazione aggiudicatrice in maniera fissa ed immodificabile. La disposizione ha la funzione di garantire una congrua retribuzione semplificando il processo di verifica dell'anomalia dell'offerta economica, attraverso la circoscrizione della discrezionalità nella valutazione della stessa. Si tratta di una presunzione relativa, superabile per mezzo di una specifica prova indicata direttamente dalla legge.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II, sezione 23 aprile 2025, n. 7943 \(Pres. Riccio, Est. Vigliotti\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI – Escussione della cauzione provvisoria – Esclusione dalla gara – Automatismo sanzionatorio – Illegittimità – Necessità di valutazione individualizzata – Principi di proporzionalità e trasparenza (dir. 2004/18/CE, art. 2)

È illegittimo l'incameramento della cauzione provvisoria disposto in via automatica a seguito dell'esclusione del concorrente dalla gara, in assenza di una previa aggiudicazione definitiva in suo favore e di una motivazione puntuale che dia conto delle ragioni concrete per cui la condotta dell'operatore avrebbe inciso negativamente sul corretto svolgimento della procedura. La cauzione provvisoria non può assumere funzione sanzionatoria generalizzata, ma deve essere escussa solo laddove ricorra un comportamento imputabile al concorrente idoneo a determinare un effettivo pregiudizio alla procedura selettiva. L'applicazione automatica del meccanismo di cui all'art. 75, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 si pone in contrasto con i principi di proporzionalità, trasparenza e parità di trattamento sanciti dall'art. 2 della direttiva 2004/18/CE e va disapplicata.

Il Collegio, in applicazione dei principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (26 settembre 2024, cause riunite C-403/23 e C-404/23), ha rilevato che l'incameramento della cauzione non può fondarsi su automatismi né essere giustificato da una generica esclusione dell'operatore. La cauzione provvisoria assolve una funzione compensativa per la mancata stipula del contratto solo in caso di aggiudicazione, e non può tradursi in una misura sanzionatoria astratta in danno di chi, pur primo graduato, non abbia mai ricevuto formale affidamento. L'amministrazione è tenuta ad accertare nel caso concreto l'esistenza di una responsabilità procedurale imputabile all'operatore e il conseguente pregiudizio arrecato. L'omessa valutazione individualizzata – sia nei lotti in

cui l'impresa non si era classificata utilmente, sia in quelli senza aggiudicazione definitiva – determina l'illegittimità della misura per violazione dei principi euro-unitari e nazionali di buona amministrazione.

Conformi: Corte Giust. UE, sez. VIII, 26 settembre 2024, cause riunite C-403/23 e C-404/23.
Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 9 gennaio 2025, n. 401 (Pres. Riccio, Est. Vigliotti)

CONTRATTI PUBBLICI - Gara di appalto - Cause di esclusione automatiche - Art. 94, comma 1, d.lgs. 36/2023 - Sentenza di patteggiamento - Esclusione - Illegittimità

Non costituisce causa automatica di esclusione dalla gara la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non essendo più prevista tra le cause di esclusione ex art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023. Pertanto, è illegittima l'esclusione automatica dell'operatore economico fondata sulla mera equiparazione della sentenza di patteggiamento a una condanna definitiva.

La Sezione ha chiarito che l'art. 94, comma 1, d.lgs. 36/2023, a differenza del previgente art. 80 del d.lgs. 50/2016, non include più tra le ipotesi di esclusione automatica la sentenza di patteggiamento. Ha rilevato che, in applicazione dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., detta sentenza non produce effetti extrapenali, ove non accompagnata da pene accessorie. In ogni caso, nella specie, la società aggiudicataria aveva adempiuto alla misura interdittiva applicata e documentato il percorso di self-cleaning con riorganizzazione aziendale, dissociazione dai soggetti coinvolti e adozione di misure correttive. La stazione appaltante ha ritenuto sufficienti le misure adottate, ritenendo non configurabile alcuna causa di esclusione automatica, né un grave illecito professionale ai sensi dell'art. 98 d.lgs. 36/2023.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.
Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

Tar del Lazio, Roma, sez. II ter, sentenza 28 aprile 2025, n. 8199 (Pres. Scala, Est. Mariani)

CONTRATTI PUBBLICI - Gare d'appalto - Requisiti di capacità tecnica - Servizi analoghi - Nozione - Estensione a prestazioni affini nel medesimo settore imprenditoriale - Favor participationis - Fattispecie

È legittima l'ammissione alla gara di un operatore economico che dimostri il possesso del requisito dei "servizi analoghi" mediante prestazioni afferenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale cui appartiene l'appalto, anche se non identiche a quelle oggetto dell'affidamento. In coerenza con il principio del favor participationis, la nozione di analogia va intesa in senso sostanziale e non formalistico, valorizzando l'esperienza maturata nel settore e la capacità di eseguire la prestazione richiesta, anche in settori regolati unitariamente (nella specie, servizi cimiteriali comprendenti anche la cremazione).

In motivazione, il Collegio ha ritenuto conforme a diritto la decisione della Commissione giudicatrice di ammettere un concorrente che, pur non avendo esperienze identiche nella

conduzione di impianti di cremazione, aveva operato nel medesimo ambito dei servizi cimiteriali, caratterizzato da unitarietà regolatoria e operativa, osservando che l'approccio sostanzialistico è da preferire rispetto a interpretazioni restrittive che ridurrebbero indebitamente la concorrenza.

Conformi: Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2024, n. 9172; Tar Campania, Napoli, sez. V, 21 ottobre 2024, n. 5554; Tar Molise, 6 giugno 2024, n. 183.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza 12 marzo 2025, n. 5201 \(Pres. Francavilla - Est. Simone\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Interdittiva e informativa antimafia - Misure di prevenzione - Rapporti di parentela - Rilevanza - Limiti

Ai fini dell'emanazione dell'interdittiva antimafia, l'autorità prefettizia può dare rilievo anche ai rapporti di parentela fra titolari di un'impresa e soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi, laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l'impresa, ovvero che le decisioni sulla sua attività, possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata. Specialmente all'interno della famiglia, nel cui contesto attecchisce il fenomeno mafioso, ben può verificarsi un'influenza reciproca di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza.

Tale influenza può essere, quindi, desunta dalla considerazione che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia, sicché anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l'influenza del capofamiglia e dell'associazione. Hanno rilevanza i rapporti di parentela, ove gli stessi risultino indiziati di una situazione complessiva tale da rendere plausibile un collegamento, anche non personale e diretto, tra soggetti imprenditori ed ambienti della criminalità organizzata.

Deve pertanto ritenersi illegittimo il provvedimento che non fornisce sul piano istruttorio e motivazionale una ricostruzione idonea a suffragare l'esistenza di uno stato di soggezione o di permeabilità dell'impresa ricorrente a forme di ingerenza o di condizionamento da parte delle organizzazioni criminali nella gestione della stessa.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV bis, 24 marzo 2025 n. 5917 \(Pres. Biancofiore, Est. Arcuri\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Misura cautelativa - Sospensione albo fornitori - Obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e contraddittorio - Non sussiste

La natura cautelare del provvedimento di sospensione legittima, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge n. 241/1990, la sua adozione in assenza di previa comunicazione di avvio del relativo procedimento e di contraddittorio con l'interessata, trattandosi di atto intrinsecamente e necessariamente connotato da particolare urgenza.

In motivazione la sezione ha precisato che la giurisprudenza amministrativa ha rimarcato che affinché il potere cautelare dell'amministrazione possa ritenersi correttamente esercitato, come del resto previsto dall'art. 21 *quater*, comma 2, l. n. 241 del 1990, è indispensabile che sussistano gravi ragioni, cioè circostanze tali da rendere quanto meno inopportuno che un provvedimento emanato, non inficiato da vizi macroscopici o facilmente riconoscibili, continui a svolgere i propri effetti per evitare che questi possano definitivamente alterare e compromettere il substrato fattuale sul quale incide (*ex plurimis*, C.d.S., sez. III, 28 marzo 2019, n. 2077); d'altro canto, tale potere deve comunque essere sempre applicato facendo applicazione del principio di proporzionalità.

Conformi: non si rivengono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Valutazione offerte - RUP - Competenza - Non sussiste

La partecipazione del RUP alla fase di valutazione delle offerte - esclusa dalla legge in quanto prerogativa della sola Commissione - costituisce di per sé un vizio della procedura di gara sufficiente a giustificare l'annullamento.

In motivazione, la sezione ha precisato che, in caso di procedura di gara che preveda l'affidamento del servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'attività valutativa delle offerte è di competenza esclusiva della commissione giudicatrice sul presupposto che, in considerazione del peso preponderante che in questo tipo di gare è attribuito alle offerte tecniche, vi è la necessità che le predette valutazioni siano compiute da soggetti in possesso di più specifiche cognizioni e competenze in relazione all'oggetto dell'appalto; mentre il RUP può svolgere tutte le attività, anche non espressamente definite dal codice, che non implicano l'esercizio di poteri valutativi e ciò proprio in ragione della competenza generale e residuale prevista dall'art. 31 d.lgs. 50 cit.; i poteri del RUP sono stati, poi, meglio definiti, come poteri di impulso rispetto agli organi della procedura di gara, istruttori e di supporto alla commissione giudicatrice, di coordinamento.

Conformi: Tar Campania, Salerno, sez. I, 12 giugno 2023, n. 1366; Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2017, n. 2865.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 6 marzo 2025, n. 4807 \(Pres. Stanizzi, Est. Biffaro\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Offerta economica - Costo offerto per le migliorie pari a zero - Esclusione automatica - È illegittima

In presenza di un'offerta economica caratterizzata dalla valorizzazione di alcune prestazioni con l'importo di euro zero, la stazione appaltante non può legittimamente escludere in via automatica l'operatore economico, potendo addivenire a tale esito procedimentale solo in seguito ad una verifica in concreto della sostenibilità, congruità, serietà e affidabilità dell'offerta presentata in sede di gara,

ossia a valle di un taglio sostanziale da svolgere in contraddittorio nell'ambito del sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

In motivazione, la Sezione ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza unionale, secondo cui l'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che esso non costituisce un fondamento giuridico per il rigetto dell'offerta di un offerente nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il solo motivo che il prezzo proposto nell'offerta è di pari a zero (Corte di giustizia dell'Unione europea, sez. IV, sentenza 10 settembre 2020, causa C-367/19, *Tax-Fin-Lex d.o.o. contro Ministrstvo za notranje zadeve*).

Conformi: Cons. Stato, sez. V, sentenza 1° ottobre 2024, n. 7888.

Difformi: Tar Abruzzo, L'Aquila, sentenza 30 gennaio 2024, n. 55 (riformata da Cons. Stato n. 7888/2024).

Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza 7 marzo 2025, n. 4896 (Pres. Francavilla - Est. Mercone)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Offerte anomale - Verifica anomalia - Sindacato giurisdizionale - Limiti

La valutazione di anomalia e, quindi, di inaffidabilità dell'offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell'amministrazione, che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti.

Il procedimento di verifica dell'anomalia non riguarda la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, possa ritenersi attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; ne consegue che la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica.

Il giudizio sull'anomalia delle offerte non postula un rinforzato onere motivazionale, essendo richiesta una motivazione più approfondita solo qualora l'amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni prodotte dall'impresa; nella diversa ipotesi di giudizio positivo dell'offerta sospettata di anomalia basta anche che si rinvii alle giustificazioni fornite dalla concorrente, spettando piuttosto a colui che contesta il giudizio di congruità dell'offerta l'onere di dimostrarne l'irragionevolezza oppure l'erroneità.

Nel giudizio sull'anomalia delle offerte non può essere dichiarata l'anomalia di un'offerta solamente per via dell'esiguità dell'utile di impresa in quanto, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero o si riduca ad una cifra meramente simbolica, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta possa essere considerata anomala. Invero, anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la produzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità e il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 9 gennaio 2025, n. 397 \(Pres. Riccio, Est. Vigliotti\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI - Offerta tecnica - Ambiguità - Obbligo della stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio - Portata e limiti

In presenza di un'offerta tecnica ambigua, la stazione appaltante ha l'obbligo di attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, finalizzato a chiarire il contenuto dell'offerta e la volontà negoziale dell'operatore economico, senza modificarne il contenuto sostanziale. La violazione di tale obbligo comporta l'illegittimità dell'attribuzione del punteggio tecnico e dell'aggiudicazione.

Il Collegio ha rilevato che l'amministrazione aggiudicatrice ha omesso di considerare nel loro complesso le dichiarazioni contenute nell'offerta tecnica della ricorrente, limitandosi a valorizzare un solo passaggio ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale. Ha affermato che, anche a voler ipotizzare un'ambiguità dell'offerta, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio (art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023), secondo i principi espressi dal Consiglio di Stato (sent. n. 6875/2024), per chiarire i termini dell'impegno assunto, senza alterare il contenuto dell'offerta e nel rispetto della par condicio. La mancata attivazione del soccorso si traduce in vizio dell'istruttoria e della successiva aggiudicazione.

Conformi citati: Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2024, n. 6875.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 12 maggio 2025, n. 9111 \(Pres. Stanizzi, Est. Savi\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Offerta tecnica - Erronea indicazione delle quote di esecuzione dei partecipanti al RTI - Non è emendabile con il soccorso istruttorio

In presenza di una difformità rispetto alle disposizioni di gara che richiede, per essere eliminata, l'intervento dell'operatore economico che abbia formulato l'offerta (nel caso specie, riguardante le quote di esecuzione dei partecipanti al RTI), non si è più nell'ambito dell'errore emendabile, ma in quello del soccorso istruttorio. Il soccorso istruttorio, tuttavia, non può essere utilizzato per porre rimedio ad errori contenuti nell'offerta poiché sarebbe, altrimenti, alterato il principio di par condicio tra i concorrenti.

In motivazione, la Sezione ha precisato che l'impegno sotteso all'indicazione delle quote di esecuzione non costituisce un aspetto meramente formale, in quanto si lega alla complessiva organizzazione dell'impresa nell'ambito della propria attività di pianificazione, costituendo anche garanzia, con le responsabilità che l'impegno comporta, della sussistenza delle risorse necessarie a tenervi fede. L'immutazione delle quote di esecuzione, al di fuori del controllo della stazione appaltante, costituirebbe pertanto ragione di possibile pregiudizio per la corretta esecuzione del contratto.

Conformi: Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, sentenza 22 aprile 2025, n. 412; Tar Sardegna, sez. II, sentenza 29.5.2023, n. 374.
Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV ter, sentenza 3 febbraio 2025 n. 2329 \(Pres. Tricarico, Est. Battiloro\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Obblighi assunzionali - Richiesta nulla osta - Requisito di partecipazione - Non sussiste

La richiesta nominativa di nulla osta all'assunzione inviata al Centro per l'impiego non determina l'adempimento degli obblighi assunzionali ex l. n. 68/99 essendo a tal fine necessaria la stipula del contratto con il lavoratore che, trattandosi di requisito di partecipazione, deve avvenire entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In motivazione la sezione ha precisato che la l.n. 68/99 non contiene alcuna disposizione che consenta di retrodatare l'assunzione al momento della richiesta del menzionato nulla osta.

Si tratta invero di un adempimento preliminare, come confermato dall'art. 9 della citata legge che pone a carico dei datori di lavori l'obbligo di «presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili».

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. III Ter, 9 marzo 2017, n. 3310.
Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 3 febbraio 2025, n. 2304 \(Pres. Stanizzi, Est. Biffaro\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Offerta economica - Indicazione dei costi della struttura tecnica-Direttiva all'interno della voce "Spese generali"

L'indicazione dei costi della Struttura Tecnica-Direttiva all'interno della voce "Spese generali" viola la clausola della lex specialis che grava gli operatori economici partecipanti dell'obbligo, sanzionato a pena di esclusione dalla gara, di quotare distintamente il costo della manodopera già in sede di formulazione dell'offerta economica.

In motivazione, la Sezione ha precisato che, nel caso di specie, il disciplinare di gara prevedeva espressamente di indicare all'interno dell'offerta economica, a pena di esclusione, anche la stima dei costi della manodopera mediante il modello "Dichiarazione relativa ai costi propri della manodopera e agli oneri propri della sicurezza". Dunque, vigeva un precipuo obbligo, sanzionato con l'esclusione dalla gara, di indicare distintamente i costi della manodopera già in sede di presentazione dell'offerta economica. Inoltre, l'allocatione di tali costi nella voce "Spese generali" e solo con i giustificativi forniti nel sub-procedimento di verifica di anomalia sarebbe foriera di una inammissibile modifica dell'offerta.

Conformi: Cons. Stato, sez. III, sentenza 16 settembre 2024, n. 7582; id., sentenza 28 febbraio 2023, n. 2055.

Difformi: Cons. Stato, sez. V, sentenza 21 ottobre 2019, n. 7135.

Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 24 febbraio 2025, n. 4033 (Pres. Riccio, Est. Nobile)

CONTRATTI PUBBLICI - Procedura di gara - Termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione - Decorrenza - Regime applicabile alle gare bandite sotto il vigore del d.lgs. n. 50/2016 - Istanza di accesso agli atti - Dilazione temporale di quindici giorni - Termine massimo pari a quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione - Fattispecie

Nelle gare bandite sotto il vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, c.p.a., decorre dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 del medesimo codice e subisce una dilazione massima di 15 giorni qualora l'impresa non aggiudicataria presenti tempestiva istanza di accesso, anch'essa proposta entro 15 giorni. Ne consegue che, nel suddetto regime, il termine massimo per l'impugnazione è pari a 45 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, salva diversa decorrenza per effetto del comportamento ostruzionistico della stazione appaltante.

Il Collegio ha confermato la fondatezza dell'eccezione di irricevibilità del ricorso proposto oltre il termine massimo di 45 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, richiamando il principio fissato dall'Adunanza Plenaria n. 12/2020. In particolare, ha chiarito che il sistema previsto dal d.lgs. n. 50/2016 non contempla l'accesso automatico alla documentazione di gara, ma prevede l'onere per l'interessato di presentare tempestiva istanza ex art. 76, co. 2. In presenza di una risposta ugualmente tempestiva, l'impugnazione può avvenire entro 45 giorni dal momento della comunicazione del provvedimento, non oltre. Il termine non è prorogabile ulteriormente, nemmeno ove l'istanza venga proposta al limite del termine di 15 giorni. È stato inoltre escluso ogni contrasto con i principi costituzionali (artt. 3, 24, 113 Cost.) e unionisti (dir. 89/665/CEE), evidenziandosi come la disciplina garantisca una tutela effettiva e prevedibile, nel rispetto del principio di autoresponsabilità del concorrente. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 204/2021, ha ritenuto la normativa conforme alla Costituzione.

Conformi: Cons. Stato, Ad. Plen., 2 luglio 2020, n. 12; Corte cost., 15 ottobre 2021, n. 204.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

Tar del Lazio, Roma, sez. IV ter, ordinanza 2 aprile 2025 n. 6562 (Pres. Tricarico, Est. Bello)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Raggruppamento temporaneo di imprese - Violazione fiscale - Self - cleaning - Rinvio pregiudiziale CGUE

Vengono rimesse, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, a norma dell'art. 267 TFUE, le seguenti questioni di interpretazione del diritto dell'Unione:

a) se l'art. 57 della direttiva 2014/24/UE e l'art. 80 della direttiva 2014/25/UE, nonché il principio eurounitario di proporzionalità, ostano all'introduzione o all'interpretazione di una normativa interna che preclude l'estromissione o la sostituzione della mandante di un raggruppamento che abbia commesso violazioni fiscali definitivamente accertate in epoca antecedente la scadenza del termine di presentazione della domanda in particolare, mediante una previsione secondo cui, in ogni caso, l'estinzione, il pagamento o l'impegno devono essersi perfezionati anteriormente alla scadenza del predetto termine, pur essendo la causa di esclusione venuta meno nel corso della gara e prima dell'adozione del provvedimento di esclusione del raggruppamento;

b) in caso di risposta affermativa al quesito sub a), se le medesime norme e principi ostano all'introduzione o all'interpretazione di una normativa interna che preclude l'estromissione o la sostituzione della mandante di un raggruppamento indipendentemente dalla conoscenza effettiva della causa di esclusione della mandante da parte della mandataria;

c) in caso di risposta affermativa ai quesiti sub a) e sub b), se le medesime norme e principi ostano all'introduzione o all'interpretazione di una normativa interna che preclude l'estromissione o la sostituzione della mandante laddove la mandataria sia venuta a conoscenza della causa di esclusione della mandante soltanto a seguito della comunicazione degli accertamenti effettuati dalla stazione appaltante.

In motivazione la sezione ha precisato di dubitare della conformità al diritto eurounitario di una disciplina, come quella nazionale, che preclude il *self cleaning*, imponendo in ogni caso, in relazione alle violazioni fiscali definitivamente accertate, che "l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta". E ciò in quanto tale limite non appare imposto dalla direttiva 2014/24/UE, né dalla direttiva 2014/25/UE in materia di settori speciali (applicabile *ratione materiae*, essendosi in presenza di una procedura concernente l'affidamento di un servizio inerente il settore del trasporto ferroviario), né giustificato da apprezzabili ragioni.

Conformi: non risultano precedenti negli esatti termini. Sui limiti dell'esclusione automatica dell'offerente per l'ipotesi della presentazione di una falsa dichiarazione dell'ausiliaria Corte Giust. UE, sez. IX, 3 giugno 2021, n. 210.

Difformi: Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2024, n. 6944.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 7 febbraio 2025, n. 2821 \(Pres. Stanizzi, Est. Biffaro\)](#)

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Revisione prezzi – Fondo adeguamento prezzi ex d.l. n. 50/2022 – Appalti misti o integrati – Non si applica

Le norme in tema di revisione prezzi introdotte dalla legislazione speciale emergenziale, in particolare dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito (con modificazioni) dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano esclusivamente agli operatori economici che, ratione temporis, avevano in corso di esecuzione appalti pubblici di lavori, mentre non possono trovare applicazione agli operatori affidatari di appalti misti.

In motivazione, la Sezione ha precisato che le norme in tema di revisione prezzi introdotte dalla legislazione speciale emergenziale e, in particolare, dal decreto-legge n. 50/2022,

presentano un carattere eccezionale e, quindi, non possono essere estese in via analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate, stante il divieto sancito dall'articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile. La diversità di disciplina riscontrabile, in tema di revisione prezzi, tra appalti di fornitura e appalti di lavori, è giustificata dalle peculiarità proprie di quest'ultima, in quanto l'appalto di lavori ha sempre storicamente trovato un suo statuto giuridico specifico in ragione delle caratteristiche intrinseche della prestazione qualificante detto tipo contrattuale, a livello di legislazione speciale ma anche nell'ambito dello stesso diritto comune. Non è, infatti, un caso che il codice civile si preoccupi di prevedere, all'art. 1664 c.c., un meccanismo legale di revisione solo per il contratto tipico dell'appalto e non anche per quello di somministrazione.

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 3 giugno 2022, n. 7216. Successivamente, negli stessi termini: Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 5 maggio 2025, n. 8580.
Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 12 maggio 2025, n. 9111 \(Pres. Stanizzi, Est. Savi\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Requisiti di partecipazione - Duplice corrispondenza tra requisito di qualificazione e quota di esecuzione - Mancata previsione negli atti di gara - Si applica in via di eterointegrazione

Anche in mancanza del richiamo, da parte del disciplinare, della clausola di cui all'art. 68, co. 11, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la lacuna va colmata in via di eterointegrazione, non essendovi dubbio, atteso il chiaro tenore letterale della disposizione, che essa debba trovare senz'altro applicazione anche in ipotesi di carente prospettazione del requisito da parte della lex specialis.

In motivazione, la Sezione ha precisato che l'eterointegrazione del bando - ancorché si risolva, in effetto, nella prefigurazione più ampia e comprensiva (in senso qualitativo o quantitativo) dei requisiti di accesso alla procedura di gara, rispetto al canone di (determinatezza e) autosufficienza della relativa legge speciale - non collide con il principio di tassatività delle cause di esclusione, in quanto si tratta di condizioni necessarie (in ragione della attitudine non derogabile della legge) ed implicite (e, come tali, suscettibili di essere colmate, nei sensi chiariti, in via di diretta applicazione della legge generale).

Conformi: Cons. Stato, sez. V, sentenza 21 agosto 2023, n. 7870.
Difforme: non si rinengono specifici precedenti in senso difforme.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 12 maggio 2025, n. 9111 \(Pres. Stanizzi, Est. Savi\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Requisiti di partecipazione - Possesso da parte dell'esecutore dei requisiti prescritti per la prestazione che si è impegnato a eseguire - È un requisito di partecipazione

L'art. 68, co. 11, del nuovo codice dei contratti, laddove stabilisce che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare, stabilisce un requisito di partecipazione e non di mera esecuzione.

In motivazione, la Sezione ha precisato che nel vigore del nuovo codice non può più essere seguita la giurisprudenza (cfr. Cons. St., V, 7.1.2022, n. 48; V, 12.2.2020, n. 1101; III, 17.6.2019, n. 4025) secondo cui "per l'appalto di servizi (e di forniture) non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa componente il raggruppamento e la quota di prestazione di rispettiva pertinenza, ma la relativa disciplina è rimessa alla lex specialis".

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II ter, sentenza 3 febbraio 2025, n. 2546 \(Pres. Scala, Est. Sinatra\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI - Requisiti generali - Irregolarità fiscale - Violazione grave e definitivamente accertata - Configurabilità - Sussiste

La causa di esclusione per irregolarità fiscale, di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 36/2023, sussiste qualora, alla data di presentazione dell'offerta, l'operatore economico risulti gravato da violazioni non regolarizzate per un importo complessivo superiore alla soglia di rilevanza stabilita dall'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973. Non rilevano, ai fini dell'esclusione, la presentazione successiva di nuove istanze di rateizzazione né l'estinzione postuma del debito, ove non perfezionate prima del termine di gara.

In motivazione, la Sezione ha ritenuto integrata la causa di esclusione, in ragione della tardività dell'estromissione della consorziata inadempiente e della revoca, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dei piani di rateizzazione originariamente attivati. È stata altresì esclusa la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, richiamato quale parametro interpretativo, confermando la compatibilità della soglia normativa con i principi di proporzionalità e buon andamento.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 3 marzo 2025, n. 4566 \(Pres. Stanizzi, Est. Biffaro\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Settori speciali - Cause di esclusione automatica - Sentenza di patteggiamento - Non rileva

Nell'ambito della disciplina prevista dal nuovo codice dei contratti pubblici, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non è più prevista quale fattispecie automaticamente escludente.

In motivazione, la Sezione ha precisato che l'articolo 94, comma 1, del codice dei contratti, nel prevedere che costituisce causa di esclusione "la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile", non fa più riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. Tale riferimento era contenuto nella bozza del nuovo codice dei contratti pubblici trasmessa dalla commissione speciale, ma è stato poi espunto dal testo normativo definitivo dell'articolo 94. A questa scelta legislativa, quindi, non può essere attribuito altro significato che quello di escludere detta tipologia di accertamento della penale responsabilità dal novero delle fattispecie automaticamente escludenti

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 9 gennaio 2025, n. 401.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Settori speciali - Individuazione preventiva dei gravi illeciti professionali

Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi, ossia gli operatori economici che come Enel sono attivi nei settori speciali, possiedono la facoltà di stabilire ex ante quali condotte costituiscano gravi illeciti professionali, ma non anche la facoltà di estendere il novero delle cause di esclusione automatica. Ciò, in particolare, si desume dallo stesso articolo 169, comma 1, c.c.p., nella parte in cui espressamente dispone che restano "ferme le cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94", in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall'articolo 10, comma 2, c.c.p.

In motivazione, la Sezione ha precisato che la stazione appaltante, quando intende escludere un operatore economico dalla procedura di gara ascrivendogli la realizzazione di un grave illecito professionale, deve: i) individuare e indicare con esattezza gli elementi suscettibili di integrare tale tipologia di illecito (articolo 98, comma 3, c.c.p., eventualmente integrato, per i soli soggetti che operano nei settori speciali, dagli atti interni adottati ai sensi dell'articolo 169, comma 1, c.c.p.); ii) fornire la prova di detti elementi in maniera adeguata (articolo 98, comma 6, c.c.p.); iii) valutare la gravità dell'illecito (articolo 98, comma 4, c.c.p.); iv) motivare puntualmente sulla idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore economico (articolo 98, commi 2, lett. b), e 7 c.c.p.).

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi. Negli stessi termini, cfr. peraltro: Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 3 marzo 2025, n. 4568.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV ter, sentenza 14 febbraio 2025 n. 3300 \(Pres. Tricarico, Est. Gallo\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Settori speciali - Servizi strumentali - Suddivisione in lotti - Onere di motivazione - Limiti

Non sussiste un obbligo di motivazione rafforzata a carico della stazione appaltante in caso di mancata suddivisione in lotti di una procedura di gara avente ad oggetto settori speciali e contratti ad essi strumentali. Difatti, in tali ipotesi, a differenza dei settori ordinari, la valutazione della stazione appaltante risulta semplificata, essendo sufficiente che tenga conto solo delle esigenze del settore speciale cui afferisce l'appalto e non anche delle esigenze partecipative e di accesso al mercato delle piccole e medie imprese.

Nella pronuncia in rassegna è stato evidenziato che il principio è coerente con: i) l'art. 141 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che non richiama per i settori speciali la previsione contenuta nell'art. 58 per i settori ordinari e riconosce alle stazioni appaltanti il potere discrezionale di procedere con l'affidamento frazionato o meno con valutazione semplificata che tenga conto solo delle esigenze del settore speciale cui afferisce l'appalto; ii) la disciplina unionale di cui l'art. 65 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2024 che, relativamente ai settori speciali, non prevede un divieto assoluto di bandire una gara d'appalto a lotto unico e non impone una motivazione particolarmente rafforzata a fondamento della scelta orientata all'unicità del lotto, come invece richiesto per i settori ordinari.

Conformi: non si rivengono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 17 aprile 2025, n. 7694 (Pres. Riccio, Est. Vigliotti)

CONTRATTI PUBBLICI - Verifica dell'anomalia dell'offerta - Oneri per la sicurezza pari a zero - Ammissibilità - Obbligo di esclusione - Insussistenza

Non costituisce causa di esclusione automatica dalla gara l'indicazione di oneri aziendali per la sicurezza pari a zero, purché tale indicazione sia esplicita e congruamente giustificata. L'obbligo per la stazione appaltante di procedere all'esclusione automatica dell'offerta sussiste solo in caso di omissione assoluta, non anche ove sia fornita una motivazione coerente con l'assetto organizzativo dell'operatore e con il Documento di Valutazione dei Rischi. Rientra, pertanto, nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione valutare la sostenibilità complessiva dell'offerta, anche alla luce di economie di scala o assetti preesistenti.

Il Collegio ha ribadito che l'indicazione di oneri aziendali per la sicurezza pari a zero, se accompagnata da adeguata motivazione e riscontrabile nella documentazione aziendale (quale il DVR), non comporta ex se l'inammissibilità dell'offerta. Nel caso di specie, la stazione appaltante ha legittimamente ritenuto congrua la spiegazione fornita dall'aggiudicataria - relativa alla mancanza di rischio incrementale per effetto dell'appalto e alla piena integrazione del servizio nell'attività ordinaria dell'azienda - non ravvisando elementi di irragionevolezza o erroneità manifesta. La valutazione non può essere sostituita da quella del giudice amministrativo, in assenza di macroscopici vizi logici o fattuali, non riscontrabili nel caso concreto.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 19 gennaio 2017, n. 223.
Difformi: non si rinvengono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV ter, sentenza 16 aprile 2025 n. 7507 \(Pres. Tricarico, Est. Bello\)](#)

CONTRATTI PUBBLICI e obbligazioni della pubblica amministrazione - Verifica dell'anomalia ex post - Rettifica errore di calcolo - Ammissibilità

Nulla osta ad una verifica dell'anomalia dell'offerta postuma, in presenza di una contestazione mossa da un competitor dell'aggiudicatario, secondo il principio della convalida del provvedimento amministrativo ed alla rettifica di un errore di calcolo che, emergendo dall'incongruenza tra l'importo netto del ribasso e l'indicazione della relativa percentuale, non integri una modifica sostanziale dell'offerta lasciandone ferma l'entità originaria.

In motivazione la sezione ha precisato che nella fattispecie al suo esame, venendo all'evidenza una ipotesi di rettifica di errore materiale, recato nei costi della manodopera indicati, il richiamo dell'art. 41, comma 14, del d.lgs n. 36/2023, in tali fattispecie, non è conferente, posto che la giustificazione del ribasso ivi prevista e regolata si riferisce all'intero importo posto a base di gara e non alla ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dall'offerente risulti incongruo per un evidente errore materiale.

Conformi: non si rinvengono precedenti negli esatti termini. In generale sulla verifica dell'anomalia delle offerte Tar del Lazio, Roma, sez. III, 3 settembre 2024, n. 16064.
Difformi: non si rinvengono specifici precedenti difformi.

CORTE DEI CONTI

[Tar Lazio, sez. I, sentenza 7 febbraio 2025, n. 2877 \(Pres. Petrucciani - Est. Viggiano\)](#)

CORTE DEI CONTI - Elezioni - Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti - nomina magistrato delegato - scrutinio segreto - deliberazione su proposta del relatore - onere di motivazione - non sussiste

La deliberazione dell'organo collegiale sulla nomina di un magistrato a funzioni di consigliere può legittimamente essere espressa in maniera segreta, atteso che l'esigenza motivazionale è assolta dal testo del deliberando coincidente con la proposta del relatore: sicché in tale prospettiva non si ravvisa alcuna illegittimità dell'art. 18, comma 5 reg. int. Diversamente qualora l'attribuzione del punteggio discrezionale avvenga tramite la somma di una serie di volontà individuali, in cui ogni singola manifestazione di volontà da parte di un componente del Consiglio di presidenza appare essere essa stessa una decisione, l'atto necessita una propria motivazione ed il giudizio non può essere deliberato in segreto.

DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO

[TAR del Lazio, Roma, sez. V ter, sentenza 2 gennaio 2025, n. 13 \(Pres. Verlengia, Est. Tonnara\)](#)

DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - Concessioni amministrative - Aggiornamento dei canoni demaniali - Natura discrezionale - Decisioni Istat - Irrilevanza

In materia di concessioni demaniali, il legislatore, nei limiti del principio di ragionevolezza, può scegliere di strutturare l'aggiornamento dei canoni ai valori che ritiene preferibili tra i numerosi possibili. Sicché, la decisione dell'Istat di sospendere il calcolo dell'indice dei prezzi all'ingrosso sulla base di considerazioni che attengono alla migliore tecnica per la produzione di statistiche sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico, quand'anche condivise a livello euro-unitario, è irrelata rispetto alla decisione politica del legislatore, cristallizzata nella fonte primaria, di dare rilevanza a determinati indici per la diversa finalità di aggiornamento dei canoni e di certo non si può ad essa imporre.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - Concessioni amministrative - Aggiornamento dei canoni demaniali - Natura discrezionale - È Legittima

In materia di concessioni demaniali, la legge relativa all'adeguamento del canone si colloca in un campo diverso da quello della disciplina dell'attività statistica, sicché le valutazioni compiute nell'ambito di quest'ultima - di carattere tecnico-economico - non possono essere trasposte de plano nel primo, dove campeggia l'apprezzamento politico, sommamente discrezionale, sull'an e sul quomodo dell'aggiornamento dei canoni demaniali.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

DIRITTI D'AUTORE

[Tar del Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza 5 marzo 2025, n. 4733 \(Pres. Mangia, Est. Santoro Cayro\)](#)

DIRITTI D'AUTORE - Compenso per copia privata - Esenzione e rimborso - Illegittimità della disciplina secondaria fondata su criteri indeterminati e oneri sproporzionati

È illegittima la disciplina secondaria che, in materia di compenso per copia privata ai sensi dell'art. 71-septies l. n. 633/1941, subordina l'accesso all'esenzione ex ante o al rimborso ex post a criteri non

previamente determinati in modo oggettivo e trasparente, demandando sostanzialmente all'intermediario privato (SIAE) una valutazione discrezionale sulle istanze e imponendo al soggetto obbligato oneri documentali sproporzionati e difficilmente assolti.

In motivazione, il Collegio ha ritenuto che il d.m. Mibact 30 giugno 2020 e la relativa disciplina attuativa abbiano ecceduto i limiti della potestà regolamentare, violando i principi di legalità, imparzialità e proporzionalità. In particolare:

- è stata censurata l'attribuzione alla SIAE - priva di neutralità istituzionale - di un potere valutativo privo di criteri vincolanti;
- è stato considerato irragionevole l'onere documentale (come la dichiarazione dell'utente finale) richiesto al soggetto obbligato, che non è in condizione di procurarselo;
- è stato ritenuto eccessivo l'onere probatorio rispetto allo scopo perseguito, con violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 2697 c.c. e dei principi euro-unitari in materia di copia privata.

Conformi: Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, C-463/12, Copydan Båndkopi; Cons. Stato, sez. VI, 10 giugno 2016, n. 2585; Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

EDILIZIA E URBANISTICA

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 25 marzo 2025, n. 6058 \(Pres. Morabito, Est. Corbi\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA - Accertamento di conformità - Istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001 - Riconoscimento dell'abusività - Rigetto - Effetti preclusivi sull'impugnazione dell'ordinanza di demolizione

La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 implica, da parte del richiedente, il riconoscimento della natura abusiva delle opere edilizie oggetto di sanatoria. Una volta intervenuto un rigetto legittimo dell'istanza, è preclusa, in un successivo giudizio sull'ordinanza di demolizione, ogni contestazione in ordine alla sussistenza dell'abuso edilizio, potendo residuare esclusivamente censure formali relative al provvedimento repressivo.

In motivazione, il Collegio ha evidenziato che il rigetto dell'istanza ex art. 36 ha reso definitiva la qualificazione delle opere come abusive, impedendo una rinnovata valutazione sostanziale circa la necessità del titolo edilizio.

Conformi: Tar Campania, Salerno, sez. II, 23 novembre 2023, n. 3015; Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 17 maggio 2021, n. 3127.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

EDILIZIA E URBANISTICA - Accertamento di conformità - Silenzio dell'amministrazione - Natura di rigetto implicito - Provvedimento espresso tardivo - Effetti sull'interesse a ricorrere

Il silenzio formatosi sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 ha natura di silenzio-rigetto e non impone all'amministrazione un obbligo di provvedere espressamente. Tuttavia, qualora intervenga un successivo provvedimento espresso dotato di autonoma istruttoria e motivazione, esso assume la qualificazione di "conferma propria" e deve essere impugnato a pena di improcedibilità del ricorso proposto contro il silenzio, per sopravvenuta carenza di interesse.

In motivazione, il Collegio ha ritenuto che il rigetto espresso sopravvenuto, pur tardivo, contenesse nuovi elementi valutativi, assumendo dunque autonoma lesività. La mancata impugnazione di tale atto ha determinato l'improcedibilità del ricorso contro il silenzio, venendo meno l'interesse processuale originario.

Conformi: Tar Sicilia, Catania, sez. II, 21 febbraio 2023, n. 475; Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 17 maggio 2021, n. 3127; Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2021, n. 3545.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 9 giugno 2025, n. 11192 \(Pres. Licheri, Est. Corbi\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA - Accertamento di conformità - Permesso di costruire in sanatoria - Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 - Silenzio-rigetto - Provvedimento espresso sopravvenuto - Natura e impugnabilità

In tema di accertamento di conformità urbanistica, il silenzio serbato sull'istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 si qualifica come silenzio-rigetto e non come silenzio-inadempimento. Il provvedimento espresso successivamente adottato, dotato di autonoma motivazione, costituisce atto di conferma propria, che sostituisce con effetto ex nunc il diniego tacito e deve, pertanto, essere autonomamente e tempestivamente impugnato.

Il Collegio, in adesione alla giurisprudenza prevalente, ha ribadito che la formazione del silenzio-rigetto ai sensi dell'art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 esaurisce l'obbligo di provvedere, ma non il potere. Pertanto, l'Amministrazione può adottare un provvedimento espresso di rigetto successivo, che - ove dotato di adeguata istruttoria e motivazione - non ha natura di atto in autotutela, ma di conferma propria. Tale atto ridefinisce l'assetto degli interessi in gioco e sostituisce con efficacia *ex nunc* la determinazione tacita precedente. Conseguentemente, deve essere autonomamente impugnato nei termini di cui all'art. 29 c.p.a., anche se il silenzio-rigetto non sia stato precedentemente contestato.

Conformi: Cons. Stato, nn. 2704/2023, 3545/2021, 5251/2021, 3417/2018, 3396/2021; Tar Sicilia, Catania, n. 475/2023; Tar Campania, Napoli, nn. 3127/2021, 5278/2018, 3466/2022.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[TAR del Lazio, Roma, sez. V ter, sentenza 28 gennaio 2025, n. 1835 \(Pres. Di Nezza, Est. Tonnara\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA – Assegnazioni alloggi di edilizia residenziale pubblica – Termine per provvedere – Natura ordinatoria

In materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, costituisce principio generale del diritto, di cui le previsioni dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 rappresentano ulteriore conferma a livello di normazione primaria, quello per cui i termini del procedimento amministrativo devono essere considerati ordinatori, ove non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge. Pertanto, ferma restando - per l'eventualità del ritardo e in presenza dei presupposti di legge - l'esperibilità di rimedi risarcitori e/o indennitari, le disposizioni che stabiliscono il termine di conclusione del procedimento non ricollegano alla sua violazione un effetto di consumazione del potere. Conseguentemente, il ritardo nella conclusione del procedimento di regolarizzazione in questione non può quindi giustificare, di per sé, l'annullamento del provvedimento impugnato.

Conformi: Tar Lazio, Roma, sez. V ter, n. 16153/2024.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 25 marzo 2025, n. 6053 \(Pres. Morabito, Est. Licheri\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA – Attività commerciale – Regolarità urbanistica – Necessità di conformità edilizia dell'intero manufatto

Ai fini del legittimo esercizio dell'attività commerciale, la regolarità urbanistico-edilizia dei locali deve essere valutata per intero e non può limitarsi a una sola frazione del manufatto. Ne consegue che l'abusività anche solo parziale dell'immobile in cui si svolge l'attività di somministrazione comporta la legittimità del provvedimento inibitorio esteso all'intera attività, onde evitare l'elusione delle sanzioni edilizie.

Il Collegio ha ritenuto legittima la determinazione dirigenziale con cui il Comune ha dichiarato la decadenza dei titoli abilitanti e inibito l'attività commerciale in locali risultati in gran parte privi di conformità edilizia, rilevando come la regolarità urbanistica condizioni l'esercizio dell'attività commerciale nella sua globalità e non possa essere frazionata. Il Tar ha evidenziato che un'attestazione mendace nella SCIA circa l'effettiva superficie destinata alla somministrazione legittima l'adozione di provvedimenti inibitori. Ha infine escluso l'affidamento invocato dal ricorrente, trattandosi di provvedimento vincolato.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2022, n. 9786.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 14 aprile 2025, n. 7286 \(Pres. Morabito, Est. Corbi\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA - Condono - Ordine di demolizione - Domanda pendente - Interventi successivi - Inammissibilità - Effetti

È legittimo l'ordine di demolizione che colpisce anche opere per le quali sia pendente una domanda di condono, qualora gli interventi successivamente realizzati abbiano alterato la consistenza dell'immobile oggetto dell'istanza, rendendo impossibile distinguere le opere condonabili da quelle ulteriori. In pendenza di domanda di condono, non è consentito alcun ampliamento o prosecuzione dei lavori, dovendosi ritenere ogni ulteriore intervento abusivo e sanzionabile in quanto tale.

Il Collegio ha ribadito che la proposizione di un'istanza di condono non consente la prosecuzione dell'attività edilizia né giustifica l'esecuzione di nuove opere, le quali devono considerarsi abusive e prive di titolo, a prescindere dalla loro natura e consistenza. Tali interventi, anche se solo parziali o qualificabili come manutenzione o pertinenze, si pongono in continuità con l'abuso originario. La circostanza che le nuove opere compromettano la riconoscibilità del manufatto oggetto della sanatoria giustifica l'adozione di un ordine di demolizione integrale, il cui onere probatorio contrario grava sul privato.

Conformi citati: Cons. Stato, sez. VI, 5 aprile 2019, n. 3171; Cons. Stato, sez. VI, 15 gennaio 2025, n. 482; Cons. Stato, sez. VI, 6 settembre 2023, n. 8469; Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2023, n. 2568; Cons. Stato, sez. VI, 30 ottobre 2023, n. 10864.

Difformi: non si rinviengono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 9 giugno 2025, n. 11193 \(Pres. Licheri, Est. Corbi\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA- Contributo di costruzione - Esenzione per calamità pubblica - Requisiti - Inapplicabilità per scelte edificatorie volontarie non fondate su norme o provvedimenti di emergenza

Non è applicabile l'esenzione dal contributo di costruzione prevista dall'art. 17, comma 3, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001 per interventi edilizi riconducibili a scelte volontarie del privato, anche se riferiti a immobili originariamente distrutti da eventi bellici, qualora manchi l'imposizione dell'intervento da parte di norme o provvedimenti adottati a seguito di pubbliche calamità. L'esenzione, in quanto eccezionale, è di stretta interpretazione e richiede altresì la contestualità tra l'evento calamitoso e l'intervento edificatorio.

Il Collegio ha chiarito che la disposizione invocata, in quanto norma eccezionale, è di stretta interpretazione e presuppone che l'intervento edilizio sia imposto da norme o provvedimenti emanati in ragione di calamità pubbliche, non essendo sufficiente che derivi da una libera iniziativa del privato. Nel caso di specie, il permesso di costruire è stato rilasciato per un'opera richiesta volontariamente e non imposta da atti emergenziali, con esclusione della possibilità di beneficiare dell'esenzione. Inoltre, la distanza temporale (oltre ottant'anni) tra la distruzione dell'immobile originario e la nuova edificazione esclude la necessaria contestualità richiesta per riconoscere la continuità urbanistica tra gli interventi.

Conformi citati: Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2017, n. 2567; Tar Lombardia, Milano, sez. II, 28 maggio 2019, n. 131; Tar Campania, Salerno, sez. II, 24 maggio 2024, n. 1426.

Difformi: non si rinviengono specifici precedenti difformi.

[TAR del Lazio, Roma, sez. V quater, sentenza 20 gennaio 2025, n. 912 \(Pres. Arzillo, Est. Petroni\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA - Giustizia amministrativa - Legittimazione al ricorso - Verifica interesse attuale e certo - Necessità

In materia urbanistica, il ricorrente che non è proprietario delle aree incise dalla pianificazione urbanistica è privo di legittimazione al ricorso salvo casi eccezionali, laddove dall'eventuale annullamento dell'atto che si impugna non sorga, in via immediata e diretta, un preciso beneficio, non essendo sufficiente la soddisfazione di un interesse meramente strumentale, futuro ed incerto.

Conformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 2917/2022.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

EDILIZIA E URBANISTICA - Giustizia amministrativa - Presupposti processuali - Criterio della vicinitas - Sussistenza legittimazione al ricorso - Verifica interesse al ricorso - Necessità

In tema di ricorsi in materia edilizia è stato chiarito che la vicinitas, rilevante per la legittimazione a ricorrere, non assorbe l'interesse a ricorrere, che pertanto richiede a sua volta di essere verificato.

Conformi: Cons. Stato, Ad. Plen., n. 22/2021.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 24 giugno 2025, n. 12456 \(Pres. Francavilla, Est. Corbi\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA - Ordine di demolizione - Autotutela esecutiva - Silenzio della P.A. - Obbligo di provvedere - Condanna al facere pubblicistico

In presenza di un'ordinanza di demolizione non eseguita, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di attivarsi in autotutela esecutiva per l'esecuzione coattiva dell'intervento repressivo. Il perdurare dell'inerzia è impugnabile ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.p.a., potendo il giudice amministrativo condannare l'Amministrazione al facere pubblicistico, anche mediante l'adozione delle necessarie attività materiali.

Il Collegio ha ritenuto che, in caso di inottemperanza all'ordinanza di demolizione, l'Amministrazione è tenuta a porre in essere gli atti esecutivi necessari, ai sensi dell'art. 21-quater della l. n. 241/1990, interpretato in combinato disposto con il T.U. Edilizia (art. 33 e seguenti). Nel caso di specie, accertata la sussistenza di una precedente ordinanza rimasta ineseguita, il Tar ha ritenuto sussistente l'inerzia dell'Amministrazione, nonostante l'adozione di nuovi ordini di sospensione lavori. Il giudice ha quindi condannato l'ente locale a dare esecuzione all'ordinanza di demolizione, riconoscendo la legittimazione della parte istante fondata su un interesse pretensivo correlato alla titolarità del fondo prospiciente.

Conformi citati: Cons., Stato, n. 2565/2013; Tar Sardegna, n. 208/2021; Tar Sicilia, Catania, n. 822/2020; Tar Sicilia, Palermo, nn. 1029/2019 e 306/2018; Tar Campania, Napoli, n. 1337/2011.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[TAR del Lazio, Roma, sez. V quater, sentenza 11 aprile 2025, n. 7148 \(Pres. Arzillo, Est. Carozzo\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA - Permesso di costruire - Procedimento - Tempus regit actum - Effetti

In materia di procedimento amministrativo vige il principio tempus regit actum, con la conseguenza che la legittimità degli atti del procedimento deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto sussistente all'epoca della relativa adozione.

Conformi: Cons. Stato, sez. III, n. 1199/2020; Cons. Stato, sez. IV, n. 4583/2012; Cons. Stato, sez. VII, n. 573/2024.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

EDILIZIA E URBANISTICA - Permesso di costruire - Localizzazione in aree preferenziali, ex art. 3 Regolamento antenne - Verificazione ex ante - Sussistenza

In tema di installazione di antenne, l'art. 3 del Regolamento di Roma capitale non implica alcun divieto di installazione e non limita la possibilità di utilizzo dell'intero territorio, onerando unicamente il Gestore di istruire congruamente il progetto verificando, preliminarmente, la possibilità di localizzare l'impianto in una delle aree individuate come preferenziali.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

EDILIZIA E URBANISTICA - Permesso di costruire - Silenzio assenso - Istruttoria ex ante - Necessità

L'adozione di provvedimenti autorizzativi per silentium non esime gli istanti dalla dimostrazione delle condizioni per poter ricevere l'autorizzazione e non esime l'amministrazione locale dall'istruttoria per la verifica tali condizioni, mediante istruttoria avente ad oggetto tutti i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione o comunque della sua formazione per silentium. Pertanto, l'istruttoria sui presupposti dell'autorizzazione è doverosa, nel rispetto delle tempistiche di legge stabiliti dal legislatore statale.

Conformi: Tar Lazio, Roma, sez. V quater, n. 2665/2025.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

EDILIZIA E URBANISTICA - Permesso di costruire - Rifiuto - Motivazione - Necessità

In tema di installazione di antenne, l'indirizzo giurisprudenziale eurounitario impone in ogni caso che l'amministrazione sia tenuta "a giustificare il rifiuto del rilascio delle autorizzazioni di loro competenza, secondo criteri e condizioni oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati".

Conformi: Cons. Stato, sez. VI, n. 2747/2024.

Difformi: non si rinvengono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 26 marzo 2025, n. 6106 \(Pres. Morabito, Est. Licheri\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA - Permesso di costruire - Intervento diretto nei tessuti della "Città da ristrutturare" - Necessità del Programma integrato - Presupposti - Interpretazione coordinata degli artt. 52 e 53 NTA PRG Roma

Nei "Tessuti prevalentemente residenziali" della "Città da ristrutturare", ricompresi negli Ambiti per i Programmi integrati, l'intervento edilizio diretto è ammesso, salvo il caso in cui l'area fosse stata destinata, nel previgente PRG o sue varianti anche solo adottate, a zona agricola, verde pubblico o servizi pubblici. In tal caso, l'intervento di nuova edificazione, anche se realizzato mediante demolizione e ricostruzione, risulta subordinato all'approvazione di un Programma integrato.

In motivazione, la Sezione ha chiarito che tra le previsioni contenute negli artt. 52 e 53 delle NTA al PRG vigente sussiste una connessione che impone una lettura sistematica. Pertanto:

- ai sensi dell'art. 52, comma 3, l'intervento edilizio può essere attuato in via diretta, ove l'area non sia stata destinata a zona agricola, verde o servizi pubblici nel precedente PRG;
- ai sensi dell'art. 53, comma 11, in deroga a quanto previsto dal citato art. 52, l'indice di edificabilità concretamente applicabile va determinato sulla base delle destinazioni pregresse, tenuto conto degli indici indicati per le aree già non edificabili;
- la decadenza del vincolo espropriativo imposto dal previgente Piano particolareggiato non comporta reviviscenza della destinazione previgente ma implica l'applicazione dell'indice di edificabilità previsto dal comma 11 del medesimo art. 53, in virtù del disposto del comma 12.

Conformi: non si rinvengono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvengono specifici precedenti difformi.

[TAR del Lazio, Roma, sez. V quater, sentenza 27 marzo 2025, n. 6183 \(Pres. Cavallo, Est. Cavallo\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA - Permesso di costruire - Procedimento semplificato ex artt. 87 e 87 bis, d.lgs. n. 259/2003 - Documentazione necessaria, allegato 13, modello B, d.lgs. n. 259/2003 - Richiesta di ulteriore documentazione - Aggravamento del procedimento - Conseguenza

In materia di installazione di impianti di telecomunicazione, l'Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'allegato 13, modello B, d.lgs. n. 259/2003 e non può aggravare il procedimento con richieste ultronee, attese le finalità acceleratorie e semplificatorie del

procedimento di cui agli artt. 87 e 87 bis, d.lgs. n. 259/2003; tale modello corrisponde all'esigenza di far confluire in un procedimento unitario le valutazioni sia radioprotezionistiche che di compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento, anche al fine di riduzione dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi. Tale istanza non può, dunque, essere oggetto di aggravamento procedimentale da parte del Comune, tramite richiesta di ulteriore documentazione non prevista dalla normativa.

Conformi: Tar Lombardia, Milano, sez. II, n. 1157/2021; Tar Lazio, Roma, n. 7853/2020; Tar Valle d'Aosta, n. 46/2020; Tar Campania, Napoli, n. 2542/2017; Tar Lazio, Roma, sez. II quater, n. 7854/2020; Tar Campania, Napoli, n. 2441/2019; Tar Abruzzo, L'Aquila, n. 713/2016.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

[TAR del Lazio, Roma, sez. V quater, sentenza 5 febbraio 2025, n. 2665 \(Pres. Arzillo, Est. Carozzo\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA - Permesso di costruire - "Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili, ai sensi dell'art. 8, comma 6, legge n. 36 del 22 febbraio 2001" - Prescrizioni - Localizzazione - Facoltà

Le prescrizioni contenute nell'art. 3 del cd. Regolamento Antenne non sono illegittime rispetto all'art. 8, comma 6 della legge n. 36 del 22 febbraio 2001, in quanto sono riconducibili a criteri di localizzazione e non a limiti generalizzati. Ed invero, le aree individuate sono definite come preferenziali ed è consentita la localizzazione degli impianti in altre aree ove tutte le precedenti localizzazioni risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi. Inoltre per la specifica localizzazione vengono indicati criteri 'da privilegiare, se tecnicamente possibile, e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici'. Pertanto, la disciplina regolamentare può stabilire anche divieti di installazione su ampie aree purché sia possibile la localizzazione in aree alternative senza che ciò comporti difficoltà di funzionamento del servizio.

In motivazione, la Sezione ha precisato che l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova Stazione Radio Base è illegittima per difetto di istruttoria quando manca la previa verifica, che necessita della collaborazione dell'ente pubblico e delle società private, sull'inesistenza di aree preferenziali idonee all'impianto ovvero di aree alternative comprese tra quelle elencate dall'art. 3 del Regolamento Antenne. A tal proposito, per un verso è compito dell'Amministrazione nel confronto con gli operatori garantire la corretta interpretazione, nei casi concreti, dei criteri stabiliti dall'art. 3. Del resto solo il confronto tra le parti, previsto espressamente dall'art. 6, può assicurare nel bilanciamento dei diversi interessi la pianificazione degli interventi e il corretto svolgimento dei procedimenti. Per altro verso, è compito dell'operatore assolvere l'onere di verifica della sussistenza di siti alternativi che non si esaurisce nella richiesta all'amministrazione di conoscere la disponibilità delle aree comunali. Ed invero, se per accedere alle informazioni sulla presenza di aree comunali o pubbliche occorre la collaborazione del Comune, tenuto a indicarle su richiesta del gestore in un'ottica di leale collaborazione, per quanto concerne le altre aree preferenziali indicate

dal regolamento comunale (quantomeno per quelle di cui all'art. 3, 2 co, lett. b) è sufficiente la consultazione del PRG, documento pubblico di libero accesso.

Conformi: Tar Lazio, Roma, sez. V Ter, n. 13976/2024; Tar Lazio, Roma, sez. V Ter, n. 7861/2024; Cons. Stato, sez. VI, n. 374/2021; Cons. Stato, sez. VI, n. 10318/2022; Cons. Stato, sez. VI, n. 1200/2024; Tar Lazio, Roma, sez. V Ter, n. 13976/2024; Tar Lazio, Roma, sez. V Ter, n. 7861/2024; Cons. Stato, sez. VI, n. 210/2021.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

[TAR del Lazio, Roma, sez. V ter, sentenza 11 aprile 2025, n. 7124 \(Pres. Di Nezza, Est. Tricarico\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA - Permesso di costruire - Rinnovo ex art. 131, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 - Termine perentorio - Legittimità

In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, la previsione normativa di cui al comma 5 del medesimo articolo 131 ('l'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico') rappresenta una novità rilevante rispetto alla normativa previgente, che non prevedeva alcun limite alla validità di tali provvedimenti; in particolare, essa è volta a consentire la verifica di adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico, e quindi - giova soggiungere - la sicurezza di tali installazioni a beneficio dei lavoratori e, più in generale, della collettività. Ad ogni modo, l'applicabilità del limite temporale di dieci anni anche alle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del testo unico rappresenta, a ben vedere, l'unica interpretazione compatibile con il significato letterale della fonte primaria e, soprattutto, con l'intenzione del legislatore.

Conformi: Tar Lazio, Roma, sez. V ter, n. 15986/2023.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

EDILIZIA E URBANISTICA - Permesso di costruire - Rinnovo ex art. 131, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 - Accertamento doveroso - Sussistenza requisiti specifici e generali

In materia di circolazione dei titoli amministrativi che abilitano allo svolgimento di attività economiche, l'amministrazione è pur sempre tenuta a svolgere un apprezzamento (sulla possibilità di subentro nel rapporto) dall'ampiezza variamente determinata dal legislatore che, nei casi di attività liberalizzate, si riduce al mero riscontro della sussistenza degli inerenti requisiti di legge, specifici (contemplati dalla normativa di settore) o generali (a es. insussistenza di eventuali incapacità giuridiche o di agire o di interdizioni, comunque denominate, all'esercizio di attività d'impresa).

Conformi: Tar Lazio, Roma, sez. III ter, n. 212/2015.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

EDILIZIA E URBANISTICA - Permesso di costruire - Rinnovo ex art. 131, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 - Accertamento doveroso - Sussistenza requisiti specifici e generali - Continuità soggettiva - Irrilevanza

In materia di circolazione dei titoli amministrativi che abilitano allo svolgimento di attività economiche l'affermazione per cui il regime della fusione per incorporazione, non determinando l'estinzione della società, implicherebbe una sorta di identità (recte: continuità) soggettiva, è certamente valida sul piano dell'ordinamento privatistico, ma la vicenda modificativa implica comunque, sul piano della titolarità dei rapporti con la pubblica amministrazione, una previa verifica della perdurante sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV ter, sentenza 28 aprile 2025 n. 8171 \(Pres. Tricarico, Est. Gallo\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA - Sanatoria straordinaria - Oblazione - Compensazione crediti Iva - Diniego condono - Legittimità

Nell'ambito del procedimento di condono, la quota di oblazione non versata e portata in compensazione con i crediti IVA, mediante l'utilizzo di modelli F 24, è da considerarsi non versata, per effetto della circostanza che, non avendo, la ridetta oblazione, natura tributaria, il relativo debito può in alcuna misura ritenersi compensabile.

In motivazione la sezione ha precisato che nella ipotesi di erronea compensazione dell'importo dell'oblazione con i crediti Iva, tramite modello F 24, l'istante il condono, al quale sia contestata la circostanza, deve, al fine dell'accoglimento della istanza, attivarsi per effettuare il versamento dell'importo erroneamente compensato senza che, prima di tale versamento, possa dirsi in tale circostanza formato il silenzio assenso.

Conformi: non si rinvencono precedenti negli esatti termini. Sul necessario versamento integrale dell'oblazione dovuta ai fini del rilascio del titolo vedasi Tar Campania, Napoli, sez. VII, 6 aprile 2022, n. 2345; Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 9 settembre 2016, n. 2132.

Difformi: non si rinvencono precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II ter, 14 marzo 2025, n. 5320 \(Pres. Scala, Est. Cicchese\)](#)

EDILIZIA E URBANISTICA - SCIA - Decadenza - Difformità edilizie e urbanistiche - Mutamento di destinazione d'uso - Legittimità del provvedimento anche in assenza di accertamento definitivo - Irrilevanza dell'assenza di attività di autotutela - Inapplicabilità dell'art. 19, co. 3, l. n. 241/1990

È legittimo il provvedimento di decadenza della SCIA per somministrazione di alimenti e bevande, adottato ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. c), della D.A.C. Roma Capitale n. 35/2010, qualora sia accertata una difformità urbanistica dei locali, anche in assenza di un provvedimento sanzionatorio edilizio divenuto definitivo. In tal caso, non è necessario avviare un procedimento di autotutela né indicare modalità di regolarizzazione ex art. 19, comma 3, l. n. 241/1990, poiché il venir meno della conformità urbanistica costituisce di per sé causa legale di decadenza, indipendentemente dalla sua origine o dal momento del suo accertamento.

In motivazione, il Collegio ha evidenziato che l'attività di ristorazione era esercitata in locali interessati da abusi edilizi, tra cui un mutamento di destinazione d'uso non autorizzato, che ha comportato un incremento del carico urbanistico in violazione dell'art. 4 del d.m. 564/1992. La difformità riscontrata, inserita in un quadro di più ampie violazioni, legittima l'applicazione dell'art. 26, co. 2, lett. c), della delibera C.C. n. 35/2010, senza che sia necessario un accertamento definitivo dell'irregolarità né l'attivazione di un procedimento di autotutela. È stata inoltre esclusa l'applicabilità dell'art. 19, comma 3, l. n. 241/1990, per mancata dimostrazione della conformabilità dell'attività alla normativa vigente.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2024, n. 1653; Cons. Stato, sez. V, 3 dicembre 2024, nn. 9676, 9677, 9678, 9679.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

ELEZIONI

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 13 febbraio 2025, n. 3213 \(Pres. Morabito, Est. Licheri\)](#)

ELEZIONI - Parlamento europeo - Liste delle minoranze linguistiche - Clausola di salvaguardia - Sistema elettorale - Parità di genere - Riparto dei seggi tra circoscrizioni - Applicabilità dell'art. 83 d.P.R. n. 361/1957

La clausola di salvaguardia prevista dagli artt. 12, co. 9, e 22, commi 2 e 3, l. n. 18/1979, che garantisce l'assegnazione di un seggio alle liste delle minoranze linguistiche in ciascuna circoscrizione dove abbiano ottenuto almeno 50.000 voti e si siano collegate a una lista nazionale, costituisce un bilanciamento ragionevole tra rappresentanza territoriale e nazionale, e non viola i principi di uguaglianza e parità di genere.

A seguito della riforma introdotta con la l. n. 61/1984, è da ritenersi implicitamente abrogata la previsione dell'art. 21, comma 3, della stessa legge n. 18/1979, con conseguente applicazione in via suppletiva dell'art. 83 d.P.R. n. 361/1957, relativo alla Camera dei deputati, al fine di garantire l'equilibrio nella distribuzione dei seggi tra circoscrizioni.

In motivazione, il Tar ha rilevato che la clausola per le minoranze linguistiche è compatibile con l'art. 3 Cost. e non determina irragionevoli disparità di trattamento rispetto agli altri partiti, evidenziando che la novella del 1984 ha eliminato il meccanismo originario di attribuzione circoscrizionale, richiedendo l'integrazione della disciplina mediante l'art. 83 d.P.R. n. 361/1957 per assicurare la rappresentanza proporzionale su base nazionale.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2011, n. 2886

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 30 gennaio 2025, n. 2018 \(Pres. Morabito, Est. Licheri\)](#)

ELEZIONI – Suddivisione delle circoscrizioni – Questione di legittimità costituzionale – Inammissibilità – Irreperibilità di parametri normativi idonei a sorreggere la pronuncia additiva richiesta

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge n. 18/1979 nella parte in cui include la Sardegna nella medesima circoscrizione elettorale della Sicilia per le elezioni europee, ove manchi, nella normativa indicata a parametro (e segnatamente nel Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati), un riferimento normativo certo che consenta al Giudice delle leggi di individuare una soluzione costituzionalmente obbligata, in funzione riequilibratrice della rappresentanza territoriale.

La Sezione ha rilevato l'irrilevanza della questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 3 Cost., alla tutela delle minoranze linguistiche e all'insularità, poiché la normativa evocata dal ricorrente non reca precisi riferimenti o soluzioni che costituiscano "punti di riferimento" applicabili al caso di specie. In assenza di un parametro normativo chiaro, idoneo a fondare la pronuncia additiva auspicata, la questione deve ritenersi inammissibile per difetto di rilevanza e di non manifesta infondatezza.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

ENERGIA

[Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 13 maggio 2025, n. 9155 \(Pres. Stanizzi, Est. Biffaro\)](#)

ENERGIA elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Determinazione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee non idonee all'installazione di impianti FER

È illegittimo il d.m. del 21 giugno 2024 nelle parti in cui:

- attribuisce alle Regioni la facoltà di individuare una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela fino a un massimo di 7 chilometri;
- non prevede un'adeguata disciplina transitoria di salvaguardia dei procedimenti in corso;
- non fornisce alle Regioni un contesto unitario di principi e criteri per l'esercizio delle loro attribuzioni.

Non è invece illegittima la previsione per cui le aree non idonee siano individuate con legge e non nell'ambito del procedimento amministrativo.

In motivazione, la Sezione ha precisato che:

- la legge delega non prevede alcun vincolo in ordine al veicolo giuridico e alle modalità di individuazione delle aree non idonee, pertanto non si configura alcuna violazione dell'articolo 5 della legge n. 53/2021 da parte dell'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale;

- l'indicazione di uno specifico e proporzionato parametro di riferimento per l'individuazione delle fasce di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 in funzione della determinazione della qualità delle aree per la installazione di impianti FER rappresenta un criterio indefettibile per l'esercizio della potestà normativa concorrente delle Regioni *in subiecta materia*, tenuto conto che le medesime non possono di per sé introdurre limiti generali, vevoli sull'intero territorio regionale, specie nella forma delle distanze minime (cfr. Corte cost., sent. n. 13/2014), sicché risulta indispensabile che il legislatore statale individui *ex ante*, in maniera ragionevole e proporzionata, i limiti entro cui le Regioni possono introdurre vincoli quantitativi suscettibili di incidere sugli *itinerari* procedurali di autorizzazione degli impianti FER;
- l'articolo 7, comma 2, del d.m. del 21 giugno 2024 si limita sostanzialmente a ripetere quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. a), della legge n. 53/2021, con la mera aggiunta dell'inciso "*nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica*" e dell'inciso "*ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili*". Risulta, pertanto, sostanzialmente violata, ad opera del decreto ministeriale, la delega legislativa in relazione alla previsione dei principi e criteri per la individuazione delle aree idonee, difettando quel grado di specificità, anche minimo, richiesto per attuare la delega legislativa, ancorché in un contesto caratterizzato dalla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni nella materia della produzione, distribuzione e trasporto nazionale dell'energia, funzionale a garantire il concreto e corretto esercizio delle attribuzioni spettanti alle Regioni;
- l'art. 7, comma 2, lett. c), del d.m., laddove prevede la mera "*possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto*" (articolo 7, comma 2, lett. c), si pone in contrasto con l'articolo 5, comma 1, lett. a), n. 1), della legge n. 53/2021, in quanto non assicura il mantenimento della qualificazione di area idonea operata *medio tempore* dalla legge e, dunque, non può costituire una valida misura di salvaguardia delle iniziative in corso, tenuto conto del fatto che le stesse, in base al combinato disposto dell'articolo 20, comma 8, e 22, del d.lgs. n. 199/2021, hanno avuto accesso alle agevolazioni e accelerazioni procedurali previste con la introduzione del regime delle aree idonee.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III ter, sentenza 14 marzo 2025, n. 5350 \(Pres. Tuccillo, Est. La Malfa Ribolla\)](#)

ENERGIA elettrica ed energia in genere - Energia rinnovabile - D.M. n. 436/2023 - Incentivi per la realizzazione di sistemi agrivoltaici di tipo sperimentale - Requisiti - Provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale - Non comprende la valutazione di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (c.d. screening)

L'art. 5, commi 3 e 4, del D.M. 436/2023, laddove consente di accedere alle procedure da esso disciplinate mediante la produzione del provvedimento favorevole di impatto ambientale, in luogo del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, va interpretato nel senso che tale requisito non è soddisfatto dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening) di cui all'art. 19 del Testo Unico ambientale.

In motivazione, la Sezione ha precisato che la produzione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale è posta in una logica di semplificazione documentale e di favore per l'accesso alla procedura, a fronte del fatto che è ordinariamente richiesto il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto. La norma è, pertanto, eccezionale ed è quindi soggetta a stretta interpretazione, non potendo darsi luogo a un'interpretazione analogica o estensiva.

Conformi: non si rinvengono specifici precedenti esattamente in termini.

Difformi: non si rinvengono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 8 aprile 2025, n. 6969 \(Pres. Stanizzi, Est. Savi\)](#)

ENERGIA elettrica ed energia in genere - Energia rinnovabile - Divieto di realizzazione di impianti FER su parte del territorio regionale - È illegittimo

E' illegittima la Deliberazione della Regione Lazio n. 171/2023 laddove, nello stabilire che l'avvio dei procedimenti relativi ai PAUR di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 in aree non idonee per progetti non rientranti nel PNRR, nel Piano Nazionale Complementare o nella Programmazione unitaria 21-27 può avvenire fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell'intera Regione, introduce una moratoria non consentita dalla disciplina inderogabile posta dalla legge statale.

In motivazione, la Sezione ha precisato che nel sistema delineato dall'art. 20, co. 8, d.lgs. n. 199/2021 e dalle linee guida si configurano:

- aree idonee, cioè aree in cui è previsto un *iter* accelerato e agevolato per la realizzazione dei progetti FER, di cui all'art. 22 d.lgs. n. 199/2021;
- aree non idonee, cioè aree in cui, ai sensi delle linee guida, sono individuati "obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione";
- aree ordinarie, cioè aree in cui si applicano gli ordinari procedimenti autorizzatori e abilitativi.

Nel suddetto contesto, alle Regioni non è in alcun modo consentita l'individuazione di aree vietate e, quindi, di aree in cui sia finanche impedita la valutazione in sede procedimentale del più opportuno bilanciamento tra gli interessi in gioco.

Conformi: non si rinvengono precedenti esattamente in termini.

Difformi: Tar del Lazio, Roma, sez. V, sentenza 26 novembre 2024, n. 21210.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III, ordinanza 13 maggio 2025, n. 9164 \(Pres. Stanizzi, Est. Savi\)](#)

ENERGIA elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Impianti in area agricola

Sono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, co. 1 e 2, d.l. n. 63/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2024, nonché dell'art. 2, co. 2, primo periodo, d.lgs. n. 190/2024, laddove stabilisce il divieto di installazione di impianti FER in area agricola, salve le deroghe ivi stabilite, per violazione degli artt. 3, 9, 11 e 117, co. 1, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla Direttiva (UE) 2018/2001 e dal Regolamento (UE) 2018/1999, come modificati dalla Direttiva (UE) 2023/2413, nonché dal Regolamento (UE) 2021/1119.

In motivazione, la Sezione ha precisato che la disciplina di cui all'art. 5, co. 1 e 2, del d.l. n. 63/2024, laddove stabilisce un divieto assoluto di realizzazione degli impianti FER in aree classificate agricole secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salve limitate eccezioni, sembra contrastare:

- con il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, quale desumibile dalla disciplina di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 e dal Regolamento (UE) 2018/1999, come modificati dalla Direttiva (UE) 2023/2413, nonché dal Regolamento (UE) 2021/1119, e con il principio di integrazione delle tutele (art. 11 TFUE), e quindi con i vincoli derivanti dall'ordinamento eurounitario (art. 117, co. 1, Cost.);
- con i principi di proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.);
- con il principio dello sviluppo sostenibile (art. 9 Cost.).

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

ENERGIA elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Legge regionale – Divieto di impianti FER in aree non idonee – Retroattività del divieto

Sono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, co. 2, 5, 7 e 8, e 3, nonché dei relativi allegati A, B, C, D ed E, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 20/2024, per violazione degli artt. 3, 9, 11, 41, 97 e 117, co. 1, 2, lett. m) e s), e 3, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla Direttiva (UE) 2018/2001 e dal Regolamento (UE) 2018/1999, come modificati dalla Direttiva (UE) 2023/2413, nonché dal Regolamento (UE) 2021/1119, e altresì dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 e degli articoli 3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948.

In motivazione, la Sezione ha precisato che la disciplina di cui alla legge regionale sarda, laddove stabilisce un divieto di realizzazione degli impianti FER in aree non idonee (ricomprensenti circa il 98% del territorio regionale), peraltro con effetti retroattivi incidenti anche sulle autorizzazioni già rilasciate (con il solo limite della trasformazione irreversibile dei suoli), sembra contrastare:

- con i principi fondamentali posti dallo Stato nella materia di legislazione concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (117, co. 3, Cost.);
- con il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, quale desumibile dalla disciplina di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 e dal Regolamento (UE) 2018/1999, come modificati dalla Direttiva (UE) 2023/2413, nonché dal Regolamento (UE) 2021/1119, e con il principio di integrazione delle tutele (art. 11 TFUE), e quindi con i vincoli derivanti dall'ordinamento eurounitario (art. 117, co. 1, Cost.);

- con i principi di proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.);
- con il principio dello sviluppo sostenibile (art. 9 Cost.);
- con i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.);
- con la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, co. 2, lett. s).

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III ter, sentenza 11 marzo 2025, n. 5134 \(Pres. Tuccillo, Est. La Malfa Ribolla\)](#)

ENERGIA elettrica ed energia in genere - Energia rinnovabile - Potenziamento impianto a biogas - Incentivi - Ritardo nell'entrata in esercizio dell'impianto - Procedimento di accertamento del nesso causale con evento sismico - Si applica

L'art. 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito (con modificazioni) dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per come esteso dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito (con modificazioni) dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, proroga la data di entrata in esercizio possibile per accedere agli incentivi in corso, ma solo previo accertamento del nesso causale fra il sisma e il danno.

In motivazione, la Sezione ha precisato che per quanto l'art. 67-septies del d.l. n. 83/2012 sia riferito alla verifica di danni accertabili come conseguenza del sisma, la premessa normativa del procedimento di accertamento del nesso causale fa riferimento all'applicazione del d.l. n. 74/2012 senza altra specificazione: è condivisibile, in base a un criterio di interpretazione testuale, l'applicazione della norma fatta dal GSE ai fini della verifica dell'esistenza di un nesso causale fra i vari danni cui ha riguardo il d.l. 74/2012 (ivi incluso il ritardo nell'entrata in esercizio di un impianto, ex art. 8, co. 7 del d.l.) e il sisma.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti esattamente in termini.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

ENTI

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV quater, sentenza 31 gennaio 2025 n. 2241 \(Pres. Caminiti, Est. Martone\)](#)

ENTI - Vigilanza - Obbligo di finanziamento per ripianamento debiti - Sussiste

Va riconosciuto, in capo al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, quale Ente vigilante, l'obbligo di prevedere forme di finanziamento pubblico per il ripianamento dei debiti imputabili all'E.I.P.L.I., quale Ente vigilato, ancorché soggetto formalmente distinto sotto il profilo giuridico. E tanto non solo ai sensi dell'art. 17 dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M.

del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste n. 6228 del 27 giugno 1986, ma anche in coerenza con quanto disposto dall'art. 5 del citato D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato del 18 marzo 1947, n. 281, a norma del quale sussiste una compartecipazione statale al finanziamento del fondo patrimoniale dell'Ente de quo.

In motivazione la sezione ha precisato che opinare, quindi, nel senso che il Ministero resistente possa "sottrarsi", per così dire, ad ogni forma di compartecipazione finanziaria rendendo, di fatto, l'Ente da esso vigilato economicamente incapiente sarebbe contrario al principio di eguaglianza e buona fede e sarebbe altresì lesivo della libertà di iniziativa economica, nonché della legittima aspettativa del privato alla soddisfazione del proprio credito nei confronti della P.A.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, sentenza del 9 maggio 2023, n. 4666.

Difformi: non si rinvengono specifici precedenti difformi.

GIOCHI, SCOMMESSE, CONCORSI, LOTTERIE

[Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 27 febbraio 2025, n. 4401 \(Pres. Riccio, Est. Nobile\)](#)

GIOCHI, SCOMMESSE, CONCORSI, LOTTERIE- Albo Punti Vendita Ricariche - Regime transitorio - Concessionari in proroga - Inapplicabilità della nuova disciplina - Sussiste

L'obbligo di iscrizione all'Albo dei Punti Vendita Ricariche (PVR), istituito ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 25 marzo 2024, n. 41, non può essere imposto ai concessionari in regime di proroga tecnica, né agli esercenti già collegati a tali concessioni. L'immediata applicazione della disciplina, in assenza di disposizioni transitorie, compromette l'equilibrio economico-giuridico dei rapporti in essere, violando i principi di affidamento e proporzionalità.

In motivazione, il Collegio ha evidenziato l'illegittimità dell'estensione automatica della regolazione ai concessionari attuali e ha ribadito la necessità di riservare le nuove prescrizioni ai futuri assegnatari.

Conformi: Tar Lazio, Roma, sez. II, 12 febbraio 2025, n. 4004; Corte Giust. UE, sez. II, 22 settembre 2022, cause riunite C-475/20 - C-482/20.

Difformi: non si rinvengono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 24 febbraio 2025, n. 4004 \(Pres. Riccio, Est. Nobile\)](#)

GIOCHI, SCOMMESSE, CONCORSI, LOTTERIE- Concessioni - Regime transitorio - Nuova disciplina regolatoria - Applicabilità ai rapporti in corso - Limiti - Sussistono

Non è legittima l'applicazione immediata della disciplina regolatoria prevista dal d.lgs. 25 marzo 2024, n. 41, nella parte relativa all'Albo dei Punti Vendita Ricariche (PVR), ai concessionari già

operanti in regime di proroga tecnica, in assenza di specifiche clausole transitorie. La nuova disciplina si applica esclusivamente ai futuri affidatari delle concessioni da assegnare all'esito della procedura prevista dagli artt. 6, co. 3, e 23, co. 3, del medesimo decreto.

In motivazione, il Tar ha richiamato i principi costituzionali ed eurounitari di legittimo affidamento e proporzionalità, rilevando che l'imposizione di nuovi obblighi regolatori determina un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni in essere.

Conformi: Corte Giust. UE, sez. II, 22 settembre 2022, cause riunite C-475/20 – C-482/20.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

GIUDICATO

[TAR del Lazio, Roma, sez. V ter, sentenza 15 aprile 2025, n. 7473 \(Pres. Spagnoletti, Est. Arata\)](#)

GIUDICATO - Giudicato esterno - Connessioni tra giudizi - Presupposti

In tema di rapporto fra giudizi, le sentenze di altri giudici sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno in tema di giurisdizione, e di spiegare i loro effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state adottate, quando la decisione, sia pure implicita, sulla giurisdizione si rapporti, ad essa collegandosi, con la statuizione di merito.

Conformi: Cons. Stato, sez. III, n. 3754/2023.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

GIUDICATO - Motivi di ricorso - Limiti

In materia di estensione del giudicato deve osservarsi che, per tutti gli aspetti non lambiti dai motivi di ricorso, l'atto amministrativo diviene inoppugnabile e il rapporto, in relazione a quei profili, deve ritenersi esaurito.

Conformi: Cons. Stato, Ad. Plen., n. 11/2017.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

GIURISDIZIONE

[Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 31 gennaio 2025, n. 2240 \(Pres. Riccio, Est. Gigli\)](#)

GIURISDIZIONE - Decreto ministeriale in materia tributaria - Natura regolamentare - Impugnabilità dinanzi al giudice amministrativo - Sussiste

Il decreto ministeriale attuativo della c.d. sugar tax, pur adottato in materia tributaria, ha natura di atto generale regolamentare e, in quanto tale, è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, trattandosi di provvedimento che incide direttamente su situazioni giuridiche soggettive, senza necessità di atti applicativi.

In motivazione, la Sezione ha richiamato l'art. 7, comma 1, c.p.a., escludendo che la giurisdizione sul decreto in esame spetti al giudice tributario, in quanto non attiene alla fase impositiva specifica, ma alla disciplina generale degli adempimenti amministrativi e contabili.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[TAR del Lazio, Roma, sez. V, sentenza 27 febbraio 2025, n. 4362 \(Pres. Spagnoletti, Est. Tascone\)](#)

GIURISDIZIONE - Riparto di giurisdizione - Cittadinanza - Acquisto della cittadinanza per matrimonio ex art. 5 Legge n. 91 del 1992 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza

Il mancato acquisto della cittadinanza per matrimonio attiene ad una situazione giuridica soggettiva che ha la natura di diritto soggettivo con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario. Solo in presenza dell'esercizio, da parte della P.A., del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a tale acquisto, la situazione di diritto soggettivo si affievolisce ad interesse legittimo con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo.

In motivazione, la Sezione ha precisato che le controversie nelle quali si faccia questione dell'acquisizione della cittadinanza per matrimonio sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo solo ove vi sia una valutazione discrezionale della p.a. circa l'esistenza motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a tale acquisto, art. 6 comma 1, lett. c), legge n. 91 del 1992. In tutti gli altri casi, come quello di specie in cui la cittadinanza è stata negata sulla base dell'art. 5 Legge n. 91 del 1992, la vertenza va riassunta dinanzi al giudice civile, poiché in materia di un possibile diritto soggettivo ad acquisire la cittadinanza il cui accertamento non implica alcuna valutazione discrezionale da parte della p.a. Ad ogni modo la riassunzione dinanzi al giudice civile non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale, ma, in applicazione della cd. "translatio iudicii", lo spostamento e la prosecuzione dell'originario rapporto con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11 comma 2, cod. proc. amm.

Conformi: Cons. Stato, sez. III, n. 4677/2020; Cons. Stato, sez. III, n. 2768/2019; Tar Lazio, Roma, sez. I ter, n. 123/2019; Tar Lazio, Roma, sez. I ter, n. 1994/2019; Tar Lazio, Roma, sez.

I ter, n. 8153/2019; Tar Lazio, sez. I ter, n. 10986/20219; Tar Lazio, sez. V bis, n. 7515/2022; Tar Lazio, Roma, sez. V bis, n. 13426/2022; Tar Lazio, Roma, sez. V bis, n. 13676/2022; Tar Lazio, Roma, sez. II quater, n. 1419/2011.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. V bis, sentenza 27 marzo 2025, n. 6256 \(Pres. Rizzetto, Est. Verico\)](#)

GIURISDIZIONE - Riparto di giurisdizione - Cittadinanza - Giuramento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza

In tema di concessione della cittadinanza italiana, il giuramento di cui all'art. 10 della l. 91/1992 costituisce, per lo straniero che voglia acquisire la cittadinanza italiana, corollario dell'art. 54, comma 1, Cost. che impone al cittadino il dovere di fedeltà alla Repubblica osservandone la Costituzione e le leggi. Il giuramento è atto personale, che attiene direttamente al diritto costituzionale, in ragione dei valori incorporati nella sua prestazione, di modo che solo a partire dalla prestazione del giuramento si produce, ex nunc, l'efficacia costitutiva del d.P.R. di conferimento della cittadinanza italiana.

Conformi: Corte cost. ituzionale n. 258/2017; Tar Lombardia, Milano, sez. III, n. 2429/2019.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. V bis, sentenza 27 marzo 2025, n. 6256 \(Pres. Rizzetto, Est. Verico\)](#)

GIURISDIZIONE - Riparto di giurisdizione - Cittadinanza - Valutazione dei requisiti - Procedimento a formazione progressiva - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza

In materia di riparto di giurisdizione, il procedimento per l'acquisizione dello status di cittadino italiano ha "natura complessa a formazione progressiva", in cui mentre la fase che si conclude con l'adozione del decreto di conferimento della cittadinanza è connotata da ampia discrezionalità - e per questo rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, la fase successiva, che si protrae fino alla prestazione del giuramento di fedeltà, non inerte all'attività autoritativa dell'Amministrazione, sicché va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[TAR del Lazio, Roma, sez. V ter, sentenza 10 aprile 2025, n. 7078 \(Pres. Di Nezza, Est. Verlengia\)](#)

GIURISDIZIONE - Riparto di giurisdizione - Concorso a pubblico impiego - Ente pubblico - Natura economica - Ater - Sussistenza

In tema di qualificazione degli enti pubblici, l'Ater (Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica) del Comune di Roma deve essere considerato quale ente pubblico di natura economica, strumentale alla regione e dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

GIURISDIZIONE - Riparto di giurisdizione - Concorso a pubblico impiego - Procedura concorsuale di ente pubblico economico - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza

In materia di riparto di giurisdizione, la natura di ente pubblico economico comporta l'esclusione dall'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 165/2001 e radica la cognizione del giudice ordinario per tutte le controversie di lavoro, incluse quelle che riguardano la fase selettiva, atteso che la discrezionalità che contraddistingue le procedure concorsuali degli enti in questione non è esercizio di potere amministrativo.

Conformi: Tar Lazio, Roma, sez. V ter, n. 16649/2024; Tar Lazio, Roma, sez. V ter, n. 20389/2024; Cons. Stato, sez. V, n. 712/2012; Tar Lazio, Roma, sez. V, n. 13349/2023; Tar Lazio, Latina, sez. I, n. 214/2024.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[TAR del Lazio, Roma, sez. V, sentenza 30 gennaio 2025, n. 2002 \(Pres. Spagnoletti, Est. Arata\)](#)

GIURISDIZIONE - Riparto di giurisdizione - Invalidi civili - Assunzione mediante liste di collocamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza

In materia di collocamento obbligatorio, la procedura di assunzione mediante selezione da parte della p.a. degli iscritti nelle liste di collocamento non è assimilabile alle procedure concorsuali, atteso che essa sostanzialmente consiste nella mera assunzione diretta di coloro che sono iscritti nelle prime posizioni della graduatoria corrispondenti al numero dei posti indicati nella richiesta di assunzione inoltrata dall'amministrazione e, pertanto, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'art. 63, comma 1, D.Lgs. 165/2001.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

GIURISDIZIONE - Riparto di giurisdizione - Invalidi civili - Diritto all'assunzione obbligatoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza

In materia di collocamento obbligatorio di cui alla Legge n. 482 del 1968, come in caso di invalidità civile di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, è da escludere l'esercizio di poteri di discrezionalità amministrativa in relazione ad un'attività di certazione che coinvolge solo aspetti di discrezionalità tecnica, onde va riconosciuta la natura di diritto soggettivo alle posizioni degli interessati con riguardo sia alla iscrizione negli elenchi, sia al conseguente diritto all'assunzione obbligatoria, con la derivante affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande che trovino il presupposto nei suddetti aspetti.

Conformi: Tar Lazio, Roma, sez. III bis, n. 537/2021; Tar Lazio, Roma, sez. III bis, n. 2502/2020; Tar Lazio, Roma, sez. III bis, n. 10872/2020; Tar Puglia, sez. II, n. 624/2007; Cons. Stato, sez. VI, n. 1889/2019.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

[TAR del Lazio, Roma, sez. V ter, sentenza 31 marzo 2025, n. 6373 \(Pres. Di Nezza, Est. Tricarico\)](#)

GIURISDIZIONE - Riparto di giurisdizione - Presupposti processuali - Valutazione - Necessità

In materia di riparto di giurisdizione, ogni valutazione in ordine alla legittimazione e all'interesse a ricorrere deve essere posposta alla verifica della spettanza della giurisdizione, in applicazione del combinato disposto degli artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c. Pertanto, l'ordine di esame delle questioni processuali investe i seguenti aspetti: I) l'accertamento dei presupposti del processo (nell'ordine: giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi, ricevibilità e rimessione in termini, contraddittorio, estinzione del giudizio), e delle condizioni dell'azione (interesse ad agire, titolo o legittimazione al ricorso, legitimatio ad causam).

Conformi: Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2015.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

GIURISDIZIONE - Riparto di giurisdizione - Somme indebitamente erogate - Natura di diritto soggettivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza

In materia di riparto di giurisdizione, la giurisdizione è ripartita tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo in base alla situazione giuridica soggettiva azionata, ossia alla natura - di diritto soggettivo o di interesse legittimo - della situazione sostanziale di cui è titolare chi propone la domanda. Pertanto, non rileva la prospettazione fatta dalla parte, ma l'effettiva natura di siffatta situazione soggettiva ovvero la sua reale consistenza, quale emerge dal complesso dei fatti allegati che danno luogo al rapporto giuridico dedotto in giudizio; per questo, il criterio di riparto della giurisdizione va individuato nel petitum sostanziale.

Conformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 5050/2023; Cons. Stato, sez. IV, n. 9171/2022; Cons. Stato, sez. IV, n. 8473/2020; Cons. Stato, sez. IV, n. 7799/2023; Cons. Stato, sez. III, n. 5010/2022; Cons. Stato, sez. III, n. 2903/2014; Cons. Stato, sez. III, n. 1852/2019.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 2 gennaio 2025, n. 49 \(Pres. Morabito, Est. Corbi\)](#)

GIURISDIZIONE - Transazione e pagamento del corrispettivo - Atti ricognitivi - Natura privatistica - Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo - Sussiste

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa all'impugnazione, da parte del privato, degli atti con cui un'amministrazione comunale revoca in autotutela una delibera consiliare di approvazione di uno schema di transazione concernente un corrispettivo economico dovuto per servizi già resi. In tal caso, la P.A. non esercita un potere discrezionale autoritativo, ma si limita a compiere atti ricognitivi di un rapporto obbligatorio fondato su un contratto perfezionato.

In motivazione, la Sezione ha rilevato che il Comune non aveva contestato il credito derivante dall'erogazione del servizio, e che il contenuto della transazione approvata non esprimeva valutazioni discrezionali, ma si fondava su parametri fissati da una delibera regionale. Ne consegue che l'intera vicenda si colloca sul piano privatistico, e che gli atti impugnati non costituiscono provvedimenti amministrativi incidenti su interessi legittimi.

Conformi: Cass. civ., SS.UU., nn. 12483/2020, 23227/2016; Cons. Stato, sez. V, n. 2128/2019; Tar Sicilia, Catania, sez. I, n. 221/2022.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[TAR del Lazio, Roma, sez. V ter, sentenza 31 marzo 2025, n. 6366 \(Pres. Di Nezza, Est. Tricarico\)](#)

GIURISDIZIONE - Violazione dell'affidamento legittimo - Risarcimento del danno per illegittimità dell'atto - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza

In tema di giurisdizione amministrativa, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo qualora il ricorrente si dolga della lesione dell'affidamento (e quindi della buona fede di cui tale principio è espressione): i) sia in ragione dell'annullamento in autotutela del provvedimento amministrativo favorevole al ricorrente, ma illegittimo; ii) sia in ragione della condotta complessiva dell'Amministrazione che, nell'esercizio del potere pubblico, induce, inutilmente, il privato a ritenere, mediante comportamenti ambigui, che esso conseguirà il provvedimento amministrativo cui anela e quindi il bene della vita dallo stesso veicolato, giacché l'affidamento, lungi dall'operare in chiave di autonoma posizione giuridica soggettiva, sub specie di affidamento 'incolpevole', conseguente alla violazione di regole di condotta, rileva invece quale affidamento 'legittimo', ossia quale limite all'esercizio del potere pubblico, sia di primo grado, sia di secondo grado, e quindi rileva in chiave di violazione di norme di legittimità degli atti.

Conformi: Cons. Stato, Ad. Plen., n. 20/2021.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

[Tar del Lazio, Roma, sez. I bis, sentenza del 16 gennaio 2025, n. 738 \(Pres. Iannini - Rel. Amenta\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Impugnazioni in genere - Atto plurimotivato

In presenza di un atto plurimotivato è inammissibile la censura che si rivolga contro una soltanto di queste ragioni, perché quand'anche accolta non varrebbe a determinare l'annullamento dell'atto stesso.

Per sorreggere l'atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento.

Precedenti: Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2023, n. 11213; Cons. Stato, sez. III, 16 giugno 2023, n. 5964.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 10 marzo 2025, n. 5000 \(Pres. Morabito, Est. Corbi\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Accesso - Istanza proposta nel corpo del ricorso principale - Domanda autonoma - Rito applicabile - Termine dimidiato - Irricevibilità

L'istanza di accesso documentale ex art. 116, comma 2, c.p.a., anche se proposta incidenter tantum all'interno di un ricorso principale, costituisce domanda autonoma e dev'essere introdotta con il rito camerale previsto dall'art. 87, comma 2, lett. c), c.p.a., soggetta quindi al termine dimidiato per il deposito. La sua proposizione oltre il termine di quindici giorni dalla notifica del ricorso comporta l'irricevibilità.

In motivazione, il Tar richiama la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 4/2023, evidenziando che l'istanza di accesso non costituisce un'istanza istruttoria funzionale al ricorso, ma una vera e propria domanda con autonoma struttura processuale, che non consente l'applicazione dell'art. 32 c.p.a. L'accesso deve dunque essere autonomamente impugnato con i tempi e riti propri, anche quando si fondi su esigenze difensive nel processo principale.

Conformi: Cons. Stato, Ad. Plen., 25 luglio 2023, n. 4.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV bis, 26 maggio 2025 n. 10032 \(Pres. Biancofiore. Est. Arcuri\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Autotutela - Diniego in assenza di riesame - Impugnazione - Ammissibilità - Non sussiste

È inammissibile il ricorso proposto avverso il “rifiuto preliminare” di esercizio del potere di autotutela espresso dalla Pubblica amministrazione, in quanto, al pari dell’atto “meramente confermativo”, esso consiste nel rifiuto dell’amministrazione a porre in essere un’attività che costituisca esercizio della funzione, ovvero in un diniego di autotutela e consegue ad una valutazione negativa in ordine all’esistenza dei presupposti per l’esercizio del potere.

In motivazione la sezione ha precisato come la giurisprudenza sia costantemente orientata nel senso che nel diniego di autotutela non sia ravvisabile alcun aspetto di autonoma lesività laddove tale atto difetti di una complessiva rivalutazione delle posizioni coinvolte nel procedimento, con la conseguenza che, in siffatte ipotesi, il diniego di autotutela deve ritenersi un atto meramente confermativo che, in quanto tale, non è impugnabile. Qualora, infatti, non risulti avviato alcun procedimento né effettuata una ponderazione degli interessi, l’atto impugnato deve ritenersi carente dello spessore provvedimentale necessario a scrutinarne la legittimità.

Conformi: Tar Puglia, Lecce, sez. I, 29 giugno 2016, n. 1059.

Difformi: non si rinvengono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 9 giugno 2025, n. 11189 \(Pres. Licheri, Est. Corbi\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Giudizio di ottemperanza - Intervento ad adiuvandum - Inammissibilità - Richiesta di chiarimenti - Profili estranei al giudicato - Inammissibilità

Nel giudizio di ottemperanza è inammissibile l’intervento ad adiuvandum, ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a., spettando l’iniziativa solo alle parti del giudizio definito con sentenza passata in giudicato e al commissario ad acta eventualmente nominato. È parimenti inammissibile la richiesta di chiarimenti quando questa investa aspetti estranei al contenuto del giudicato, non potendo l’azione ex art. 112, comma 5, c.p.a. essere utilizzata per sollecitare valutazioni preventive sull’eventuale illegittimità dell’operato dell’Amministrazione.

Il Collegio ha chiarito che la legittimazione a partecipare al giudizio di ottemperanza è limitata alle parti originarie e al commissario ad acta, in funzione dell’effettiva esecuzione del comando giudiziale, con esclusione di soggetti terzi, ancorché titolari di situazioni giuridiche potenzialmente coinvolte nell’attuazione.

Quanto alla richiesta di chiarimenti, il Tar ha ribadito che essa può riguardare solo il contenuto precettivo della sentenza da eseguire, e non può essere utilizzata per ottenere pronunce su aspetti futuri o su eventuali sviluppi amministrativi, come nel caso in esame, in cui il chiarimento era richiesto per conoscere preventivamente l’illegittimità di una possibile determinazione comunale.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2022, n. 4276; Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2017, n. 4232.

Difformi: non si rinvengono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 5 maggio 2025, n. 8679 \(Pres. Licheri, Est. Corbi\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Interesse ad agire - Impugnazione di atti endoprocedimentali - Inammissibilità

È inammissibile il ricorso proposto avverso atti endoprocedimentali, quali la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, in quanto privi di immediata lesività. Tali atti non incidono direttamente sulla sfera giuridica del destinatario, non avendo efficacia provvedimento, ma essendo strumentali all'instaurazione del contraddittorio e allo svolgimento dell'istruttoria.

Il Collegio ha ribadito che l'interesse ad agire richiede una lesione effettiva, attuale, concreta e personale della posizione giuridica soggettiva, che deve derivare da un provvedimento avente effetti diretti e immediati. Di conseguenza, la comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990 e il preavviso di rigetto ex art. 10-bis non sono autonomamente impugnabili, poiché non concludono il procedimento né pregiudicano la posizione giuridica del destinatario. Solo l'atto finale, eventualmente negativo, è suscettibile di ricorso giurisdizionale.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Interesse ad agire - Presupposti - Componenti positiva e negativa - Atti endoprocedimentali - Comunicazione di avvio e preavviso di rigetto

L'interesse ad agire, quale condizione dell'azione processuale, si compone di un profilo positivo, consistente nell'esistenza di un provvedimento amministrativo immediatamente lesivo della situazione giuridica del ricorrente, e di uno negativo, che esclude la sussistenza dell'interesse quando dall'atto impugnato non derivi alcun pregiudizio concreto, attuale e diretto. Ne consegue che atti endoprocedimentali, come la comunicazione di avvio del procedimento o il preavviso di rigetto, privi di effetti lesivi autonomi, non sono idonei a fondare l'interesse ad agire.

Il Collegio ha delineato i tratti costitutivi dell'interesse ad agire, che deve essere personale, concreto, attuale, effettivo e collegato a un atto dotato di efficacia esterna. La sua configurazione richiede un danno alla sfera giuridica del ricorrente, sia esso materiale che morale. Sono pertanto inammissibili le impugnazioni dirette contro atti interlocutori, come la comunicazione ex art. 7 o il preavviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990, i quali non producono effetti lesivi e non escludono l'eventuale accoglimento dell'istanza del privato, ma sono strumenti interlocutori, volti a garantire la partecipazione procedimentale.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2024, n. 7207; Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2020, n. 5864; Cass. civ., SS.UU., 21 ottobre 2004; Cass. civ., 17 febbraio 2021, n. 40118; Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 23 marzo 2022, n. 3504.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 13 maggio 2025, n. 9155 \(Pres. Stanizzi, Est. Biffaro\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Interesse ad agire - Impugnazione di atti generali - Assenza di immediata lesività

Gli operatori economici operanti nel settore nelle energie rinnovabili non hanno interesse a far valere censure avverso un atto generale volto a dettare criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione degli impianti FER, nella misura in cui le relative disposizioni non si traducano in previsioni immediatamente lesive.

In motivazione, la sezione ha precisato che il concetto di "area non idonea", nel nuovo contesto regolamentare instaurato dal d.m. 21 giugno 2024, non è mutato rispetto alla disciplina di cui alle linee guida approvate con d.m. 10 settembre 2010. L'area non idonea, pertanto, non costituisce un impedimento assoluto alla realizzazione di progetti tesi alla costruzione e all'esercizio di impianti FER, con la conseguenza che riconoscere agli operatori operanti nel settore delle energie rinnovabili un interesse attuale all'impugnazione dell'atto generale equivarrebbe ad accordare una tutela anticipata di merito, ossia una tutela giudiziale del tutto sganciata dalla sussistenza di una possibile incisione negativa della loro sfera giuridica, che può invece predicarsi solo rispetto ad un esito negativo dei procedimenti autorizzativi e solo laddove ciò consegua al cattivo esercizio del potere da parte dell'amministrazione procedente.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV ter, ordinanza 2 aprile 2025 n. 6563 \(Pres. Tricarico. Est. Bello\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Opposizione a decreto di liquidazione - Giurisdizione G.O.

Il reclamo con il quale il commissario ad acta chieda la rideterminazione in aumento del compenso liquidato con decreto collegiale è inammissibile sia in quanto proposto dinanzi al giudice carente di giurisdizione (ove anche riqualificato come "opposizione"), sia in quanto si tratta, in radice, di un mezzo di impugnazione non previsto dall'ordinamento.

In motivazione la sezione ha precisato che avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato (natura rivestita anche dal commissario ad acta: Cons. St., Ad. Plen., n. 8/21), il beneficiario può proporre opposizione, disciplinata dall'articolo 15 del d.lgs. n. 150/11 (cfr. art. 170, d.P.R. n. 115/02), nelle forme, dunque, dell'attuale "rito semplificato di cognizione". E ciò in quanto ogni contestazione relativa alla liquidazione del compenso deve essere proposta mediante l'opposizione regolata dal predetto art. 170 e la giurisdizione sulla relativa controversia spetta, in ogni caso, al giudice ordinario.

Conformi: Cons. Stato, Ad. Plen. 6 maggio 2024 n. 10; Cons. Stato, sez. V, sentenza 19 dicembre 2023, n. 11026; Cons. Stato, sez. III, ordinanza 24 ottobre 2022, n. 9040; C.G.A.R.S., sez. giurisd., ordinanza 19 ottobre 2018, n. 563.

Difformi: Cons. Stato, sez. VI, ordinanza 18 ottobre 2017, n. 4826.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III ter, sentenza 24 aprile 2025, n. 8051 \(Pres. Tuccillo, Est. Rossi\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Processo amministrativo - Azione di nullità per violazione del giudicato proposta con il rito ordinario - Riqualificazione in azione di ottemperanza - È possibile

Ove la nullità del provvedimento per violazione del giudicato sia dedotta come motivo di impugnazione nell'ambito di un'azione di annullamento innanzi al giudice competente per l'ottemperanza, la domanda, previa riqualificazione come azione di ottemperanza, può essere trattata con il rito ordinario.

In motivazione, la sezione ha precisato che la statuizione secondo cui "in caso di rigetto della domanda di nullità il giudice disporrà la conversione dell'azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione" come pure che "la conversione dell'azione può essere disposta dal giudice dell'ottemperanza e non viceversa", logicamente presuppone, da un lato, che i giudici competenti (ai fini dell'ottemperanza, ovvero della cognizione) siano diversi e, dall'altro, che l'azione debba essere necessariamente 'riqualificata' giacché diversamente prospettata dalla parte, mentre qualora il giudice adito risulti competente - ex art. 113 cod. proc. amm. - anche per l'ottemperanza, da un lato non vi sarebbe comunque alcun ostacolo alla riqualificazione dell'azione, in base al suo reale contenuto, in azione di ottemperanza con conversione del rito da ordinario in camerale per l'esame delle censure di violazione del giudicato, dall'altro lato l'adozione del rito ordinario, lungi dal vulnerare i diritti di difese delle controparti, consente a queste ultime di esplicare le facoltà difensive in maggior grado rispetto al rito camerale cui è assoggettato il ricorso per l'ottemperanza, tanto è vero che il codice del processo amministrativo sanziona con la nullità la violazione delle norme sulla pubblicità dell'udienza e non già l'inverso.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III ter, sentenza 17 febbraio 2025, n. 344 \(Pres. Tuccillo, Est. Nappi\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Processo amministrativo - Competenza funzionale del Tar Lombardia, sede di Milano

La competenza funzionale di cui all'art. 14, co. 2, c.p.a. prevale rispetto ai generali criteri regolatori della competenza territoriale enucleati dal precedente art. 13 e si estende a tutti gli atti esecutivi di provvedimenti adottati dall'ARERA anche se emananti da altri enti.

In motivazione, la sezione ha precisato che anche in applicazione dell'art. 13 cod. proc. amm. risulterebbe competente il Tar Lombardia, dato che verrebbe in rilievo il comma 4-bis nella parte in cui dispone che per l'impugnazione di atti (normativi o) generali presupposti restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza, con la conseguenza che,

nel caso di atti presupposti a carattere normativo o generale, gli ordinari criteri disciplinanti la connessione sono di segno opposto a quelli che governano la presupposizione di atti individuali: non già il criterio dell'atto che avendo efficacia lesiva ha fatto sorgere l'interesse a ricorrere, ma al contrario, il criterio dell'atto che in forza della sua efficacia normativa o generale ha individuato i presupposti e la disciplina di quello applicativo e lesivo.

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. III *ter*, ordinanze 23 gennaio 2024, nn. 1325, 1328, 1329 e 1330.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III *ter*, sentenza 17 marzo 2025, n. 5470 \(Pres. Tuccillo, Est. Rossi\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Processo amministrativo - Definizione del giudizio all'esito dell'udienza cautelare - Presupposti

Ai fini della decisione a mezzo di sentenza in forma semplificata, è sufficiente che siano decorsi i termini a difesa per la trattazione dell'istanza cautelare, ovvero il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso contenente l'istanza cautelare ed il termine di dieci giorni dal deposito del ricorso, ex art. 55 comma 5 c.p.a. Pertanto, il riferimento contenuto nella prescrizione dell'art. 60 c.p.a. alla verifica della completezza del contraddittorio non può che essere riferita all'accertamento della ritualità della notifica a tutte le parti necessarie del processo, non postulando la necessità della costituzione delle medesime parti.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, sentenza 26 settembre 2023, n. 8521.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III *quater*, sentenza 10 marzo 2025, n. 4993 \(Pres. Quiligotti, Est. Piemonte\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Processo amministrativo - Diniego al rimborso di spese sanitarie per cure transfrontaliere - Giurisdizione del giudice amministrativo

Il provvedimento di diniego al rimborso delle spese per "cure transfrontaliere" costituisce esercizio di potere discrezionale attinente all'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "in materia di pubblici servizi" allorché l'amministrazione rifiuta la prestazione sanitaria richiesta dal privato con l'esercizio - anche mediato - di un potere autoritativo e all'esito di un procedimento ad istanza di parte, rimanendo irrilevante che nel caso di specie si verta in materia di diritti incompressibili e non degradabili, in quanto l'evoluzione del quadro normativo che viene in rilievo (dall'art. 33 comma 1 d.lgs. 80/98, modificato dalla l. 205/2000 e ridisegnato dalle sentenze della Corte Cost. 204/2004 e 191/2006, per giungere all'art. 7, comma 1, del c.p.a.) ha condotto alla concentrazione in capo all'unico giudice (quello amministrativo) della tutela di diritti e interessi con il solo limite dell'esercizio anche mediato del potere amministrativo.

Conformi: Cost. Stato, sez. III, sentenza 21 ottobre 2020, n. 6371; id., sentenza. 11 ottobre 2018, n. 5861; id. sentenza 12 aprile 2013, n. 1989.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III ter, sentenza 24 aprile 2025, n. 8051 \(Pres. Tuccillo, Est. Rossi\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Processo amministrativo - Giurisdizione esclusiva - Controversie in materia di diritti soggettivi - Effetti del giudicato - Copre il dedotto e il deducibile - Limite del sindacato sui poteri non esercitati

Nell'ambito di un'azione di annullamento del provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti adottato dal GSE a seguito del procedimento di verifica, il principio per cui le pronunce di condanna emesse dal Giudice Amministrativo nelle controversie vertenti su diritti soggettivi nell'ambito della giurisdizione esclusiva seguono la regola secondo la quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile incontra un limite, in primo luogo, nel divieto per il giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non esercitati e, in secondo luogo, nel potere immanente di verifica e controllo di cui è titolare il GSE, che può portare alla decadenza a fronte della riscontrata sussistenza di violazioni rilevanti, per cui è possibile e legittimo che un nuovo procedimento di controllo approfondisca questioni non oggetto di esame in fase di ammissione dell'impianto ai benefici.

In motivazione, la sezione ha precisato che il Giudice Amministrativo, allorché emetta un decreto ingiuntivo a favore del privato in caso di mancato pagamento (totale o parziale) degli incentivi da parte del Gestore, non si sostituisce a quest'ultimo nell'esercizio del potere di verifica e controllo, così precludendogli definitivamente la possibilità di tale esercizio (a meno che non venga proposta opposizione). Il Giudice, piuttosto, accerta che il privato è attualmente (*i.e.*: al momento della proposizione della domanda monitoria) beneficiario di incentivi, fermo restando il potere di verifica e controllo spettante al GSE in ordine alla sussistenza e alla permanenza dei presupposti sulla legittimità dell'ammissione.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III quater, sentenza 7 maggio 2025, n. 8737 \(Pres. Quiligotti, Est. Lattanzi\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Processo amministrativo - Provvedimenti recanti l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e l'attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa - Giurisdizione del Giudice Ordinario

L'attività delle Regioni e delle Province consistente nell'individuazione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti non implica una spendita di potere autoritativo, in quanto si riduce ad un'attività meramente ricognitiva e riepilogativa secondo quanto già stabilito mediante la fissazione del tetto di spesa regionale, la certificazione del suo superamento, sempre a livello regionale (o provinciale), la determinazione dell'ammontare del fatturato di ciascuna impresa e della quota di partecipazione all'onere di ripiano.

A fronte di questa attività, si instaura un rapporto obbligatorio tra l'amministrazione regionale o provinciale e l'impresa fornitrice di dispositivi medici, la quale è titolare, da un lato, di un obbligo di pagamento, nei modi e nei termini indicati dal provvedimento regionale o provinciale, della somma da esso stabilita, dall'altro, di un diritto soggettivo al corretto calcolo di questo importo, con conseguente difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

In motivazione, la sezione ha precisato che le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia consistono nella verifica della «*coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali di cui all'art. 3, comma 3, con quanto contabilizzato nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento»*, nell'adozione di un decreto che individui «*l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti»*, calcolati sulla base di quanto stabilito dall'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, e dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, fino a concorrenza della quota complessiva di ripiano individuata con il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, nonché nell'individuazione, con il medesimo decreto, delle «*modalità procedurali per il versamento delle somme da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici»*. Questa attività è priva di qualsivoglia margine di discrezionalità, anche solamente tecnica, trattandosi di un'attività interamente vincolata, in cui la Regione o la Provincia si limita a porre l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale, come già certificato con decreto ministeriale, a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, peraltro secondo la quota percentuale anch'essa già fissata a livello normativo.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 24 giugno 2025, n. 12458 \(Pres. Francavilla, Est. Licheri\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Progetto individuale per disabile - Legittimazione passiva dell'ASL - Diritti fondamentali - Limiti economici non opponibili

In materia di predisposizione di un progetto individualizzato ex art. 14 L. n. 328/2000 per soggetti con disabilità, è legittimato passivo anche l'ente sanitario (ASL), poiché, sebbene la competenza finale sia in capo al Comune, la ASL partecipa attivamente alla definizione del progetto in quanto contitolare del procedimento.

Il diniego alla predisposizione del progetto di vita non può fondarsi esclusivamente su motivazioni economico-finanziarie: la tutela dei diritti fondamentali della persona con disabilità prevale rispetto alle esigenze di bilancio dell'Amministrazione.

Il Collegio ha precisato che l'ASL è legittimata passiva nel giudizio, trattandosi di procedimento con competenze coordinate e contitolarità tra ASL e Comune (richiamando TAR Catania, n. 182/2025). Ha quindi respinto l'eccezione di inammissibilità proposta dall'ASL e ha riconosciuto che il verbale UVMD impugnato costituisce un diniego espresso, lesivo della sfera giuridica dell'interessato.

Nel merito, ha rilevato come il progetto individuale proposto fosse completo e conforme alle esigenze del minore, ma ingiustificatamente rigettato per asserite carenze di fondi e

strumenti attuativi. Il Tribunale ha affermato che tali motivazioni sono illegittime, richiamando il principio secondo cui i diritti fondamentali non possono essere compressi da meri vincoli finanziari (Cons. St., sez. VII, n. 9323/2024), e ha accolto il ricorso, imponendo alle Amministrazioni resistenti di provvedere.

Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 9323; Tar Sicilia, Catania, sez. III, 16 gennaio 2025, n. 182; Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 17 marzo 2020, n. 957; Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10560; Cons. Stato, sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3393.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 3 marzo 2025, n. 4522 \(Pres. Morabito, Est. Corbi\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Responsabile del procedimento - Difetto di legittimazione passiva - Inammissibilità dell'istanza di estromissione - Mancata ricorrenza delle ipotesi tipiche di cui agli artt. 108, 109 e 111 c.p.c.

Il responsabile del procedimento amministrativo oggetto di contestazione non è legittimato passivo nel giudizio amministrativo, agendo nell'ambito del rapporto organico con l'amministrazione e non essendo portatore di un autonomo interesse giuridicamente rilevante alla conservazione dell'atto. La sua erronea evocazione in giudizio può dar luogo a una contestazione di rito, ma non legittima un'istanza di estromissione, non ricorrendo le ipotesi tipiche di cui agli artt. 108, 109 e 111 c.p.c., che presuppongono un originario o sopravvenuto difetto di legittimazione in capo a soggetti formalmente legittimati come parte.

Il Collegio ha chiarito che il responsabile del procedimento non può essere considerato parte resistente, in quanto agisce nell'ambito del rapporto organico con l'amministrazione e non è titolare di un interesse qualificato alla conservazione dell'atto. Ne deriva la sua mancanza di legittimazione passiva, con conseguente inammissibilità del ricorso nei suoi confronti. È stato inoltre escluso che, in simili ipotesi, possa disporsi l'estromissione del soggetto erroneamente evocato, non ricorrendo le condizioni previste dagli artt. 108, 109 e 111 c.p.c., i quali presuppongono che il soggetto sia stato formalmente parte del giudizio in modo legittimo. La contestazione circa la legittimazione può, semmai, rilevare come eccezione di rito, ma non giustifica l'adozione di un provvedimento di estromissione, che resta atto formale previsto solo in presenza di una legittimazione originaria o sopravvenuta.

Conformi: Cons. Stato, sez. II, 20 dicembre 2021, n. 8232; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 gennaio 2022, n. 635.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, sez. I ter, sentenza 24 marzo 2025, n. 5947 \(Pres. Francavilla - Est. Mercone\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Ricorso giurisdizionale - Ricorso collettivo - Ammissibilità - Condizioni

I requisiti di ammissibilità del ricorso collettivo sono due: uno positivo, costituito dall'identità delle posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive, e l'altro negativo, costituito dall'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 10 marzo 2025, n. 4990 \(Pres. Morabito, Est. Corbi\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Ricorso collettivo - Ammissibilità - Condizioni - Identità delle posizioni - Conflitto di interessi

È inammissibile il ricorso collettivo proposto da più soggetti avverso un unico provvedimento di approvazione di graduatorie relative a diversi profili professionali, ove le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti non siano identiche e sussista tra essi un conflitto di interessi, anche solo potenziale. La deroga alla regola della proposizione di ricorsi autonomi per ciascun soggetto richiede, a pena di inammissibilità, sia l'identità oggettiva delle posizioni giuridiche fatte valere, sia l'assenza di interessi contrapposti.

In motivazione, il Collegio ha rilevato che, nonostante la determinazione impugnata fosse formalmente unica, essa approvava due graduatorie distinte, ciascuna riferita a profili diversi ("specialisti amministrativi" e "specialisti di vigilanza"), con beni della vita eterogenei. Inoltre, uno dei ricorrenti aveva partecipato a entrambe le selezioni e, in caso di accoglimento delle doglianze dell'altro, avrebbe potuto trarne un vantaggio a scapito di quest'ultimo, integrando così un conflitto effettivo e attuale di interessi. È stato pertanto confermato che la proposizione di un ricorso collettivo costituisce deroga al principio dell'azione individuale e richiede una rigorosa verifica dei presupposti.

Conformi: Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5; Cons. Stato, sez. III, 6 marzo 2023, n. 1775; Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2019, n. 4363; Cons. Stato, sez. VI, 21 gennaio 2019, n. 576; Tar Lazio, Roma, sez. III, 28 giugno 2021, n. 7632

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 25 marzo 2025, n. 6021 \(Pres. Morabito, Est. Corbi\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Ricorso per motivi aggiunti - Integrazione del contraddittorio - Termine perentorio assegnato dal giudice - Notificazione non andata a buon fine - Obbligo della parte di provvedere autonomamente alla rinnovazione - Termine dimidiato ex art. 325 c.p.c.

Nel caso di notificazione non andata a buon fine entro il termine perentorio assegnato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio in relazione a motivi aggiunti, grava sulla parte l'onere di procedere autonomamente alla rinnovazione della notifica, senza necessità di previa autorizzazione, entro il

termine dimidiato di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'esito negativo.

In motivazione, il Collegio ha escluso la possibilità di assegnare un nuovo termine, evidenziando come il mancato rispetto del termine dimidiato impedisca la prosecuzione del giudizio relativamente ai motivi aggiunti. La parte, pur avendo avuto consapevolezza dell'insuccesso della notifica, non si è attivata nel rispetto del termine previsto, incorrendo in decadenza.

Conformi: Cass., SS.UU., 5 luglio 2016, n. 14594; Cass., SS.UU., 23 luglio 2009, n. 17352.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 8 aprile 2025, n. 6979 \(Pres. Morabito, Est. Corbi\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Ricorso per motivi aggiunti - Termine decadenziale - Validità della notifica ex artt. 139 e 140 c.p.c. - Notificazione effettuata a soggetto qualificatosi come "persona di fiducia" - Presunzione iuris tantum di legittimità della notifica - Inammissibilità in difetto di prova contraria

È irricevibile, per tardività, il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso un provvedimento notificato nel 1987 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto la notificazione deve ritenersi perfezionata secondo la giurisprudenza all'epoca vigente, che non richiedeva la prova dell'invio o ricezione della CAD (comunicazione di avvenuto deposito).

Parimenti irrilevante, ai fini della validità della notifica ex art. 139 c.p.c., è che l'atto sia stato consegnato a una persona qualificata come "persona di fiducia", in assenza di prova contraria da parte del destinatario. Si applica la presunzione iuris tantum circa la legittimità del consegnatario presente presso il domicilio al momento della notifica.

In motivazione, il Collegio ha ricostruito l'evoluzione giurisprudenziale in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., chiarendo che nel 1987 non era necessaria la prova della CAD. Ha poi richiamato numerosi precedenti (Cass. civ., SS.UU. 21 ottobre 2004; Cass. civ. n. 40118/2021; Tar Lazio, n. 3504/2022; Cons. St., n. 7207/2024) che sanciscono la validità della notifica effettuata a soggetti presenti presso il domicilio del destinatario, ritenuti legittimati in base a una presunzione superabile solo da prova contraria.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2024, n. 7207; Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2020, n. 5864; Cass. civ., SS.UU., 21 ottobre 2004, ord.; Cass. civ., 17 febbraio 2021, n. 40118; Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 23 marzo 2022, n. 3504.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV ter, sentenza 28 aprile 2025 n. 8156 \(Pres. Tricarico, Est. Battiloro\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Alternatività - Rapporto di presupposizione e derivazione - Sussiste

La regola dell'alternatività fra ricorso straordinario al Capo dello Stato e ricorso in sede giurisdizionale è applicabile, non solo nel caso in cui vi sia identità formale di provvedimenti impugnati, ma anche in presenza di atti formalmente distinti, quando sussista un'obiettiva identità dell'oggetto del contendere. Tale conclusione deve reputarsi valida sia nel caso di stretta presupposizione – ossia quando sussista necessaria derivazione del secondo dal primo come sua inevitabile ed ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi – sia nel caso di mera derivazione cui conseguirebbe solo un effetto meramente viziante per l'atto a valle.

In motivazione la sezione ha precisato che una visione moderna del principio di alternatività impone di rivolgersi allo stesso organo ogni qual volta si discuta del medesimo rapporto giuridico o quando le censure formulate siano identiche e, come detto, riferibili allo stesso rapporto e che ragionando diversamente si legittimerebbe il frazionamento della tutela giurisdizionale in contrasto con il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) e con il suo corollario dell'economia dei mezzi giuridici; di qui il principio per cui, nel caso in cui l'atto presupponente sia impugnato con ricorso straordinario per motivi aggiunti, a fronte di un ricorso straordinario già promosso avverso l'atto presupposto non trasposto in sede giurisdizionale, l'atto di opposizione dovrà essere dichiarato inammissibile dal giudice amministrativo.

Conformi: Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2010, n. 1963; sez. I, 29 aprile 2010, n. 584; sez. III, 23 settembre 2008, n. 734; Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2013, n. 4375; Cons. Stato, sez. I, 6 marzo 2019, n. 866.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 3 gennaio 2025, n. 86 \(Pres. Morabito, Est. Corbi\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Risarcimento del danno - Annullamento giurisdizionale per vizi formali - Spettanza del bene della vita - Necessità - Sussiste

Non può riconoscersi il diritto al risarcimento del danno a seguito dell'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo per vizi meramente formali, in assenza di un accertamento sulla spettanza sostanziale del bene della vita. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, c.p.a., il danno è risarcibile solo quando il comportamento della pubblica amministrazione sia non solo illegittimo, ma anche contra ius in senso sostanziale.

In motivazione, il Collegio ha sottolineato che la mera illegittimità formale, come il difetto di istruttoria, non basta a fondare la responsabilità risarcitoria se non si dimostra che il provvedimento avrebbe dovuto essere favorevole.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, n. 10564/2024.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II ter, sentenza 12 febbraio 2025, n. 3175 \(Pres. Scala, Est. Cicchese\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Risarcimento del danno - Giurisdizione del giudice amministrativo - Onere della prova - Difetto di prova e rigetto della domanda - Sussiste

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda risarcitoria proposta in relazione a un provvedimento impugnato, anche qualora l'azione si trasformi, nel corso del giudizio, in una domanda di mero accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori. La domanda risarcitoria è tuttavia soggetta all'ordinario onere della prova gravante sulla parte ricorrente. In difetto di elementi documentali idonei a dimostrare la sussistenza di un danno patrimoniale effettivo e del relativo nesso causale, non è consentito ricorrere a verifica tecnica o alla liquidazione equitativa.

In motivazione, il Collegio ha precisato che la sopravvenuta inutilità dell'annullamento non incide sulla giurisdizione amministrativa, residuando la possibilità di decidere sulla sola domanda risarcitoria. Ha inoltre escluso che la consulenza tecnica potesse sopperire al difetto di allegazioni e prove già in atti, ritenendo altresì non configurabile un danno da perdita di chance in mancanza di riscontri contabili e giuridici puntuali sulla possibilità di ottenere un beneficio economico concreto.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, 14 agosto 2024, n. 7141; Cons. Stato, sez. IV, 20 agosto 2024, n. 7182; Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 23 dicembre 2024, n. 3762.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 9 giugno 2025, n. 11179 \(Pres. Licheri, Est. Corbi\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Silenzio dell'amministrazione - Ricorso ex art. 117, c.p.a. - Termine di decadenza processuale - Decorrenza - Irrilevanza di solleciti e diffide successive

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a., il ricorso avverso il silenzio inadempimento dell'Amministrazione è soggetto a un termine di decadenza processuale di un anno dalla scadenza del termine per provvedere. Decorso tale termine, il silenzio non è più impugnabile, restando tuttavia salva la possibilità per il privato di riproporre l'istanza. Solleciti e diffide successivi non sono idonei a riaprire il procedimento né a far decorrere ex novo il termine decadenziale.

Il Collegio ha chiarito che l'art. 31, comma 2, c.p.a. ha introdotto una decadenza esclusivamente processuale, volta a delimitare temporalmente l'azione avverso il silenzio inadempimento, la cui ratio è quella di garantire certezza ai rapporti giuridici. Decorso un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento, il ricorso non è più ammissibile, anche laddove l'Amministrazione sia stata successivamente sollecitata o diffidata. Tali atti non interrompono né fanno rivivere il termine, in quanto non comportano l'instaurazione di un nuovo procedimento. Tuttavia, il privato conserva la possibilità di ripresentare ex novo la propria istanza, permanendo in capo a lui l'interesse legittimo sostanziale.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV ter, sentenza 2 aprile 2025 n. 6612 \(Pres. Tricarico, Est. Bello\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Sopravvenienza giudicato su questione pregiudiziale - Improcedibilità

Nella ipotesi di impugnazione, con successivi ad autonomi ricorsi, del provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale e della relativa graduatoria, allorquando sopravvenga una pronuncia che determini la formazione del giudicato sostanziale in ordine alla legittimità del provvedimento di esclusione, il ricorso avverso la graduatoria dovrà dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In motivazione la sezione ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso avverso la graduatoria per violazione del principio del *ne bis in idem*, difettando nella fattispecie l'identità del *petitum*, giacché nel primo giudizio era stato impugnato il provvedimento di esclusione, laddove invece, nel secondo contenzioso, la richiesta tutela costitutiva investiva la successiva graduatoria concorsuale.

Conformi: sul principio del *ne bis in idem* Cons. Stato, sez. VII, 14 gennaio 2025, n. 258.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I quater, sentenza 27 marzo 2025, n. 6216 \(Pres. Ciliberti - Rel. Lauro\)](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Termini processuali - Rimessione in termini per errore scusabile

Nel processo amministrativo, la rimessione in termini per errore scusabile è istituto di carattere eccezionale che può trovare applicazione nel caso in cui, nel caso concreto, sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto. I presupposti che giustificano l'eventuale concessione della remissione in termini, quindi, devono sempre riguardare il caso concreto e la verifica di una condizione di giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto, dovuta ad una situazione normativa obiettivamente ambigua o confusa, ad uno stato di incertezza per le oggettive difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare complessità della fattispecie concreta o ad eventuali sopravvenute modifiche normative.

L'omessa indicazione da parte della pubblica amministrazione, nei provvedimenti amministrativi, in violazione dell'art. 3, co. 4, l. n. 241/1990, del termine per l'impugnazione, seppure non comporta la loro illegittimità, reca con sé la possibilità di riconoscere l'errore scusabile ai fini della tempestività del ricorso. Occorre comunque sempre verificare, caso per caso, che l'omissione determini una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto, posto che un ricorso generalizzato a tale istituto, in caso contrario, si risolverebbe in un'indiscriminata deroga alla necessità di rispettare il termine di decadenza.

IMPOSTE e TASSE

[Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 31 gennaio 2025, n. 2240 \(Pres. Riccio, Est. Gigli\)](#)

IMPOSTE e TASSE - Imposta sul consumo - Sugar tax - Natura - Compatibilità con il diritto dell'Unione europea - Sussiste

La c.d. sugar tax, prevista dall'art. 1, commi 661-676, l. n. 160/2019, ha natura di imposta speciale sul consumo, distinta dall'IVA, e non viola la normativa dell'Unione europea in materia di accise e concorrenza, in quanto si applica a prescindere dalla provenienza nazionale o estera dei prodotti, senza introdurre formalità doganali.

In motivazione, la Sezione ha escluso il contrasto con gli artt. 30, 34, 35, 49, 56 e 110 TFUE, rilevando che l'imposta non è selettiva, non comporta discriminazioni né ostacoli alla libera circolazione o prestazione di servizi, e rientra nell'ambito della potestà tributaria nazionale.

Conformi: Corte cost., n. 49/2024; Corte cost., n. 185/2011.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

INDEBITO

[Tar del Lazio, Roma, sez. III ter, sentenza 24 febbraio 2025, n. 4008 \(Pres. Tuccillo, Est. Nappi\)](#)

INDEBITO - Azione di recupero - Emolumenti versati a dipendenti - Termine di prescrizione

L'azione di recupero di emolumenti erroneamente versati dalla pubblica amministrazione a un dipendente è soggetta al termine di prescrizione decennale, non quinquennale. Si tratta infatti di un'azione di ripetizione di indebitto oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., e non di un diritto decorrente da un'indennità spettante per la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 5, cod. civ.

In motivazione, la sezione ha precisato che le somme corrispondenti al mancato riassorbimento dell'assegno pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o nell'incarico svolto precedentemente e quello attribuito a partire dall'entrata in vigore (cioè il 27.10.1999) dell'art. 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, non si attecchiano a indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, come statuisce l'invocato art. 2948 c.c., e pertanto non sono sottoposte al relativo regime prescrizione quinquennale.

Conformi: Cons. Stato, sez. II, sentenza 9 dicembre 2024, n. 9836; Cons. Stato, sez. II, sentenza 4 gennaio 2021, n. 97.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III ter, sentenza 17 febbraio 2025, n. 3443 \(Pres. Tuccillo, Est. Gallucci\)](#)

INDEBITO - Azione di recupero - Tariffe incentivanti - Incentivi erogati e non dovuti - Termine di prescrizione

L'azione di recupero da parte del Gestore delle somme corrisposte e non dovute deve ritenersi soggetta all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 del cod. civ., il cui termine decorre dal giorno di erogazione delle somme, avendo l'azione di ripetizione dell'indebitto come suo fondamento l'inesistenza, totale ovvero parziale, dell'obbligazione adempiuta da una parte, perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto o è venuto meno successivamente.

In motivazione, la Sezione ha precisato che dolo l'esatta determinazione nell'anno "t+1" dell'incentivo in concreto spettante per l'anno solare "t" pone il Gestore nelle condizioni, da un lato, di effettuare il conguaglio e, dall'altro, di esercitare il proprio diritto alla restituzione degli incentivi erogati e non dovuti. Prima della quantificazione dell'energia prodotta e, conseguentemente, dell'importo dell'incentivo effettivamente spettante non poteva essere rilevata dal Gestore un'eventuale situazione di indebitto né configurarsi la possibilità di avviare azioni di ripetizione delle somme erogate in eccesso, ovvero sia la possibilità di esercitare il diritto ai sensi dell'art. 2935 cod. civ.

Conformi: Tar Lazio, Roma, III-ter, n. 10162/2024; n. 12196/2023; 2023, n. 1385/2023.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

ISTRUZIONE PUBBLICA

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV ter, sentenza 3 febbraio 2025 n. 2473 \(Pres. Tricarico, Est. Gallo\)](#)

ISTRUZIONE PUBBLICA - Alunno disabile - Omessa tempestiva adozione del PEI - Non ammissione alla classe successiva - Illegittimità

Nel caso di omessa tempestiva adozione del Pei in relazione all'alunno portatore di disabilità, la valutazione finale che abbia condotto alla bocciatura dello stesso risulta viziata da tale omessa tempestiva adozione, essendo vulnerata, nella sua attendibilità, dalla conseguente mancata previa fissazione degli obiettivi personalizzati di apprendimento dell'alunno e dalla, pure conseguente, assenza di una periodica verifica della loro adeguatezza, al fine delle eventuali necessarie modifiche ed integrazioni.

In motivazione la sezione ha precisato che ai sensi dall'art. 7, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il PEI "è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva,

di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona" (...) "Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione", e che il Gruppo di lavoro operativo, ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2 e 9, del D.I. n. 182/2020, approva il Pei provvisorio e definitivo entro le rispettive scadenze del 30 giugno e del 3 ottobre di ogni anno scolastico e provvede alla sua revisione, durante l'anno, in base alla verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'alunno.

Conformi: in generale, sull'obbligo di adozione del PEI, Tar Trentino Alto Adige, Bolzano, sez. I, 5 aprile 2016, n. 122; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 16 febbraio 2021, n. 431.

Difformi: Non si rivengono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV quater, sentenza 25 marzo 2025 n. 6022 \(Pres. Caminiti, Est. Martone\)](#)

ISTRUZIONE PUBBLICA - Concorsi in genere - Università - Abilitazione scientifica nazionale - Diniego - Illegittimità - Danno in re ipsa - Non sussiste

L'accertata illegittimità del provvedimento di diniego al conseguimento dell'Abilitazione scientifica nazionale non può costituire fonte di responsabilità in re ipsa per la Pubblica Amministrazione, ove non sia fornita prova certa che, in sede di riesame della domanda, ove avvenuto, il ricorrente avrebbe verosimilmente conseguito l'abilitazione de qua.

In motivazione la sezione ha precisato che non risultava provato, secondo il criterio del "più probabile che non", alcun nesso causale tra l'annullamento del provvedimento *de quo* ed il conseguimento del bene della vita agognato e che, dal sopravvenuto riconoscimento dell'abilitazione pretesa, da parte di altra Commissione nella tornata concorsuale successiva (e sulla base di nuove pubblicazioni), non potesse inferirsi l'esistenza della prova che il candidato avrebbe avuto diritto al conseguimento dell'abilitazione medesima già nella precedente procedura abilitativa per cui era causa

Conformi: Cons. Stato, sez. II, sentenza del 28 gennaio 2025, n. 659 e Tar Marche, sez. II, 14/09/2024, n. 745.

Difformi: Non si rivengono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV bis, sentenza 10 febbraio 2025 n. 2925 \(Pres. Biancofiore, Est. Arcuri\)](#)

ISTRUZIONE PUBBLICA - Insegnanti - Graduatorie provinciali per il sostegno - Idoneità titolo - Onere della prova

In base all'art. 2697 c.c., l'onere della prova circa l'inefficacia o inidoneità dei titoli di accesso alle GPS spetta all'amministrazione. Non può essere richiesto al docente di dimostrare la validità del proprio titolo se può esibire l'originale e tale titolo è stato convalidato.

In motivazione la sezione ha precisato che laddove sia incontestato che il titolo abilitativo di accesso alle GPS sia stato esibito in originale all'amministrazione che la stessa lo abbia riportato nel "Registro dei diplomi consegnati" e lo abbia convalidato, non può attribuirsi ai ricorrenti l'onere di dimostrarne la validità, giacché l'art. 2697 c.c., al secondo comma, stabilisce che, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Conformi: Cass. civ., sez. VI, ordinanza n. 8018 del 22 marzo 2021, n. 8018/2021.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV quater, sentenza 24 marzo 2025, n. 5919 \(Pres. Caminiti, Est. Raganella\)](#)

ISTRUZIONE PUBBLICA - Università - Abilitazione scientifica nazionale - Valutazione titoli - Motivazione - Sinteticità

Qualora dal giudizio finale non emergono le ragioni a supporto della negativa valutazione delle pubblicazioni ai fini dell'abilitazione secondo i richiamati criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 120 del 2016 evocati nel verbale di insediamento, l'eccessiva sinteticità del giudizio stesso lo rende privo di un sufficiente impianto motivazionale che consenta di conoscere il percorso valutativo seguito dalla Commissione, rendendo i giudizi Collegiali ed individuali, non conformi né al dettato normativo né alla giurisprudenza costante in materia.

In motivazione la sezione ha precisato che la sinteticità del giudizio, con cui legittimamente la Commissione può esprimersi, non può in alcun modo tramutarsi nell'assoluta acriticità e apoditticità delle conclusioni, se non incorrendo nella violazione dell'obbligo di adeguata e congrua motivazione sancito dall'articolo 3 della L. n. 241 del 1990 e dall'art. 3 del D.M. n. 120 del 2016.

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. IV, 26 novembre 2024, n. 21149; Tar del Lazio, Roma, sez. III bis, 10 febbraio 2020 n. 1758.

Difformi: Non si rivengono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV quater, sentenza 31 gennaio 2025 n. 2254 \(Pre. Caminiti, Est. Gatto Costantino\)](#)

ISTRUZIONE PUBBLICA - Università - Valutazione titoli ai fini dell'abilitazione scientifica - Contenuto minimo della motivazione - Contenuto minimo - Integrazione in giudizio - Inammissibile

Non è ammissibile l'integrazione in giudizio delle motivazioni espresse a fondamento dei dinieghi di abilitazione scientifica nazionale, in quanto in tale contesto viene in rilievo una fattispecie nella quale l'esercizio del potere è causalmente orientato alla formazione di giudizi di valore, la motivazione dei quali deve offrire un palese o comunque percepibile criterio di collegamento logico-formale tra le premesse (dati esposti dal candidato nella propria domanda e nel relativo curriculum) e le conclusioni

(espresse nella motivazione di diniego), al fine di consentire la ricostruzione del procedimento valutativo.

In motivazione la sezione ha precisato che nella valutazione del candidato ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale, pur non venendo in rilievo apprezzamenti di vera e propria opportunità (nel senso del c.d. "merito amministrativo", ossia del modo migliore di realizzare un determinato interesse pubblico), l'accertamento delle qualità soggettive di un candidato non può prescindere da un giudizio prognostico circa l'attitudine dell'esaminato a svolgere determinate funzioni che deve venire desunta da presupposti obiettivi (caratterizzati, nel caso di specie, dall'esame del valore scientifico delle relative pubblicazioni). Quest'ultimo può essere censurato o per vizi formali di procedimento, che cioè inducano a ritenere che il "processo" valutativo non si sia compiuto in maniera da consentire un apprezzamento trasparente (per premesse e conclusioni), anche ai fini della necessaria dimostrazione di imparzialità dell'organo; o per vizi di contenuti, laddove si denunci una contraddittorietà intrinseca tra premesse (oggetto di valutazione) ed esito (giudizio vero e proprio).

Conformi: Cons. Stato, sez. VI, sentenza 27 febbraio 2024 n. 1903 e sez. IV, 23 luglio 2024 n. 6620; Tar del Lazio, Roma, sez. III *bis*, 4 ottobre 2022 n. 12571 e sez. II Ter, sentenza 16 giugno 2017 n. 7092.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

LAVORO E PREVIDENZA

[TAR del Lazio, Roma, sez. V, ordinanza 25 febbraio 2025, n. 4169 \(Pres. Spagnoletti, Est. Tascone\)](#)

LAVORO E PREVIDENZA, controversia in materia di trattamento di fine servizio - Differimento e rateazione dell'indennità di fine servizio - Non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

Sono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modifiche e dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, laddove stabiliscano una perdurante dilatazione dei tempi di corresponsione delle indennità di fine servizio, per contrasto con l'art. 36 e l'art. 117, comma primo, della Carta costituzionale in relazione al parametro interposto dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito, CEDU).

In motivazione, la Sezione ha precisato che la disciplina di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, laddove stabilisca una perdurante dilatazione dei tempi di corresponsione delle indennità di fine servizio, sembra contrastare:

- con l'art. 36 della Costituzione quale principio di giusta retribuzione, in quanto, essendo progressivamente dilatati i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro, risulta smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che aveva giustificato tale dilatazione;
- con l'art. 117, comma primo, Cost., in relazione al parametro interposto dell'art. 1 Protocollo n. 1 alla CEDU posto che, per costante giurisprudenza della Corte EDU, le pensioni e, conseguentemente, anche il trattamento di fine servizio maturato per effetto della vita lavorativa costituiscono un "bene". Pertanto, il differimento e la rateazione del trattamento di fine servizio è tale da pregiudicare l'essenza dei diritti pensionistici del soggetto, laddove costituisca una legittima aspettativa della persona, già entrata a far parte del suo patrimonio per effetto del raggiungimento dei requisiti necessari;
- con l'art. 3 della Costituzione quale principio di ragionevolezza e di proporzionalità, in quanto il pagamento rateale delle indennità di fine servizio non è sorretto dal carattere contingente, ma al contrario ha carattere strutturale.

Conformi: Tar Lazio, Roma, sez. III quater, ordinanza n. 6223/2022; Corte cost. n. 159/2019; Corte cost. n. 458/2005; Corte cost. n. 438/2005; Corte cost. n. 178/2015; Corte cost. n. 173/2016; Corte cost. n. 130/2023.

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

MILITARE

[Tar Lazio, sez. I bis, ordinanza del 20 gennaio 2025, n. 357 \(Pres. Iannini - Rel. Cavallari\)](#)

MILITARE - Accertamenti attitudinali

Le valutazioni attinenti all'idoneità attitudinale, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono riservate agli organi tecnici dell'Amministrazione (individuati dalla normativa di riferimento) e il relativo sindacato in sede giudiziale risulta, per l'effetto, circoscritto alla verifica in ordine alla sussistenza dell'evidente incongruità ovvero della manifesta irragionevolezza degli esiti delle valutazioni eseguite.

Laddove non emergano profili di contraddittorietà tra i risultati degli esami testologici quali riportati dall'ufficiale psicologo, le valutazioni di costui e le motivazioni poste alla base del provvedimento di esclusione assunto all'esito del colloquio collegiale non vi sono elementi per ritenere viziata la valutazione della Commissione.

La specificità del profilo attitudinale proprio del carabiniere impedisce di ritenere decisive le qualità e le capacità dimostrate dal candidato nel corso dell'esperienza militare in altri Corpi, gli elogi conseguiti e le valutazioni riportate.

Precedenti: Cons. Stato., sez. II, sentenza 27 settembre 2022, n. 8339; Cons. Stato, sez. IV, sent. 25 febbraio 2020, n. 1402; Tar Lazio, Roma, sez. I bis, ordinanze 12 luglio 2024, n. 3158 e 18 dicembre 2024, n. 5776.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I bis, sentenza del 2 gennaio 2025, n. 41 \(Pres. Iannini - Rel. De Martino\)](#)

MILITARE - Diritto sindacale all'interno delle Forze Armate

L'art. 1477 bis, comma 3, del codice dell'ordinamento militare deve essere interpretato nel senso che l'Amministrazione Militare non può essere ritenuta obbligata ad individuare, quali propri rappresentanti nell'interlocuzione sindacale su materia di carattere locale, le unità militari, ancorché di dimensione infraregionale, effettivamente competenti in correlazione alla questione oggetto di trattazione, essendo, al contrario, legittima la scelta di individuare per tutto il territorio nazionale tre sole strutture militari: una con competenza e dimensione regionale (per il Lazio) le altre due con competenza e dimensioni multiregionale (per tutte le altre regioni).

[Tar del Lazio, Roma, sez. I bis, sentenza 20 maggio 2025, n. 9605 \(Pres. Iannini - Est. Amenta\)](#)

MILITARE - Reclutamento - Concorso interno - Condanna per delitti non colposi - Sentenza di patteggiamento e riforma Cartabia

Devono ritenersi inapplicabili a chi già rivesta lo status di militare le ipotesi automatiche di esclusione previste dall'art. 635, comma 1, lett. g), del codice dell'ordinamento militare, ai sensi del quale non potevano partecipare alla procedura concorsuale i candidati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio della non menzione: è irragionevole, infatti, precludere in via definitiva la prosecuzione di un rapporto lavorativo già avviato, senza esaminare in concreto la gravità dei fatti contestati.

L'art. 445, comma 1-bis, secondo periodo, c.p.p. - così come riformulato in esito alla cd. Riforma Cartabia - deve essere interpretato nel senso che la sentenza di patteggiamento (senza pena accessorie) non costituisce "condanna" penale, a meno che una legge penale non disponga in tal senso; è quindi illegittima l'attività amministrativa che, a fronte di una previsione del bando che prevedeva la decurtazione di 1.000 punti in caso di presenza di una sentenza di condanna, abbia proceduto alla decurtazione a fronte di una sentenza di patteggiamento senza pene accessorie.

Precedenti: Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 1372 del 28/02/2022; C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, sentenza n. 385 del 5/06/2023; C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, sentenza n. 367 del 02/05/2025; Tar Liguria, sez. I, sentenza n. 792 del 20/11/2024; Tar del Lazio, Roma, sez. IV ter, sentenza n. 4119 del 01/03/2024.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I bis, sentenza del 16 gennaio 2025, n. 738 \(Pres. Iannini - Rel. Amenta\)](#)

MILITARE - Riconoscimento dipendenza dell'infermità sofferta dal militare da causa di servizio - Tempestività dell'istanza

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.P.R. n. 461/2001, la domanda volta a far accertare la dipendenza da causa di servizio della patologia di cui si soffre deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento.

Detto termine decadenziale di sei mesi deve intendersi riferito sia all'istanza con cui viene chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, sia all'istanza volta al riconoscimento di benefici economici (ad eccezione del trattamento pensionistico di privilegio), non potendosi sostenere la natura bifasica del procedimento (una parte relativa all'accertamento della dipendenza e l'altra, eventuale e facoltativa, finalizzata all'ottenimento di vari tipi di benefici di carattere economico), di talché l'interessato non può agire esclusivamente per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio oltre il termine di sei mesi.

Precedenti: Tar del Lazio, Roma, sez. I bis, 23 maggio 2024, n. 10401; Tar Lazio, Roma, sez. I, 24 aprile 2023, n. 7035.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I bis, sentenza 10 aprile 2025, n. 7127 \(Pres. Est. Iannini\)](#)

MILITARE - Sospensione dal servizio - Vaccinazione anticovid

La normativa emergenziale che ha esteso l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, tra le altre categorie, anche al personale del comparto della difesa è conforme a al dettato degli artt. 2, 3, 4, 32 e 35 della Costituzione, così come al diritto europeo e convenzionale.

La normativa in commento inoltre non si pone in contrasto con le disposizioni del codice dell'ordinamento militare che disciplinano le cause di sospensione del rapporto di impiego.

Precedenti: Corte cost. sentenze del 9 febbraio 2023 n. 14 e 15; Corte cost. sentenza del 28 novembre 2024, n. 188.

MISURE DI PREVENZIONE

[Tar del Lazio, Roma, sez. III ter, sentenza 28 marzo 2025, n. 6301 \(Pres. Tuccillo, Est. Gallucci\)](#)

MISURE DI PREVENZIONE - Interdittiva e informativa antimafia - Ammissione al controllo giudiziario - Retroattività degli effetti - Limite del fatto compiuto

A prescindere dalla natura retroattiva o meno degli effetti derivanti dal provvedimento di ammissione al controllo giudiziario, l'eventuale incidenza in praeterito del controllo giudiziario incontra pur sempre il limite del fatto compiuto alla luce del principio "factum infectum fieri nequit", per cui non potranno essere posti nel nulla gli effetti irreversibili che si sono integralmente realizzati in esecuzione - e prima della sospensione degli effetti - dell'interdittiva da parte del provvedimento di ammissione. La corretta lettura del rapporto tra i due istituti conduce ad affermare che la sospensione degli effetti dell'interdittiva da parte del provvedimento di controllo giudiziario, benché

tendenzialmente retroattiva, non supera il fatto compiuto, non potendo essere rimossi quegli effetti che hanno determinato l'esaurimento dei rapporti in essere.

In motivazione, la sezione ha precisato che l'interdittiva antimafia determina la risoluzione delle convenzioni. Anche a voler ammettere che vi sia stata un'immissione di fatto dell'energia nella rete di distribuzione, la stessa sarebbe avvenuta *prohibente domino* e *sine titulo*; e tale titolo non potrebbe essere ripristinato *a posteriori* neppure se si riconoscesse efficacia *ex tunc* al provvedimento di ammissione al controllo giudiziario rispetto agli effetti dell'interdittiva antimafia, trattandosi di convenzioni che sono state risolte di diritto e i cui effetti sono cessati. In altri termini, l'ammissione al controllo giudiziario sospende l'efficacia dell'interdittiva antimafia ma non elimina gli effetti che essa ha prodotto *medio tempore* sulle convenzioni in corso, lasciando fermi quelli che hanno comportato l'esaurimento dei rapporti.

Conformi: Cons. Stato, sez. V, n. 3266/2024; sez. IV, n. 8481/2023, sez. VI, n. 8858/2022; Tar Campania, Napoli, sez. IV, n. 1669/2023.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

MISURE DI PREVENZIONE - Interdittiva e informativa antimafia - Risoluzione delle convenzioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti, lo scambio sul posto e il ritiro dedicato

La risoluzione di diritto delle convenzioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti, lo scambio sul posto e il ritiro dedicato, conseguente all'adozione nei confronti del titolare dell'impianto di interdittiva antimafia, priva il destinatario del titolo a scambiare energia con la rete di distribuzione, con la conseguenza che egli non ha diritto a conseguire i benefici derivanti dalle convenzioni medesime

In motivazione, la sezione ha precisato che la produzione di energia in assenza di titolo ai fini del riconoscimento degli incentivi e ai fini dello scambio non ne consente la valorizzazione, poiché l'impianto è privo dei requisiti richiesti dalla normativa di settore. Altrimenti, si ammetterebbe una prassi non rispondente al paradigma normativo, secondo cui l'impianto privo dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi potrebbe comunque continuare a produrre energia e ad immetterla in rete in assenza di titolo e sulla base di una scelta autonoma del soggetto responsabile. La normativa di settore non contempla il rapporto incentivante di fatto, ovvero la produzione di energia ai fini dell'immissione nella rete di distribuzione in assenza del (preliminare e permanente) riconoscimento dei benefici da parte del GSE.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

[Tar del Lazio, Roma, sez. I, ordinanza 9 gennaio 2025, n. 414 \(Pres. Est. Petrucciani\)](#)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - Magistrati onorari e giudici di pace - Reclutamento - Titoli preferenziali - Limitazione a un decennio

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 4, per irragionevolezza, e agli artt. 76 e 77, per violazione della legge delega, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ("Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57"), laddove pone, per la professione forense, il limite massimo di computabilità dei dieci anni di esercizio tra i titoli valutabili come preferenziali per la nomina a magistrato onorario, congiuntamente al criterio della minore età a parità di punteggio, obliterando invece la maggiore anzianità assoluta, in rapporto alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), n. 2 della legge 28 aprile 2016, n. 57 ("Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace"), nella misura in cui queste ultime non prevedevano alcuna predeterminazione di limite massimo, anche ai fini del discrimine della posizione conseguita, a parità di punteggio, e prevedevano invece la minore anzianità anagrafica come criterio del tutto residuale. (1)

(1) In fatto, il ricorrente impugnava, davanti al Tar del Lazio, il bando di concorso (pubblicato nella G.U., serie generale, S.O., n. 28 dell'11 aprile 2023), le graduatorie provvisorie e definitive delle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio, ai fini della nomina a giudice onorario presso alcuni uffici giudiziari; deduceva che le graduatorie lo vedevano collocato in posizione non utile, in quanto, come da bando, erano stati valutati massimo dieci anni di esercizio della professione forense; ancor più, a parità di punteggio, avevano ottenuto migliore posizionamento in graduatoria concorrenti più giovani e con minore esperienza professionale, risultando in tal modo l'eccedenza dei dieci anni di "anzianità professionale" dallo stesso pur maturata in toto non computabile.

PERSONA FISICA E DIRITTI DELLA PERSONALITA'

[Tar del Lazio, Roma, sez. III quater, sentenza 11 febbraio 2025, n. 3024 \(Pres. Quiligotti, Est. Lattanzi\)](#)

PERSONA FISICA E DIRITTI DELLA PERSONALITÀ - Privacy - Istanza di oscuramento dei dati personali contenuti in provvedimenti giurisdizionali - Onere di specifica motivazione

L'istanza di oscuramento di dati personali riportati sui provvedimenti giurisdizionali deve essere sostenuta dall'indicazione specifica dei motivi legittimi che la giustificano, di cui il giudice deve vagliare la legittimità in termini di meritevolezza delle ragioni addotte e non di semplice conformità a una facoltà prevista dalla legge.

In motivazione, la sezione ha precisato che l'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 non specifica quali siano i motivi legittimi che giustificano la richiesta e quindi si tratta di una di quelle clausole generali che devono essere interpretate in conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento, operando un bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo e il

principio della generale conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali e del contenuto integrale delle sentenze, quale strumento di democrazia e di informazione giuridica

Conformi: Cass. civ., sez. V, sentenza 7 agosto 2020, n. 16807.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I, sentenza del 17 aprile 2025 n. 7625 \(Pres. Petrucciani - Est. Viggiano\)](#)

PERSONA FISICA E DIRITTI DELLA PERSONALITÀ - Privacy - Oscuramento generalizzate delle sentenze civili pubblicate nella banca dati pubblica del Ministero della Giustizia

È illegittimo l'oscuramento generalizzato delle sentenze civili pubblicate nella banca dati pubblica del Ministero della Giustizia, in quanto contrasta con gli articoli 51 e 52 del D.lgs. 196/2003, che consentono la diffusione integrale dei provvedimenti giurisdizionali, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o specificamente disposti dall'autorità giudiziaria. Una corretta interpretazione della disposizione di cui all'articolo 52, comma 7, del D.lgs. 196/2003 non vieta di rendere disponibili i provvedimenti giurisdizionali in forma integrale, salvo i casi in cui sia la legge oppure l'autorità giudiziaria a disporre l'anonimizzazione dei dati personali contenuti nella pronuncia. In altre parole, il bilanciamento delle opposte esigenze, tutela della privacy dei soggetti coinvolti da un lato, e libero accesso alle pronunce giurisdizionali dall'altro, è rimesso all'autorità giudiziaria (salvo l'ipotesi di cui all'articolo 52, comma 5 D.lgs. 196/2003): orbene, al di là dell'esatta qualificazione della decisione del giudice in tema di oscuramento (che si tratti di atto giurisdizionale o amministrativo), va rilevato come sicuramente l'amministrazione incaricata della raccolta in una banca dati dei provvedimenti non possa sostituirsi all'autorità giudiziaria nella valutazione circa la necessità di anonimizzazione. Conseguentemente, l'oscuramento generalizzato disposto dalla pubblica amministrazione non appare legittimo, considerato come essa appare interferire in parte anche con una decisione attribuita all'autorità giudiziaria.

PESCA

[Tar del Lazio, Roma, sez. IV quater, sentenza 25 febbraio 2025 n. 4119 \(Pres. Caminiti, Est. Martone\)](#)

PESCA - Autorizzazione - Attrezzatura rapido-sfogliara - Divieto - Non sussiste

Alla stregua di un'interpretazione sistematica delle norme attualmente vigenti, anche alla luce del diritto comunitario, deve ritenersi che non sussista (più) alcuna disposizione che vieti l'uso dell'attrezzatura c.d. "rapido - sfogliara", non potendo soccorrere quanto previsto dai D.M. 9.12.1996 e 4.8.2000 i quali si limitano a disciplinare il procedimento di autorizzazione all'uso in deroga del predetto attrezzo di pesca e non essendo sufficiente il richiamo, contenuto nel considerando del D.M. 9.12.1996, alla circostanza che "la pesca con il "rapido" è un'attività da disincentivare al fine della

conservazione dei fondali detritici e della tutela delle zone ricche di epifauna". Infatti, il D.M. 26.1.2012, avente ad oggetto la riscrittura della nomenclatura degli attrezzi di pesca in conformità con le norme unionali, ha inequivocabilmente abrogato l'art. 11 del D.M. 26.7.1995, contenente, tra l'altro, (anche) il divieto in parola e quest'ultimo non è stato riprodotto da altre fonti normative.

In motivazione la sezione ha precisato che l'impiego dell'attrezzo c.d. "rapido - sfogliara", rientrante nella più ampia categoria delle reti a strascico, venne espressamente vietato dall'art. 11 del D.M. 26.7.1995 ("Sistemi di pesca"); in particolare, il comma 16 del predetto articolo, prevedeva in modo netto che "L'impiego degli attrezzi attualmente denominati "strascico a bocca fissa", "rapido", "sfogliara" non è consentito nelle acque prospicienti i compartimenti da Imperia a Molfetta, ancorché rientrante nella denominazione di "strascico" di cui al comma 4. Il D.M. 26.1.2012 del Mi.P.A.A.F., nel riclassificare gli attrezzi di pesca secondo la (nuova) nomenclatura comunitaria, ha abrogato l'art. 11 del D.M. 26.7.1995, contenente, tra l'altro, (anche) il divieto all'uso dell'attrezzo "rapido - sfogliara" non riproposto in alcuna fonte normativa.

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. II ter, sentenza 25 maggio 2021 n. 6150

Difformi: non si rivengono specifici precedenti difformi.

POLIZIA DI STATO

[Tar del Lazio, Roma, sez. I quater, ordinanza 22 gennaio 2025, n. 1310 \(Pres. Anastasi - Est. Aragno\)](#)

CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO - Concorso allievi vice ispettori Polizia di Stato - Requisito di anzianità di servizio per personale interno - Irragionevolezza - Disparità di trattamento - Questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale dell'art. 27-bis, co. 2, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27-bis, co. 2, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nella parte in cui esso fissa per gli appartenenti alla Polizia di Stato il requisito dell'anzianità minima di servizio di tre anni per la partecipazione al concorso pubblico per vice ispettori, nei sensi e per le ragioni di cui in parte motiva; e ciò in relazione agli artt. 3, 51, co. 1, e 97, co. 4, della Costituzione, nonché ai connessi principi di uguaglianza e ragionevolezza, di parità di trattamento delle situazioni uguali e di trattamento adeguatamente differenziato delle situazioni diverse.

Precedenti: Corte cost., 21 dicembre 2020, n. 275; Corte cost., 4 novembre 2009, n. 293; Corte cost., sent. 24 maggio 2000, n. 160; Corte cost., 22 ottobre 1996, n. 356.

PUBBLICA SICUREZZA

[Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza del 29 gennaio 2025, n. 1937 \(Pres. Francavilla - est. Simone\)](#)

PUBBLICA SICUREZZA - Sicurezza nazionale - servizi di sicurezza - Collaboratori di giustizia - Adozione del programma "definitivo" di protezione da parte della Commissione Centrale - Proposta della Procura della Repubblica competente - Condizione di procedibilità

La proposta di adozione del programma "definitivo" di protezione da parte della Procura della Repubblica territorialmente competente costituisce una condizione di procedibilità perché si provveda in tal senso. In sua assenza, la Commissione centrale non può autonomamente stabilire che il piano di protezione definitivo sia adottato nei confronti di un soggetto ammesso al piano "provvisorio" di protezione e non può eseguire alcuna autonoma valutazione circa il ricorrere in concreto dei presupposti ex lege. Ed anzi, il piano provvisorio di protezione, stante il suo carattere provvisorio, essendo teso a garantire tutela al collaboratore di giustizia nelle more della decisione circa l'adozione o meno di misure di protezione, cessa la sua efficacia se non interviene una proposta di ammissione al programma di protezione da parte della Procura della Repubblica.

Conformi: Tar Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza 8 settembre 2017, n. 9658.

PUBBLICA SICUREZZA - Sicurezza nazionale - servizi di sicurezza - Collaboratori di giustizia - Garanzie partecipative - Esclusione

L'art. 13, comma 2, della legge n. 241/90 esclude i procedimenti ex lege n. 82/1991, in materia di collaboratori di giustizia, dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni del capo III della stessa legge del procedimento, che recano la disciplina della partecipazione procedimentale degli interessati. Non è quindi configurabile alcuna violazione delle garanzie partecipative procedurali in caso di mancata comunicazione di avvio del procedimento e di mancato preavviso di rigetto.

Conformi: Tar Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza n. 426 del 9 gennaio 2025.

SANITÀ PUBBLICA E SANITARI

[TAR del Lazio, Roma, sez. V, sentenza 27 febbraio 2025, n. 4353 \(Pres. Spagnoletti, Est. Arata\)](#)

SANITÀ PUBBLICA E SANITARI - Covid e vaccino - Inosservanza del trattamento sanitario obbligatorio - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione ex art. 4-ter d.l. n. 44/2021 (conv. in l. n. 76/2021) - È legittima

Il datore di lavoro, a fronte della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, era legittimato ad adottare il provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge.

In motivazione, la Sezione ha precisato che, poiché nel periodo della pandemia da covid-19 la vaccinazione era un requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, la mancata sottoposizione a tale trattamento sanitario comportava la sopravvenuta e temporanea impossibilità per i dipendenti di svolgere le proprie mansioni. In particolare, la sospensione dei lavoratori obbligati rappresentava per i datori di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza che giustificava la non erogazione della retribuzione né di altro compenso o emolumento, comunque denominati, ivi compreso l'assegno alimentare. Ed invero, non era comparabile la posizione del lavoratore che non aveva inteso vaccinarsi per una libera scelta con quella del lavoratore del quale era stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, e non era, peraltro, costituzionalmente obbligata la soluzione di porre a carico del datore di lavoro l'erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non aveva inteso vaccinarsi e che era, perciò, temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.

Conformi: Corte cost. n. 37/2021; Corte cost. n. 14/2023; Corte cost. n. 15/2023; Cons. Stato n. 7045/2021; Corte cost. n. 118 del 1996; Tar Sardegna, nn. 318 e 319 del 2024; Tar Sardegna, sez. I, n. 720/2024; Cons. Stato, sez. III, n. 2925/2024.

Difformi: non si segnalano specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III quater, sentenza 7 maggio 2025, n. 8737 \(Pres. Quiligotti, Est. Lattanzi\)](#)

SANITÀ PUBBLICA E SANITARI - Tetti di spesa - Payback dei dispositivi sanitari - Fissazione dei tetti di spesa successiva all'espletamento delle gare - È legittima

È legittima la determinazione del tetto di spesa regionale relativo ai dispositivi medici successivamente rispetto alle procedure di gara svoltesi e ai contratti conclusi nelle annualità 2015-2018, tenuto conto che le imprese del settore ben avrebbero potuto e dovuto assumere la misura del tetto di spesa nazionale quale parametro di riferimento cui conformare la propria azione.

In motivazione, la sezione ha precisato che l'accordo raggiunto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza permanente (atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019) ha fissato, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, il tetto regionale proprio al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard, ossia nella stessa misura del tetto nazionale, che era, o avrebbe dovuto essere secondo l'ordinaria diligenza, ben noto alle imprese fornitrici di dispositivi sanitarie, come tali destinatarie della disciplina del c.d. payback. In definitiva, le imprese del settore dovevano ritenersi già edotte, *ex ante*, dell'alea e dei rischi contrattuali insiti nella fornitura dei dispositivi medici, proprio sulla base delle norme già vigenti, e chiare nella loro formulazione, venendo in considerazione possibili rischi derivanti dalla (pur sempre prevedibile) fornitura in eccesso dei dispositivi medici rispetto al tetto di spesa individuato dal legislatore.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

SCIOPERO

[Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 16 gennaio 2025, n. 712 \(Pres. Stanizzi, Est. Savi\)](#)

SCIOPERO, serrata e boicottaggio - Precettazione - Iniziativa del Ministro - Mancanza dei casi di necessità e urgenza - È illegittima

In mancanza dell'indicazione da parte della Commissione di Garanzia, l'Autorità politica può disporre la precettazione solo se e nella misura in cui riesca ad individuare quei profili di necessità e urgenza di provvedere, necessariamente diversi e sopravvenuti rispetto al quadro già scrutinato dalla Commissione stessa, tali da legittimare la relativa ordinanza quale strumento extra ordinem per la protezione tempestiva e indilazionabile dei diritti degli utenti

In motivazione, la sezione ha precisato che il tenore dell'art. 8, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, è chiaro nel prevedere che, al ricorrere dei presupposti di legge (pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati conseguente all'esercizio dello sciopero), il potere di precettazione possa essere esercitato su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa dal MIT. L'interpretazione logico-letterale di tale previsione nonché quella funzionale, volta a configurare il potere di precettazione quale potere *extra ordinem* e residuale, inducono a ritenere che, in assenza della previa segnalazione della Commissione, l'ordinanza di precettazione debba recare in modo espreso e specifico l'enucleazione dei presupposti di necessità e urgenza legittimanti l'impulso officioso ministeriale. Tali presupposti risultano distinti e non possono essere confusi con quelli sostanziali che legittimano il potere di ordinanza (*id est* il pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati).

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. III, 28 marzo 2024, n. 6084.

Difformi: non si segnalano specifici precedenti difformi.

SPESE DI GIUSTIZIA

[Tar del Lazio, Roma, sez. I bis, sentenza del 20 marzo 2025, n. 5777 \(Pres. Iannini - Rel. Amenta\)](#)

SPESE DI GIUSTIZIA - Dipendenti pubblici - Rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico ai sensi dell'art. 18 D.L. n. 67/1997 - Parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato

In materia di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico ai sensi dell'art. 18 D.L. n. 67/1997 il parere di congruità, formulato dall'Avvocatura dello Stato sul quale si base poi il

provvedimento definitivo, costituisce frutto di valutazioni tecnico-discrezionali attinenti non solo alla conformità della parcella alla tariffa forense ma anche al rapporto tra l'importanza e la delicatezza della causa e le somme spese per la difesa e delle quali si chiede il rimborso.

L'Avvocatura dello Stato, nel rilasciare il parere di congruità, non è obbligata ad una pedissequa applicazione dei decreti ministeriali che regolamentano la materia dei parametri forensi; invero, invero, non esiste alcuna norma di legge né regolamentare che imponga all'Avvocatura di far applicazione dei citati parametri nel momento in cui deve determinare l'ammontare congruo di spese legali che lo Stato è tenuto a rimborsare. Tuttavia, laddove è la stessa Amministrazione che si è autoimposta dei limiti in tal senso, è però tenuta a rispettare le norme regolamentari, ferma in ogni caso la possibilità di apportare delle variazioni (in aumento o in diminuzione) debitamente motivate, allo scopo di adottare la soluzione più adatta al caso concreto, tenendo conto della complessità tecnica della controversia, della diligenza richiesta al legale e della quantità e della qualità delle prestazioni rese dallo stesso.

Precedenti: Tar del Lazio, Roma, sez. III-ter, sentenza 5 dicembre 2018, n. 11803.

La Sezione si è pronunciata sull'istituto del rimborso delle spese legali di cui all'art.18 del D.L. n. 67/1997, il quale stabilisce che *"Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità."*; a sua volta, l'art. 20 del citato decreto legge prevede che *"L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto deve risultare coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99, così come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere"*.

SPORT

[Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza del 21 gennaio 2025, n. 1850 \(Pres. Francavilla - Est. Mercone\)](#)

SPORT - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Federazione Italiana Giuoco Calcio - Giustizia sportiva - Riparto di giurisdizione

Sulla richiesta di annullamento degli organi della giustizia sportiva il giudice amministrativo non ha giurisdizione ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 D.L. 220/2003, art. 133 lett. z - septies) c.p.a., art. 218 D.L. 34/2020 e art. 5 quaterdecies D.L. 162/2022, poiché la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di provvedimenti "incidenti sulla partecipazione a competizioni" è circoscritta sul piano "soggettivo", riguardando le società o associazioni sportive "professionistiche" e non quelle dilettantistiche. Detto altrimenti, non può operare nella specie la giurisdizione "piena" del G.A. ai sensi art. 3 D.L. 220/2003, art. 133 lett. z - septies) c.p.a. (rispetto

all'iscrizione ai campionati, infatti, tali norme consentono anche la tutela demolitoria e non soltanto quella risarcitoria) già per un limite di carattere "soggettivo".

Precedenti: Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza 29 ottobre 2024, n. 19011.

SPORT - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Federazione Italiana Giuoco Calcio - Giustizia sportiva - Riparto di giurisdizione - Tutela risarcitoria - Compatibilità costituzionale e sovranazionale

In merito alla tutela risarcitoria e in ragione di una non irragionevole differenza di salvaguardia delle associazioni sportive professionistiche e quelle dilettantistiche, il sistema è compatibile non soltanto con la Costituzione ma anche con la normativa sovranazionale. Al riguardo, infatti, deve evidenziarsi che la CGUE, pur avendo ritenuto che la pratica dello sport, nella misura in cui costituisce un'attività economica, è soggetta alle norme dell'U.E., non ha mai affermato, in forza del principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri, che il rimedio sia necessariamente e solo quello demolitorio.

Precedenti: Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza 29 ottobre 2024, n. 19011.

SPORT - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Federazione Italiana Giuoco Calcio - Riparto di giurisdizione - Giustizia sportiva - Risarcimento del danno

Anche ai fini di garantire il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale (principio espressamente riconosciuto dall'art. 1 c.p.a., nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione e dal diritto dell'Unione europea), vi è giurisdizione del giudice amministrativo quanto alla richiesta di risarcimento del danno. Il giudice amministrativo, infatti, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, in via incidentale e indiretta, si pronuncia sulle decisioni assunte dagli organi della giustizia sportiva ai fini risarcitori. Le decisioni degli organi di giustizia federale devono considerarsi alla stregua di provvedimenti amministrativi ogniqualvolta, seppur in materia disciplinare riservata ex art. 2 d.l. n. 220 cit. all'ordinamento sportivo, vengano ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale, che come tali, non possono sfuggire alla tutela giurisdizionale statale, pena la lesione del fondamentale diritto di difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall'art. 24 Cost.

Precedenti: Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza 20 settembre 2021, n. 9850.

SPORT - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Giustizia sportiva - associazioni dilettantistiche domanda risarcitoria -giurisdizione G.A.

Ancorché, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 D.L. 220/2003, art. 133 lett. z - septies) c.p.a., art. 218 D.L. 34/2020 e art. 5 quaterdecies D.L. 162/2022, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di provvedimenti "incidenti sulla partecipazione a competizioni" è circoscritta sul piano "soggettivo", riguarda le società o associazioni sportive "professionistiche", escludendo quindi quelle dilettantistiche, vi è giurisdizione del giudice amministrativo quanto alla richiesta di risarcimento del danno, il quale, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, in via incidentale e indiretta, si pronuncia sulle decisioni assunte dagli organi della giustizia sportiva ai fini risarcitori in virtù di una non irragionevole differenza di salvaguardia delle associazioni sportive professionistiche e quelle dilettantistiche.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza 20 febbraio 2025, n. 3873 \(Pres. Francavilla – Est. Simone\)](#)

SPORT – Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Giustizia sportiva – Termini Processuali – Dimezzamento

L'art. 119, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. stabilisce che “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: ... g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive”. Per dette controversie è, dunque, previsto il dimezzamento di tutti i termini processuali (incluso il deposito), salvo per la notifica del ricorso.

SPORT – Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Giustizia sportiva – Termini Processuali – Dimezzamento – Ricorso misto

Ai sensi dell'art. 32 cod. proc. amm. nei giudizi amministrativi di contenuto misto – impugnatorio e di accertamento e condanna – allorché sia proposta domanda di annullamento di provvedimenti ricadenti nella disciplina dell'art. 119 cod. proc. amm. e conseguenziale domanda di risarcimento del danno, deve trovare applicazione - per il principio di prevalenza del rito speciale - il rito abbreviato ex artt. 119 cod. proc. amm.; la razionalità della disposizione consiste nell'attrazione dell'intero giudizio alla sfera applicativa del rito (speciale) abbreviato allorché la domanda risarcitoria non sia autonoma, ma strettamente dipendente dalla domanda di annullamento.

La domanda di sospensione in via cautelare di una decisione del Collegio di Garanzia del CONI rientra in un giudizio di tipo caducatorio. Trattandosi, quindi, di gravame di contenuto misto (caducatorio e risarcitorio), trova applicazione il rito speciale ex art. 119 cod. proc. amm., con il correlativo dimezzamento dei termini come sopra rappresentati. In particolare, nel caso di specie, operano i termini dimezzati previsti dall'art. 119, comma 2, cod. proc. amm., trattandosi di materia (provvedimenti del CONI e delle Federazioni sportive) assoggettata al rito abbreviato previsto dalla norma da ultimo citata. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, essendo stato il deposito del gravame perfezionato oltre il termine decadenziale dimezzato di quindici giorni di cui all' art. 119, comma 2, cod. proc. amm., decorrente dalla data di notifica del ricorso.

Precedenti: Cons. Stato, sez. V, sentenze n. 2937/2024, n. 760/2023 e n. 3756/2019.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza 11 febbraio 2025, n. 3012 \(Pres. Francavilla – Est. Simone\)](#)

SPORT – Sanzioni disciplinari – Antidoping -- Richiesta di risarcimento danni – Responsabilità della P.A.

Il risarcimento dei danni presuppone l'accertamento della responsabilità dell'Amministrazione secondo il paradigma della responsabilità aquiliana, con conseguente onere in capo al danneggiato di provare la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'illecito e con l'avvertenza che, nell'azione di responsabilità per danni, il principio dispositivo, sancito in generale dall'art. 2697, comma 1, c.c., opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento.

Ai fini della configurabilità della responsabilità della P.A., la giurisprudenza è costante nell'affermare che "non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessario che sia configurabile la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, dovendosi verificare se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi; da ciò deriva che, in sede di accertamento della responsabilità della Pubblica amministrazione per danno a privati, il giudice amministrativo, in conformità ai principi enunciati nella materia anche dal giudice comunitario, può affermare tale responsabilità quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato; il giudice può negarla, invece, ove l'indagine conduca al riconoscimento dell'errore scusabile con la conseguenza che, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana (ex art. 2043 cod. civ.) della Pubblica amministrazione per danno, devono ricorrere i presupposti del comportamento colposo, del danno ingiusto e del nesso di consequenzialità".

Precedenti: Cons. Stato., sez. IV, n. 3464/2016 e, più di recente, Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, sentenze nn. 19014/2024 e 17711/2023.

STRANIERO

[Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza 26 febbraio 2025, n. 4253 \(Pres. Francavilla – Est. Simone\)](#)

STRANIERO – Ingresso e soggiorno – Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati – Natura giuridica – Atto amministrativo – Accordi fra pubbliche amministrazioni Giurisdizione amministrativa – Giurisdizione esclusiva

Il sistema SPRAR-SIPROIMI si caratterizza per una forma di collaborazione tra l'Amministrazione statale e gli enti locali destinatari dei contributi per la gestione del servizio di accoglienza e protezione dei richiedenti asilo e rifugiati. Il sistema "SPRAR" – divenuto "SIPROIMI" a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n.113/2018, convertito dalla l. n.132/2018 (v. art. 12) – si concretizza, pertanto, in un modulo convenzionale tra l'Amministrazione statale e quella locale inquadrabile nella fattispecie di cui all'art.15 della l. n.241/1990, in quanto viene in rilievo un accordo tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Sul piano della giurisdizione tale ricostruzione del sistema comporta l'attribuzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm.

[Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza 11 febbraio 2025, n. 3009 \(Pres. Francavilla – Est. Simone\)](#)

STRANIERO - Rifugiato politico - Titoli di viaggio - Diniego - Limitazione - Casi eccezionali

Per il rifugiato politico vige uno statuto particolare, orientato alla massima tutela di tale categoria di persone anche attraverso la compiuta disciplina della fattispecie in esame del rilascio del titolo di viaggio, con la conseguenza dell'inapplicabilità della suddetta causa ostativa al rilascio del passaporto al cittadino anche all'analogo rilascio del "documento di viaggio" al rifugiato ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 251/2007.

Il disposto dell'art. 24 cit., nel limitare il diniego di rilascio del titolo di viaggio al rifugiato a casi eccezionali, non può subire interpretazioni correttive.

Precedenti: Tar del Lazio, Roma, sez. I ter, sentenze nn. 23013/2024; 18410/2024.

TRASPORTO

[Tar del Lazio, Roma, sez. II, sentenza 17 aprile 2025, n. 7712 \(Pres. Riccio, Est. Vigliotti\)](#)

TRASPORTO - Servizi Gran Turismo - Contingentamento - Legittimità - Obbligo di disciplina transitoria - Libertà di impresa e concorrenza

È legittima la scelta dell'amministrazione comunale di introdurre, per la disciplina dei servizi di trasporto Gran Turismo, un sistema di contingentamento delle autorizzazioni finalizzato a tutelare interessi pubblici generali (tra cui patrimonio storico-artistico, ambiente e viabilità urbana), purché l'assegnazione dei titoli avvenga mediante procedura ad evidenza pubblica fondata su criteri oggettivi, trasparenti e proporzionati.

Deve ritenersi, per converso, illegittima la sospensione generalizzata del rilascio di nuove autorizzazioni, disposta nelle more dell'indizione della procedura selettiva, ove non accompagnata da una disciplina transitoria idonea a garantire, nel frattempo, l'accesso regolato al mercato, in violazione dei principi di libertà di iniziativa economica, concorrenza e imparzialità.

Il Collegio ha affermato che il regime autorizzatorio previsto dalla L.R. Lazio n. 30/1998 per i servizi di trasporto Gran Turismo consente agli enti locali, in presenza di risorse strutturalmente limitate (quali gli spazi urbani delle ZTL BUS B e C), di introdurre strumenti di programmazione e limitazione quantitativa delle autorizzazioni, al fine di contemperare la libertà d'impresa con esigenze pubblicistiche primarie.

Tuttavia, il divieto assoluto di rilascio di nuove autorizzazioni nelle more della procedura selettiva prevista dal Regolamento comunale, privo di una disciplina transitoria atta a disciplinare le domande pendenti o sopravvenute, determina uno stallo amministrativo che cristallizza l'offerta in favore degli operatori già presenti sul mercato, precludendo ogni forma di accesso concorrenziale.

Tale situazione, in assenza di motivazioni puntuali e istruttorie specifiche, integra una compressione ingiustificata della libertà economica ex art. 41 Cost. e dei principi di concorrenza, trasparenza e imparzialità amministrativa (artt. 3, 97 e 117 Cost.; artt. 12 e 1, co. 1, L. n. 241/1990), con conseguente illegittimità, in parte qua, della delibera di Giunta Capitolina n. 64/2024 e del connesso diniego.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.
Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

UNIVERSITA'

[Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 23 aprile 2025, n. 7913 \(Pres. Stanizzi, Est. Savi\)](#)

UNIVERSITA' - Corsi di laurea a numero programmato - Concorso per l'ammissione ai corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria - Riserva di posti per i c.d. quartini - È legittima

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 3-bis, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito (con modificazioni) dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, in relazione agli artt. 2, 3 e 33 della Costituzione, nella parte in cui introduce, ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, una riserva di posti per i candidati c.d. quartini (cioè dei candidati, frequentanti il quarto anno delle scuole superiori, che nei test di ammissione del precedente anno accademico avevano conseguito un punteggio sufficiente ai fini dell'immatricolazione).

In motivazione, la sezione ha precisato che la riserva di posti, prevista direttamente dalla legge, è stata configurata sulla base di una perimetrazione non irragionevole, rientrante nelle prerogative proprie del legislatore, cui spetta la selezione degli interessi da tutelare nell'ambito delle coordinate emergenti dal quadro costituzionale: vi si riscontra, da un lato, il rispetto del principio del merito quale pietra angolare dei sistemi di selezione per l'accesso ai corsi di laurea oggetto di programmazione e, dall'altro lato, la legittima finalità di risolvere un potenziale conflitto di interessi tra le platee interessate, anche in ottica di tutela del buon andamento della pubblica amministrazione.

Conformi: Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 10 aprile 2025, n. 7046.
Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar del Lazio, Roma, sez. III ter, sentenza 24 febbraio 2025, n. 4008 \(Pres. Tuccillo, Est. Nappi\)](#)

UNIVERSITA' - Professori - Passaggio di carriera - Assegno ad personam - Natura

L'art. 8, comma 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, ai sensi del quale "Nei casi in cui la normativa vigente consenta al personale assunto o rientrato nei ruoli dei professori e ricercatori universitari di conservare l'importo corrispondente alla differenza tra il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o nell'incarico svolto precedentemente e quello attribuito al professore o ricercatore universitario di pari anzianità, tale importo è attribuito come assegno ad personam da riassorbire per effetto sia della progressione economica e

dell'assegno aggiuntivo di cui agli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sia di ogni altro incremento retributivo attribuito al personale docente e ricercatore delle università”, *ha portata innovativa del tessuto normativo ed è destinato, quindi, ad avere efficacia solo a partire dalla sua entrata in vigore.*

In motivazione, la sezione ha precisato che una norma può qualificarsi di interpretazione autentica solo quando il legislatore intende ovviare ad una situazione di grave incertezza normativa o a forti contrasti giurisprudenziali che hanno dato vita ad una obiettiva incertezza sulla portata interpretativa e applicativa del dettato legislativo già vigente, situazione non sussistente nel quadro normativo sopra riportato, in relazione al quale l’art. 8, comma 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 si è inserito esercitando una discontinuità rispetto alla normativa precedente nella quale risultava pacificamente “non riassorbibile” l’assegno avente ad oggetto l’importo corrispondente alla differenza tra il trattamento economico complessivo goduto nel servizio (o nell’incarico svolto precedentemente) e quello attribuito al professore (o ricercatore) universitario di pari anzianità.

Conformi: non si rinvencono specifici precedenti conformi.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

[Tar per il Lazio, Roma, sez. III ter, sentenza 9 aprile 2025, n. 7040 \(Pres. Tuccillo, Est. Nappi\)](#)

UNIVERSITA’ - Professori - Procedure concorsuali - Rapporti accademici o d’ufficio tra commissario e candidato - Incompatibilità - Non sussiste

La sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità.

In motivazione, la sezione ha precisato che la verifica in ordine alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse deve essere svolta, in concreto, con il dovuto rigore, valorizzando i canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza che devono informare l’attività valutativa delle commissioni di concorso, assumendo rilievo, in forza delle generali previsioni dell’art. 6 bis della l. n. 241 del 1990, non solo i conflitti di interessi conclamati ma anche quelli potenziali. Ciò posto, i rapporti personali scaturiti dalla cura di pubblicazioni scientifiche in comune fra i membri della commissione di esame e i candidati non costituiscono, di per sé, vizi della procedura concorsuale, né alterano la par condicio tra i candidati, in quanto nel mondo accademico le pubblicazioni congiunte sono ricorrenti per il rilievo che assumono come titoli valutabili e anche perché soddisfano esigenze di approfondimento di temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti.

Conformi: Cons. Stato, sez. VII, sentenza 17 gennaio 2023, n. 2408; Tar del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 2 ottobre 2019, n. 11498, Cons. Stato, sez. II, sentenza 7 marzo 2014, n. 3768.

Difformi: non si rinvencono specifici precedenti difformi.

